

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**Nn. 3223 e 3224-A**

**ALLEGATO 3-II  
PARTE II**

## **RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

SUI

## **DISEGNI DI LEGGE**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (n. 3223)

---

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005  
e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (n. 3224)

---

### **ALLEGATO 3-II**

---

#### **PARTE II**

**Dall'articolo 16 all'articolo 19**

#### **EMENDAMENTI**

*al disegno di legge finanziaria, esaminati dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente,  
con indicazione del relativo esito procedurale (l'esito degli emendamenti  
indicati come accantonati è pubblicato nell'ultima parte del presente Allegato 3-II)*



## **INDICE**

Disegno di legge n. 3223

– articolo 16. . . . .	<i>Pag.</i>	5
– articolo 17. . . . .	»	198
– articolo 18. . . . .	»	270
– articolo 19. . . . .	»	336



**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (n. 3223)**

**Art. 16.**

**16.1**

SODANO TOMMASO, MALABARBA

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente:*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

**16.2**

FALOMI

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire dalle parole: «prevista dall'articolo 3» fino alla fine del comma con le seguenti: «ammontano per l'anno 2005 ad euro 2.477.348.066,30».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 43, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 43-bis.**

*(Tassazione delle rendite finanziarie)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a)* articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b)* articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c)* articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d)* articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e)* articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f)* articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g)* articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**Art. 43-ter.**

*(Rimodulazione aliquote IRPEF)*

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire la lettera *e)* con la seguente:

"*e)* da 70.000 euro a 85.000 euro, 47 per cento".

Successivamente, dopo la lettera *e)*, aggiungere le seguenti:

- "*f)* da 75.000 a 100.000 euro, 48,5 per cento;
- g)* oltre 100.000 euro, 50,5 per cento".

**Art. 43-quater.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**16.100/1**

SODANO TOMMASO, MALABARBA

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole: «264» e «354» rispettivamente con: «800» e «900».*

*Conseguentemente,*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16 comma 1 le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti «e nel comma 1 dell'articolo 45 nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3 comma 144 lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12 comma 1 lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

6. All'A.S 3223, articolo 43, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

7. All'A.S 3223, articolo 43, tabella C, sopprimere tutti gli importi relativi all'accantonamento di parte corrente.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

**16.100/2**

SODANO TOMMASO, MALABARBA

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16, comma 2, sostituire le parole: «107» e «144» rispettivamente con le altre: «600» e «650».*

*Conseguentemente,*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16 comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3 comma 144 lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12 comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

6. All'A.S 3223, articolo 43, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

7. All'A.S 3223, articolo 43, tabella C, sopprimere tutti gli importi relativi all'accantonamento di parte corrente.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*



**16.100/3**

SODANO Tommaso, MALABARBA

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16 comma 4, sopprimere le parole: «tenuto conto dei risparmi derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 16-bis della presente legge riferite all'anno 2005» nonché le parole da: «e alla determinazione della quota» fino alla fine del comma.*

*Conseguentemente,*

1. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

2. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

3. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

4. All'articolo 12 comma 1 lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

5. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 16 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

6. La lettera b), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

7. All'A.S 3223, articolo 43, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

8. All'A.S 3223, articolo 43, tabella C, sopprimere tutti gli importi relativi all'accantonamento di parte corrente.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

**16.100/4**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FABRIS, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, CADDEO, MORANDO, GIARETTA, COVIELLO, RIPAMONTI, DE PETRIS, DETTORI, CAMBURSANO, TURCI, CASTELLANI, PASQUINI

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, sostituire l'articolo 38-ter con i seguenti.*

**Art. 38-ter.**

*(Revisione delle aliquote e restituzione del fiscal drag)*

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del Testo Unico delle Imposte dirette sui Redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, le lettere da *a)* ad *e)* sono sostituite dalle seguenti:

- a)* fino a 18.000 euro, 23 per cento;
- b)* oltre 18.000 e fino a 33.500 euro, 30 per cento;
- c)* oltre 33.500 e fino a 70.000 euro, 40 per cento; *d)* oltre 70.000 euro, 45 per cento.

2. Ai fini della restituzione del *fiscal drag*, gli importi di cui all'articolo 11 del TUIR sono così aumentati:

- a)* al comma 2, l'importo di 4.500 euro è elevato a 4.700 euro;
- b)* al comma 3, l'importo di 4.000 euro è elevato a 4.200 euro;
- c)* al comma 4, l'importo di 1.500 euro è elevato a 1.620 euro.

**Art. 38-ter.-1**

*(Misure di sostegno al reddito personale e familiare)*

1. È istituito presso l'INPS il Fondo per il sostegno del reddito personale e familiare.

2. In attesa della riforma organica degli istituti a sostegno del reddito personale e familiare, il Fondo gestisce l'assegno integrativo dei redditi da lavoro subordinato e parasubordinato e l'assegno sostitutivo delle detrazioni per carichi familiari.

3. Per i redditi complessivi risultanti dalle dichiarazioni annuali fino a 21.500 euro ai quali concorrono redditi da lavoro subordinato e parasubordinato, spetta un assegno da commisurare al 2,5% dei predetti redditi da lavoro, secondo le modalità specificate nella Tabella A. L'assegno spetta anche ai percettori di redditi da lavoro subordinato o parasubordinato per i quali, in sede di denuncia, non risulti dovuta alcuna imposta.

4. L'articolo 13 del TUIR, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia è abrogato.

5. Oltre agli assegni previsti dalle disposizioni vigenti, ai percettori di redditi dichiarati ai fini fiscali spetta un assegno sostitutivo delle detra-

zioni per carichi familiari commisurato secondo le modalità della Tabella B, al reddito complessivo. Gli importi base dell'assegno sono i seguenti:

a) per i titolari di redditi da lavoro dipendente, parasubordinato, autonomo, d'impresa minore e da pensione (articoli 49, 50, comma 1, lettera a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), 53, comma 1 e 66 del TUIR):

792 euro per il coniuge a carico;

1.272 euro per ogni figlio minore a carico, compresi i figli naturali e riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati;

597 euro per ogni figlio maggiorenne a carico, compresi i figli naturali e riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati;

351 euro per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

b) per i titolari di redditi di altra natura:

546,18 per il coniuge a carico;

516,46 per ogni figlio a carico compresi i figli naturali e riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati;

303,68 per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

6. Gli assegni di cui alle lettere a) e b) del comma 5 non sono cumulabili tra loro.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite: le modalità di corresponsione degli assegni anche nella forma di credito fiscale; i soggetti erogatori degli assegni, con particolare riferimento al caso in cui non sussista un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato; le modalità di compensazione per il datore di lavoro dei crediti per gli assegni con i debiti di natura fiscale e previdenziale. Di norma, gli assegni sono erogati su base mensile dal datore di lavoro, che si rivale nei confronti del Fondo INPS con le modalità previste per gli assegni per il nucleo familiare.

8. L'assegno integrativo dei redditi da lavoro subordinato e parasubordinato e l'assegno sostitutivo delle detrazioni concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito.

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 16-bis e il comma 3 dell'articolo 35-quater.*

*Conseguentemente ancora, dopo l'articolo 35-quater, inserire i seguenti:*

**«Art. 35-quater.1**

*(Emersione di attività detenute all'estero)*

1. I soggetti che hanno aderito alle disposizioni di cui agli articoli da 12 a 20 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dell'articolo 6 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27. e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, sono tenuti a corrispondere un contributo straordinario pari al 5 per cento delle somme regolarizzate, in un'unica rata entro il 30 settembre 2005.

**Art. 35-quater.2**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo I del decreto-legge 2 ottobre 1981 n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

ALLEGATO

## TABELLA A

MODALITÀ DI CALCOLO DELL'ASSEGNO INTEGRATIVO  
DEL REDDITO DA LAVORO  
SUBORDINATO E PARASUBORDINATO

1. L'assegno spetta ai titolari di redditi di cui all'articolo 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera *a*), e all'articolo 50, comma 1, lettera *a*), *b*), *c*), *c-bis*), *d*), *h-bis*) e 1), del TUIR, nel caso in cui il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10 comma 3-*bis* del TUIR, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, sia inferiore a 21.500 euro.

2. La misura dell'assegno è così determinata:

si divide per l'importo di 13.800 euro la differenza tra la soglia di 21.500 euro e l'importo complessivo del reddito: se il risultato è pari o superiore a 1 (uno), l'assegno spetta per intero nella misura del 2,5 per cento dell'ammontare del reddito da lavoro;

se il risultato è pari o inferiore a 0 (zero) l'assegno non spetta.

Negli altri casi, l'importo dell'assegno è dato dalla moltiplicazione dell'ammontare del 2,5 per cento del reddito predetto per il risultato della divisione, computando le prime quattro cifre decimali.

ALLEGATO

## TABELLA B

MODALITÀ DI CALCOLO DELL'ASSEGNO  
SOSTITUTIVO DELLE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

1. L'assegno è determinato sulla base del reddito complessivo. Ai fini del calcolo dell'ammontare dell'assegno si procede preliminarmente alla determinazione dell'importo complessivo base secondo le misure specificate nelle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 2, comma 5, nel rispetto dei seguenti criteri:

l'assegno spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa dagli enti centrali della Chiesa cattolica, al lordo degli oneri deducibili;

l'assegno spetta ai percettori di redditi da lavoro autonomo (articolo 53, comma 1, del TUIR) e di impresa minore (articolo 66 del TUIR) a condizione che i redditi siano in linea con gli studi di settore ovvero ne risulti in sede fiscale giustificato lo scostamento;

l'assegno è rapportato a mese e compete dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste a quello in cui sono cessate;

l'assegno è ripartito tra coloro che ne hanno diritto in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno; nel caso in cui al mantenimento dei figli concorrano entrambi i genitori, l'assegno è ripartito al cinquanta per cento;

l'assegno è aumentato del cinquanta per cento nel caso che la persona a carico sia portatore di *handicap*;

se l'altro genitore manca, o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati dal solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato si è successivamente ed effettivamente separato, la misura di 792 euro prevista per il coniuge si applica, se più conveniente, per il primo figlio maggiore.

2. L'assegno spetta in misura pari al cento per cento dell'importo complessivo determinato ai sensi del precedente n. 1, per i redditi tra 12.000 euro e 30.000 euro.

Il predetto limite massimo di 30.000 euro è elevato a 35.000 euro, nel caso di due figli a carico, ed a 40.000 euro nel caso di tre figli a carico. Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre, l'assegno spetta al cento per cento qualunque sia il valore del reddito.

3. Per i redditi fino a 12.000 euro, l'assegno è dovuto in misura variabile, calcolata moltiplicando l'importo determinato ai sensi del n. 1 per il rapporto tra reddito complessivo e 12.000. Ai fini del calcolo, si computano le prime quattro cifre decimali.

4. Per i redditi superiori ai limiti massimi di cui al n. 2, l'assegno è dovuto in quota fissa per un terzo dell'importo determinato ai sensi del n. 1, e in misura variabile per i restanti due terzi. Il calcolo della quota variabile è effettuato moltiplicando i predetti due terzi per una frazione pari alla differenza tra 70.000 euro e il reddito complessivo divisa per la differenza tra 70.000 euro e il limite massimo di cui al n.2: ove il risultato di tale operazione sia pari o inferiore a 0 (zero), non è dovuta la quota variabile; negli altri casi, l'ammontare della quota variabile si calcola in base alle prime quattro cifre decimali.

**16.100/5**

CADDEO, MARINI, MARINO, MICHELINI, MORANDO, PIZZINATO, BATTAGLIA Giovanni, LEGNINI, GIARETTA, RIPAMONTI, DETTORI, TURCI, CAMBURSANO, CASTELLANI, PASQUINI

**Ritirato**

*All'emendamento 16.100, sostituire l'articolo 38-ter con i seguenti.*

**Art. 38-ter.**

*(Revisione delle aliquote e restituzione del fiscal drag)*

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del Testo Unico delle Imposte dirette sui Redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, le lettere da *a*) ad *e*) sono sostituite dalle seguenti:

- a*) fino a 18.000 euro, 23 per cento;
- b*) oltre 18.000 e fino a 33.500 euro, 30 per cento;
- c*) oltre 33.500 e fino a 70.000 euro, 40 per cento; *d*) oltre 70.000 euro, 45 per cento.

2. Ai fini della restituzione del *fiscal drag*, gli importi di cui all'articolo 11 del TUIR sono così aumentati:

- a*) al comma 2, l'importo di 4.500 euro è elevato a 4.700 euro;
- b*) al comma 3, l'importo di 4.000 euro è elevato a 4.200 euro;
- c*) al comma 4, l'importo di 1.500 euro è elevato a 1.620 euro.

**Art. 38-ter.1**

*(Misure di sostegno al reddito personale e familiare)*

1. È istituito presso l'INPS il Fondo per il sostegno del reddito personale e familiare.

2. In attesa della riforma organica degli istituti a sostegno del reddito personale e familiare, il Fondo gestisce l'assegno integrativo dei redditi da lavoro subordinato e parasubordinato e l'assegno sostitutivo delle detrazioni per carichi familiari.

3. Per i redditi complessivi risultanti dalle dichiarazioni annuali fino a 21.500 euro ai quali concorrono redditi da lavoro subordinato e parasubordinato, spetta un assegno da commisurare al 2,5% dei predetti redditi da lavoro, secondo le modalità specificate nella Tabella A. L'assegno spetta anche ai percettori di redditi da lavoro subordinato o parasubordinato per i quali, in sede di denuncia, non risulti dovuta alcuna imposta.

4. L'articolo 13 del TUIR, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia è abrogato.

5. Oltre agli assegni previsti dalle disposizioni vigenti, ai percettori di redditi dichiarati ai fini fiscali spetta un assegno sostitutivo delle detrazioni per carichi familiari commisurato secondo le modalità della Tabella B, al reddito complessivo. Gli importi base dell'assegno sono i seguenti:

a) per i titolari di redditi da lavoro dipendente, parasubordinato, autonomo, d'impresa minore e da pensione (articoli 49, 50, comma 1, lettera a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), 53, comma 1 e 66 del TUIR):

792 euro per il coniuge a carico;

1.272 euro per ogni figlio minore a carico, compresi i figli naturali e riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati;

597 euro per ogni figlio maggiorenne a carico, compresi i figli naturali e riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati;

351 euro per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

b) per i titolari di redditi di altra natura:

546,18 per il coniuge a carico;

516,46 per ogni figlio a carico compresi i figli naturali e riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati;

303,68 per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

6. Gli assegni di cui alle lettere a) e b) del comma 5 non sono cumulabili tra loro.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite: le modalità di corresponsione degli assegni anche nella forma di credito fiscale; i soggetti erogatori degli assegni, con particolare riferimento al caso in cui non sussista un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato; le modalità di compensazione per il datore di lavoro dei crediti per gli assegni con i debiti di natura fiscale e previdenziale. Di norma, gli assegni sono erogati su base mensile dal datore di lavoro, che si rivale nei confronti del Fondo INPS con le modalità previste per gli assegni per il nucleo familiare.

8. L'assegno integrativo dei redditi da lavoro subordinato e parasubordinato e l'assegno sostitutivo delle detrazioni concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito.

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 16-bis e il comma 3 dell'articolo 35-quater.*



*Conseguentemente ancora, dopo l'articolo 35-quater, inserire i seguenti:*

**«Art. 35-quater.1**

*(Emersione di attività detenute all'estero)*

1. I soggetti che hanno aderito alle disposizioni di cui agli articoli da 12 a 20 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dell'articolo 6 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27. e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, sono tenuti a corrispondere un contributo straordinario pari al 5 per cento delle somme regolarizzate, in un'unica rata entro il 30 settembre 2005.

**Art. 35-quater.2**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo I del decreto-legge 2 ottobre 1981 n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

ALLEGATO

## TABELLA A

MODALITÀ DI CALCOLO DELL'ASSEGNO INTEGRATIVO  
DEL REDDITO DA LAVORO  
SUBORDINATO E PARASUBORDINATO

1. L'assegno spetta ai titolari di redditi di cui all'articolo 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera *a*), e all'articolo 50, comma 1, lettera *a*), *b*), *c*), *c-bis*), *d*), *h-bis*) e 1), del TUIR, nel caso in cui il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10 comma 3-*bis* del TUIR, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, sia inferiore a 21.500 euro.

2. La misura dell'assegno è così determinata:

si divide per l'importo di 13.800 euro la differenza tra la soglia di 21.500 euro e l'importo complessivo del reddito: se il risultato è pari o superiore a 1 (uno), l'assegno spetta per intero nella misura del 2,5 per cento dell'ammontare del reddito da lavoro;

se il risultato è pari o inferiore a 0 (zero) l'assegno non spetta.

Negli altri casi, l'importo dell'assegno è dato dalla moltiplicazione dell'ammontare del 2,5 per cento del reddito predetto per il risultato della divisione, computando le prime quattro cifre decimali.

ALLEGATO

## TABELLA B

MODALITÀ DI CALCOLO DELL'ASSEGNO  
SOSTITUTIVO DELLE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

1. L'assegno è determinato sulla base del reddito complessivo. Ai fini del calcolo dell'ammontare dell'assegno si procede preliminarmente alla determinazione dell'importo complessivo base secondo le misure specificate nelle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 2, comma 5, nel rispetto dei seguenti criteri:

l'assegno spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa dagli enti centrali della Chiesa cattolica, al lordo degli oneri deducibili;

l'assegno spetta ai percettori di redditi da lavoro autonomo (articolo 53, comma 1, del TUIR) e di impresa minore (articolo 66 del TUIR) a condizione che i redditi siano in linea con gli studi di settore ovvero ne risulti in sede fiscale giustificato lo scostamento;

l'assegno è rapportato a mese e compete dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste a quello in cui sono cessate;

l'assegno è ripartito tra coloro che ne hanno diritto in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno; nel caso in cui al mantenimento dei figli concorrano entrambi i genitori, l'assegno è ripartito al cinquanta per cento;

l'assegno è aumentato del cinquanta per cento nel caso che la persona a carico sia portatore di *handicap*;

se l'altro genitore manca, o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati dal solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato si è successivamente ed effettivamente separato, la misura di 792 euro prevista per il coniuge si applica, se più conveniente, per il primo figlio maggiore.

2. L'assegno spetta in misura pari al cento per cento dell'importo complessivo determinato ai sensi del precedente n. 1, per i redditi tra 12.000 euro e 30.000 euro.

Il predetto limite massimo di 30.000 euro è elevato a 35.000 euro, nel caso di due figli a carico, ed a 40.000 euro nel caso di tre figli a carico. Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre, l'assegno spetta al cento per cento qualunque sia il valore del reddito.

3. Per i redditi fino a 12.000 euro, l'assegno è dovuto in misura variabile, calcolata moltiplicando l'importo determinato ai sensi del n. 1 per il rapporto tra reddito complessivo e 12.000. Ai fini del calcolo, si computano le prime quattro cifre decimali.

4. Per i redditi superiori ai limiti massimi di cui al n. 2, l'assegno è dovuto in quota fissa per un terzo dell'importo determinato ai sensi del n. 1, e in misura variabile per i restanti due terzi. Il calcolo della quota variabile è effettuato moltiplicando i predetti due terzi per una frazione pari alla differenza tra 70.000 euro e il reddito complessivo divisa per la differenza tra 70.000 euro e il limite massimo di cui al n.2: ove il risultato di tale operazione sia pari o inferiore a 0 (zero), non è dovuta la quota variabile; negli altri casi, l'ammontare della quota variabile si calcola in base alle prime quattro cifre decimali.

**16.100/6**

TREU, GIARETTA, MORANDO, MARINI, CADDEO, BATTAFARANO, RIPAMONTI, MONTAGNINO, CAMBURSANO

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire l'articolo 38-ter con il seguente:

**«Art. 38-ter.**

*(Nuove norme in materia di contribuzione pensionistica obbligatoria, in favore dei lavoratori a basso reddito e delle imprese che li occupano)*

1. Al fine di incrementare i livelli retributivi dei lavoratori con basse qualifiche e di ridurre il costo del lavoro a carico delle imprese che li occupano, a decorrere dal 1° gennaio 2005 e per un periodo di cinque anni dalla medesima data, per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato con retribuzione imponibile ai fini previdenziali su base annua non superiore a 25.000 euro, è riconosciuta una riduzione dell'aliquota contributiva concernente il relativo regime pensionistico obbligatorio di base, nella misura massima complessiva di 15 punti percentuali, alle condizioni di cui al comma 2. Le quote di contribuzione ammesse all'esonero ai sensi del presente articolo sono poste integralmente a carico della fiscalità generale.

2. Con riferimento ai lavoratori di cui al comma 1, l'aliquota contributiva concernente il rispetto regime pensionistico obbligatorio di base, è ridotta nella seguente misura:

a) 3 punti percentuali, per i lavoratori con retribuzione imponibile ai fini previdenziali su base annua di importo compreso tra i 18.500 e i 20.000 euro;

b) 6 punti percentuali, per i lavoratori con retribuzione imponibile ai fini previdenziali su base annua di importo compreso tra i 15.000 e i 18.500 euro;

c) 9 punti percentuali, per i lavoratori con retribuzione imponibile ai fini previdenziali su base annua di importo compreso tra i 12.500 e i 15.000 euro;

d) 12 punti percentuali, per i lavoratori con retribuzione imponibile ai fini previdenziali su base annua di importo compreso tra i 10.000 e i 12.500 euro;

e) 15 punti percentuali, per i lavoratori con retribuzione imponibile ai fini previdenziali su base annua di importo inferiore ai 10.000 euro.

3. Le riduzioni di cui al comma 3 sono ripartite in eguale misura assoluta tra datore di lavoro e lavoratore.

4. Con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, per ciascun regime pensionistico obbliga-

torio di base vigente, le aliquote contributive a carico dei datori e dei lavoratori, applicabili ai sensi del presente articolo.

- b) sopprimere l'articolo 16-bis;
- c) sostituire l'articolo 35-quater con il seguente:

**"Art. 35-quater.**

*(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)*

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

**16.100/7**

GIARETTA, TREU, CAMBURSANO, MORANDO, MARINI, CADDEO, BATTAFARANO, RIPAMONTI, MONTAGNINO

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) sostituire l'articolo 38-ter con il seguente:

**«Art. 38-ter.**

*(Riduzione del costo del lavoro attraverso la fiscalizzazione degli oneri sociali impropri)*

1. Al fine di ridurre il costo del lavoro per le imprese, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, le quote di contribu-

zione previdenziale e assistenziale non destinate ai regimi obbligatori di base sono poste ad integrale carico della fiscalità generale.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dalla medesima data è soppresso l'obbligo di contribuzione alla "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché i contributi di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articolo 1, comma secondo, della legge 24 ottobre 1966, n. 934;
- b) articolo 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307;
- c) articolo 12, comma primo, numeri 2) e 4), del decreto-legge 29 luglio 1981 n. 402, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 537.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i contributi ammessi all'integrale fiscalizzazione ai sensi del presente articolo.

- b) sopprimere l'articolo 16-bis;
- c) sostituire l'articolo 35-quater con il seguente:

**«Art. 35-quater.**

*(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)*

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

- a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981 n. 692;
- c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

**16.100/8**

FALOMI, PIZZINATO

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, sostituire l'articolo 16-bis con il seguente:*

**Art. 16-bis.**

1. Sono avviati percorsi di stabilizzazione a favore dei lavoratori delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, attualmente impiegati con contratti a tempo determinato o con convenzione, ovvero i contratti di collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di flessibilità e di collaborazione. Tali percorsi devono assolvere alla graduale trasformazione delle suddette tipologie contrattuali in contratti a tempo indeterminato nel caso in cui si riferiscano ad attività permanenti delle suddette Amministrazioni.

2. Allo scopo di finanziare la spesa di cui al comma 1 è istituito un «Fondo nazionale per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni» di 1.000 milioni di euro all'anno. L'accesso al Fondo avviene sulla base di un Piano nazionale predisposto dal Ministro della Funzione Pubblica sentite le Amministrazioni interessate.

3. Le selezioni per le assunzioni a tempo indeterminato saranno effettuate con concorso pubblico. Il servizio prestato nelle Amministrazioni di cui al comma 1 dovrà essere valutato ai fini concorsuali.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 43, aggiungere i seguenti:*

*Art. 43-bis. - (Tassazione delle rendite finanziarie) - 1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:*

*a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, 600;*

*b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;*

*c) articolo 9 della legge 3 marzo 1983, n. 77;*

*d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, col modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;*

*e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;*

*f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;*

*g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;*

*Art. 43-ter. - (Rimodulazione aliquote Irpef)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica dicembre 1986, n. 917, sostituire alla lettera;

*e) il seguente testo: da 70.000 euro a 85.000 euro, 47 per cento.*

Successivamente aggiungere, dopo la lettera *e*):

- f*) da 75.000 a 100.000 euro, 48,5 per cento;
- g*) oltre 100.000 euro, 50,5 per cento.

Art. 43-*quater*. - (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). - 1. L'articolo 13 e il comma I dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001. n. 383, sono abrogati.

### 16.100/9

SODANO Tommaso, MALABARBA

#### Respinto

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13.*

*Conseguentemente,*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) all'articolo 16 comma 1 le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti «e nel comma 1 dell'articolo 45 nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

*b*) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

*c*) all'articolo 3 comma 144 lettera *e*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12 comma 1 lettera *e*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».



6. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 16 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

7. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive notificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

9. All'A.S 3223, articolo 43, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

10. All'A.S 3223, articolo 43, tabella C, sopprimere tutti gli importi relativi all'accantonamento di parte corrente.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

### 16.100/10

MODICA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MONTICONE, PAGANO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, BATTAFARANO

#### **Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis, comma 1, sopprimere le parole: «, degli enti di ricerca».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 35-quater inserire il seguente:*

#### **«Art. 35-quater.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**16.100/11**

COSTA, FERRARA, NOCCO

**Ritirato**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis, comma 1, ottavo periodo, dopo le parole: «procedure concorsuali in atto alla data del 31 ottobre 2004» inserire le seguenti: «che, per le Regioni a statuto ordinario, sono da intendersi avviate con la pubblicazione dei bandi sul bollettino ufficiale regionale».*

---

**16.100/12**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis, comma 1, ultimo periodo sopprimere le parole: «Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica» e le parole: «per le predette amministrazioni».*

---

**16.100/13**

VITALI, CADDEO

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis, comma 1, ultimo periodo sopprimere le parole: «Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica» e le parole: «per le predette amministrazioni».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire i seguenti:*

**«Art. 42-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

**«Art. 42-ter.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla

produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».

---

**16.100/14**

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis, comma 1, ultimo periodo sopprimere le parole: «Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica» e le parole: «per le predette amministrazioni».*

---

**16.100/15**

OGNIBENE, FERRARA

**Ritirato**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis, comma 1, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «È fatta salva la previsione contenuta nell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77».*

---

**16.100/16**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis, comma 2, sopprimere le seguenti parole: «diplomatica e»*

---

**16.100/17**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis, comma 2, sopprimere le seguenti parole: «amministrativi e contabili».*

---

**16.100/18**

MODICA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MONTICONE, PAGANO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, BATTAFARANO

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis, comma 2, dopo le parole: «alle Università» aggiungere le seguenti: «ed agli enti pubblici di ricerca».*

*Conseguentemente alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 60.000;  
2006: – 60.000;  
2007: – 60.000.

---

**16.100/19**

GUERZONI

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis, comma 2, dopo le parole: «alle Università» aggiungere le seguenti: «agli Ispettorati delle Direzioni provinciali del lavoro».*

*Conseguentemente alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 60.000;  
2006: – 60.000;  
2007: – 60.000.

---

**16.100/20**

MACONI, PIZZINATO, MODICA, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis, comma 2, dopo le parole: «alle Università» aggiungere le seguenti: «al personale ricercatore e tecnologo degli enti di ricerca».*

*Conseguentemente alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 50.000;

2006: - 50.000;

2007: - 50.000.

**16.100/21**

EUFEMI, GABURRO, TAROLLI

**Ritirato**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis, comma 2, dopo la parola: «Università» inserire le seguenti: «al personale ricercatore e tecnologo degli enti di ricerca».*

**16.100/22**

TAROLLI, CICCANTI, TAROLLI

**Ritirato**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis, comma 2, dopo la parola: «Università» inserire le seguenti: «, alle Aziende Ospedaliere costituite successivamente al 1998 ed in fase di completamento dei servizi assistenziali secondo il piano sanitario delle rispettive regioni».*

**16.100/23**

PASSIGLI

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis, comma 2, sostituire le parole: «alle istruzioni di alta formazione e specializzazione artistica mu-*

sicale» con le seguenti: «alle amministrazioni dei beni e delle attività culturali, agli enti pubblici di carattere scientifico e agli enti di ricerca».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

**Art. 42-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».

**16.100/24**

SODANO TOMMASO, MALABARBA

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali disposizioni non applicano altresì agli Enti Locali che potranno effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili».*

*Conseguentemente,*

3. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

4. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abroati.

**16.100/25**

BASSANINI, MORANDO

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis, sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:*

«3. Il personale in servizio alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie e agli enti pubblici non economici, ed agli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovrà essere ridotto, in misura

complessivamente non inferiore al 3 per cento, nel triennio 2005-2007. A tal fine, si applicano le disposizioni in materia di programmazione delle assunzioni previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificate dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488».

*Al comma 5, dell'articolo 16-bis, sostituire i periodi successivi al primo con il seguente: «A tal fine, Regioni ed enti locali possono avvalersi delle disposizioni sulla programmazione delle assunzioni richiamate nel comma precedente».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 35-quater, aggiungere il seguente:*

**«Art. 35-quater.1**

*Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazione dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

---

**16.100/26**

MODICA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MONTICONE, PAGANO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, BATTAFARANO

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis, comma 3, sopprimere le parole: «, agli enti di ricerca».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 35-quater, inserire il seguente:*

**«Art. 35-quater.l**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 60 milioni di euro annui».

---

**16.100/27**

PASSIGLI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis, comma 3, sopprimere le parole: «agli enti di ricerca».*

---

**16.100/28**

SALERNO, CURTO

**Ritirato**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis, comma 3, al quarto periodo sostituire le parole: «e nell'articolo 1, commi 2 e 2-bis del decreto legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77» con le seguenti: «e nell'articolo 1 comma 2 della legge 27 marzo 2004, n. 77, e nell'articolo 2, comma 2-ter, del decreto legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77».*

---

**16.100/29**

PEDRIZZI, CURTO

**Ritirato**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis, comma 3, al quarto periodo sostituire le parole: «e nell'articolo 1, commi 2 e 2-bis del decreto legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77» con le seguenti: «e nell'articolo 1 comma 2 della legge 27 marzo 2004, n. 77, e nell'articolo 2, comma 2-ter, del decreto*



legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77».

---

**16.100/30**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis, comma 3, al quarto periodo sostituire le parole: «e nell'articolo 1, commi 2 e 2-bis del decreto legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77» con le seguenti: «e nell'articolo 1 comma 2 della legge 27 marzo 2004, n. 77, e nell'articolo 2, comma 2-ter, del decreto legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77».*

---

**16.100/31**

OGNIBENE, FERRARA

**Ritirato**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis, comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: «nell'articolo 1, commi 2 e 2-bis» con le seguenti: «nell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter».*

---

**16.100/32**

PIANETTA

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis, comma 3, dopo le parole: «di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331» aggiungere le seguenti: «nonché le assunzioni connesse al rispetto degli impegni internazionali».*

---

**16.100/33**

EUFEMI, GABURRO

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Nelle more dell'attuazione della procedura prevista dall'articolo 21 comma 1 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, ai fini del regolare svolgimento della tornata contrattuale 2002-2005 per il personale

interessato, il comparto di contrattazione di cui al medesimo comma è individuato in quello degli Enti di ricerca e sperimentazione».

---

**16.100/34**

MODICA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MONTICONE, PAGANO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, BATTAFARANO

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis, comma 4, dopo le parole: «particolare rilevanza e urgenza» aggiungere le seguenti: «con priorità per l'assunzioni di giovani ricercatori da parte degli enti pubblici di ricerca».*

---

**16.100/35**

FIRRARELLO, FERRARA

**Ritirato**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis, comma 4, primo periodo, dopo le parole: «rilevanza ed urgenza», aggiungere le seguenti: «nonché per il completamento delle vacanze di organico di personale con qualifica di ufficiale giudiziario.».*

---

**16.100/36**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis, ai commi 4, 5 e 10 dopo la parola: «mobilità» inserire le seguenti: «anche intercompartimentale».*

---

**16.100/37**

MODICA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MONTICONE, PAGANO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, BATTAFARANO, MACONI, PIZZINATO

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Nelle more dell'attuazione della procedura prevista dall'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, ai

fini del regolare svolgimento della tornata contrattuale 2002-2005, il comparto di contrattazione di cui al medesimo comma è individuato in quello degli enti di ricerca e sperimentazione».

---

**16.100/38**

MAFFIOLI, TAROLLI

**Ritirato**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:*

«Salvo quanto previsto dall'articolo 2103 c.c. terzo periodo, a seguito dell'assunzione, il personale non dirigenziale è tenuto a permanere nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni».

---

**16.100/39**

MAGNALBÒ, FIRRARELLO, CURTO

**Ritirato**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Per fronteggiare le indifferibili esigenze di servizio, il Ministero della Giustizia è autorizzato ad assumere, entro l'anno 2005, i cinquantuno candidati risultati idonei al concorso riservato agli ex messi di conciliazione, non dipendenti comunali, per la copertura di 320 posti di personale di area A, posizione economica A1, bandito con P.d.G. del 5 ottobre 2000, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 10 ottobre, 2000, n. 79. L'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in euro 1.311.507,84 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, è posto a carico dell'apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al precedente comma».

---

**16.100/40**

MAGNALBÒ, FIRRARELLO, CURTO

**Ritirato**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:*

«4-bis. Per fronteggiare le indifferibili esigenze di servizio, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, entro l'anno 2005, i restanti 195 vincitori del concorso per l'assunzione di 443 Ufficiali giudiziari in posizione economica C1, di cui al bando pubblicato sulla *Gazzetta Uffi-*

*ziale IV serie speciale del 13 dicembre 2002, n. 98. L'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, è posto a carico dell'apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma precedente».*

---

#### **16.100/41**

MAGNALBÒ, BONGIORNO

#### **Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:*

*4-bis. Il Ministero dei beni e delle attività culturali, il Ministero della salute, e il Ministero della giustizia, al fine di fronteggiare indifferibili esigenze di servizio, sono autorizzati ad assumere nel triennio 2005 - 2007, 6.000 unità di personale. Dette assunzioni sono effettuate mediante procedure selettive per titoli ed esami. Nella valutazione dei titoli le medesime amministrazioni sono tenute a considerare prioritariamente i servizi effettivamente svolti presso le pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelli prestati presso le medesime amministrazioni, nei profili professionali richiesti dalle citate procedure di reclutamento, inclusi quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo.*

*L'onere derivante dalla presente disposizione, valutato complessivamente in euro 30 milioni per l'anno 2005, e in euro 70 milioni per ciascuno degli anni 2006 e 2007, è posto a carico dell'apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma precedente».*

---

#### **16.100/42**

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

#### **Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis, comma 5, primo periodo dopo le parole: «gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» aggiungere le seguenti parole: «fatta eccezione per i comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti e le Unioni di comuni». Inoltre al secondo periodo sostituire la frase: «al 20 per cento per l'anno 2005, al 20 per cento per l'anno 2006 ed al 50 per cento per l'anno 2007» con la frase: «al 40 per cento per l'anno 2005, al 50 per cento per l'anno 2006 ed al 50 per cento per l'anno 2007».*

---

**16.100/43**

VITALI, CADDEO

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis, comma 5, primo periodo, dopo le parole: «gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» aggiungere le seguenti: «fatta eccezione per i comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti e le Unioni di comuni», e al secondo periodo sostituire le parole: «al 20 per cento per l'anno 2005, al 20 per cento per l'anno 2006 ed al 50 per cento per l'anno 2007» con le seguenti: «al 40 per cento per l'anno 2005, al 50 per cento per l'anno 2006 ed al 50 per cento per l'anno 2007».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere i seguenti.*

**«Art. 42-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**Art. 42-ter.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».

**16.100/44**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis, comma 5, primo periodo, dopo le parole: «gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» aggiungere le seguenti parole: «fatta eccezione per i comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti e le Unioni di comuni». Inoltre al secondo periodo sostituire la frase: «al 20 per cento per l'anno 2005, al 20 per cento per l'anno 2006 ed al 50 per cento per l'anno 2007» con la frase: «al 40 per cento*

per l'anno 2005, al 50 per cento per l'anno 2006 ed al 50 per cento per l'anno 2007».

*Conseguentemente il comma 1 dell'articolo 13 ed il comma 1 dell'articolo 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.*

---

**16.100/45**

DANZI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis, comma 5, dopo le parole: «fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale», aggiungere le seguenti: «e per il personale degli enti locali adetto alla tutela e conservazione dei beni culturali inseriti nella lista del "Patrimonio Mondiale" riconosciuta dall'Unesco, per l'assunzione del quale siano state espletate procedure concorsuali, anche interne, alla data del 31 ottobre 2004».*

---

**16.100/46**

D'ANDREA

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis, comma 5, dopo le parole: «fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale», aggiungere le seguenti: «e per il personale degli enti locali adetto alla tutela e conservazione dei beni culturali inseriti nella lista del "Patrimonio Mondiale" riconosciuta dall'UNESCO, per l'assunzione del quale siano state espletate procedure concorsuali, anche interne, alla data del 31 ottobre 2004».*

*Conseguentemente, all'articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 15 per cento».*

---

**16.100/47**

D'ANDREA

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis, comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Non incidono sui limiti precedenti le assunzioni delle unità di personale che già godono di un rapporto di im-*

piego a tempo indeterminato e che abbiano superato apposite prove d'accesso».

*Conseguentemente, all'articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 15 per cento».*

---

### **16.100/48**

MANFREDI, FERRARA

#### **Ritirato**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis, comma 5, al terzo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: «sono, comunque, fatte salve le procedure concorsuali avviate alla data del 30 novembre 2004».*

*Conseguentemente, all'articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 15 per cento».*

---

### **16.100/49**

BOLDI, MORO

#### **Ritirato**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis, comma 5, al terzo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, sono, comunque, fatte salve le procedure concorsuali avviate alla data del 30 novembre 2004».*

*Conseguentemente, all'articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 15 per cento».*

---

### **16.100/50**

SALERNO

#### **Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis, comma 5, al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sono comunque fatte salve le procedure concorsuali avviate alla data del 30 novembre 2004».*

---

**16.100/51**

CAMBURSANO

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis, comma 5, al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sono comunque fatte salve le procedure concorsuali avviate alla data del 30 novembre 2004».*

*Conseguentemente, all'articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 15 per cento».*

---

**16.100/52**

EUFEMI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis, comma 5, al terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «Sono comunque fatte salve le procedure concorsuali avviate alla data del 30 ottobre 2004».*

---

**16.100/53**

COSTA, FERRARA, NOCCO

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis, comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni del presente comma non si applicano, per il comparto sanitario, alle Regioni che hanno effettuato il piano di riordino ospedaliero».*

---

**16.100/54**

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*«5-bis. Fuori dai limiti di cui al comma 5 sono comunque fatte salve per i comuni e le province le assunzioni relative alla copertura dei posti unici di organico inerenti a figure professionali infungibili e quelle relative alle cosiddette categorie protette».*

---



**16.100/55**

VITALI, CADDEO

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Fuori dai limiti di cui al comma 5 sono comunque fatte salve, per i comuni e le province, le assunzioni relative alla copertura dei posti unici di organico inerenti a figure professionali infungibili e quelle relative alle cosiddette categorie protette».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 42-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

**Art. 42-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

**16.100/56**

FABBRI, FERRARA

**Ritirato**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis, sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, richiamate nell'articolo 5, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, si applicano con riferimento ai principi di cui al titolo I del medesimo decreto, altresì le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo non si applicano al comparto scuola, alle uni-

versità nonché agli ordini ed ai collegi professionali e relativi consigli e federazioni».

---

**16.100/57**

EUFEMI, GABURRO

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis comma 8, dopo la parola: «Università» inserire le parole: «alle assunzioni di personale ricercatore e tecnologo degli Enti di ricerca».*

---

**16.100/58**

MODICA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MONTICONE, PAGANO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, BATTAFARANO

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis comma 8, dopo le parole: «alle università» aggiungere le seguenti: «ed agli enti pubblici di ricerca».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 35-quater, inserire il seguente:*

**«Art. 35-quater.1**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 60 milioni di euro annui».

---

**16.100/59**

MACONI, PIZZINATO, MODICA, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO BATTAFARANO, TESSITORE

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis comma 8, dopo le parole: «alle università» aggiungere le seguenti: «alle assunzioni di personale ricercatore e tecnologo degli enti di ricerca».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 35-quater, inserire il seguente:*

**«Art. 35-quater.1**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui».

---

**16.100/60**

SODANO TOMMASO, MALABARBA

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tali disposizioni non si applicano altresì agli Enti locali che potranno effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili».*

*Conseguentemente,*

1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

---

**16.100/61**

MAFFIOLI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I provvedimenti di conferimento, modifica e revoca degli incarichi dirigenziali di cui al presente articolo, devono essere corredati dalle valutazioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e trasmessi agli organi di controllo e revisione, nonchè inviati alla Corte dei Conti».*

**16.100/62**

MODICA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MONTICONE, PAGANO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, BATTAFARANO, MACONI, PIZZINATO

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis comma 11, sopprimere le parole: «e gli enti di ricerca».*

---

**16.100/63**

EUFEMI, GABURRO, TAROLLI

**Ritirato**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis comma 11, sopprimere le parole: «e gli enti di ricerca».*

---

**16.100/64**

MAGNALBÒ, CURTO

**Ritirato**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis comma 12, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I Programmi e le relative procedure concorsuali sono autorizzate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministero dell'economia e della finanza e dal Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della verifica della coerenza con le risorse stanziare nel fondo di finanziamento ordinario, fermo restando il limite del 90 per cento ai sensi della normativa vigente».*

---

**16.100/65**

FABBRI, FERRARA

**Ritirato**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis comma 12, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I Programmi e le relative procedure concorsuali sono autorizzate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministero dell'economia e della finanza e dal Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della verifica della coerenza con le risorse stanziare nel fondo di finanziamento ordinario, fermo restando l'articolo 51 della legge 449/97».*

---

**16.100/66**

VALDITARA, CURTO

**Ritirato**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis dopo il comma 12 inserire i seguenti:*

«12-bis. La programmazione del sistema universitario è effettuata dal MIUR su base triennale al fine di assicurare il progressivo ed equilibrato sviluppo delle Università, alla luce dei principi della dichiarazione di Bologna, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo economico, sociale e culturale del Paese e nell'ambito delle compatibilità stabilite nei provvedimenti di finanza pubblica.

«12-ter. Per i fini di cui al comma 12-bis il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti la Conferenza dei Rettori, il CUN e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, determina un proprio decreto linee generali di indirizzo triennali, rimodulabili annualmente e individuali, a tale fine, le relative risorse finanziarie, ivi comprese quelle destinate alla riduzione degli squilibri interni al sistema universitario fino a meno 5 per cento del FFO teorico, escluse le risorse acquisite in conseguenza della valutazione dei risultati.

«12-quater. Entro novanta giorni dalla data del decreto di cui al comma 12-ter, in prima applicazione e, successivamente, entro il 30 giugno di ogni anno, anche al fine di perseguire obiettivi di efficacia e qualità dei servizi offerti, le Università adottano programmi triennali scorrevoli coerenti con le linee generali di indirizzo di cui allo stesso comma, tenuto altresì conto delle risorse acquisibili autonomamente. I predetti programmi delle Università individuano in particolare:

a) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che indeterminato;

b) i corsi di studio da istituire, attivare o sopprimere rispondenti a requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) il programma di sviluppo della ricerca e le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti;

d) i programmi di internazionalizzazione.

12-quinquies I programmi di cui al comma 12-quater individuano, altresì, i piani di consolidamento e sviluppo degli Atenei. In tale ambito, le Università statali formulano il relativo fabbisogno di risorse umane nel quale:

a) determinano le dinamiche relative al prevedibile andamento del monte complessivo delle retribuzioni da erogare al personale tenendo conto dei collocamenti a riposo programmati nonchè di altre prevedibili cause di cessazione dal servizio;

b) assicurano che il monte complessivo degli emolumenti del personale, calcolato ai sensi della lettera precedente, non superi il limite del 90 per cento del Fondo di finanziamento ordinario (FFO). Il periodo di

tre anni per il giudizio di conferma dei ricercatori universitari di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 è ridotto ad un anno limitatamente a coloro i quali non hanno maturato il triennio alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) nel caso di verifica positiva, determinano l'eventuale piano delle assunzioni riferibili all'anno successivo, calcolando il costo dell'unità di personale secondo valori medi stabiliti uniformemente per il sistema universitario dal MIUR e dal MEF in relazione alle diverse figure;

d) stabiliscono, sulla base della prudenza gestionale, la quota di personale sostenibile con risorse di Ateneo provenienti da soggetti terzi, pubblici o privati, impegnandosi comunque all'assunzione in proprio dei relativi oneri, attraverso il prioritario utilizzo delle risorse rese disponibili a seguito del collocamento a riposo del personale in servizio, al cessare, per qualunque motivo, dell'apporto di tali soggetti terzi. Gli importi specifici per l'istituzione di posti di ruolo provenienti da terzi sono imputati ad un apposito capitolo delle entrate dell'Ateneo ed i ruoli da essi coperti sono appositamente individuati nella Banca dati di cui al comma 12-*nonies*.

12-*sexies*. I programmi delle Università di cui al comma 12-*quater* sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai soli fini della coerenza con gli obiettivi individuati con il decreto di cui al comma 12-*ter* e periodicamente monitorati. Per il primo triennio sul raggiungimento degli obiettivi stessi il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario esprime il proprio parere. I parametri e i criteri per la valutazione dei risultati sono individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, d'intesa con la Conferenza dei Rettori delle università italiane. In mancanza dell'intesa si provvede con decreto del Presidente del Consiglio, previa delibera del Consiglio dei Ministri. Le valutazioni dei risultati sono rese pubbliche e periodicamente comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze. Sui risultati della valutazione il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, riferisce al termine di ciascun triennio, con apposita relazione, al Parlamento.

12-*septies*. Al termine di ciascun triennio di valutazione a decorrere dalla data della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, riferisce al Parlamento anche in relazione ai nuovi criteri di finanziamento e di programmazione previsti dalla legge stessa, con riferimento alla verifica dei risultati dei servizi e dei processi formativi ed a quelli dell'attività di ricerca anche al fine di apportare al vigente sistema di valutazione delle università le opportune rettifiche ed integrazioni.

12-*octies*. Le Università statali non possono procedere alla attivazione di procedure concorsuali quando abbiano raggiunto o superato il limite del 90 per cento sul FFO per le spese per il personale di ruolo; in tali casi, le risorse finanziarie liberate per i collocamenti a riposo sono da esse prio-

ritariamente destinate ad abbassare o a ripianare il rapporto fra spese per il personale di ruolo e FFO.

*12-nonies.* Ciascuna università statale cura l'aggiornamento di una banca dati del personale, secondo modalità determinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale banca dati contiene le informazioni relative alla posizione lavorativa e ai costi del personale di ruolo. Il mancato aggiornamento della banca dati inibisce alle università inadempienti l'attivazione di ogni procedura concorsuale destinata al reclutamento di personale di ruolo docente e non docente.

*12-decies.* Per la compiuta realizzazione delle iniziative e degli obiettivi operativi previsti dalle disposizioni del presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca può avvalersi di personale amministrativo qualificato, fino ad un massimo di dieci unità, mediante la stipula di contratti di diritto privato. L'importo dei relativi compensi è determinato con decreto del Ministro stesso, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sul fondo di finanziamento ordinario delle Università.

*12-undecies.* Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati ulteriori criteri e parametri di sistema per il pieno conseguimento degli obiettivi di cui al comma *12-bis*, in termini di qualità ed efficienza dei servizi e del personale universitario».

---

## 16.100/8a

FALOMI

### Respinto

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:*

«*12-bis.* Sono escluse dai programmi triennali del fabbisogno delle Università, le risorse destinate ai percorsi di stabilizzazione che trasformino gradualmente le assunzioni a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica, ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, in assunzioni a tempo indeterminato.

*12-ter.* Allo scopo di finanziare la spesa di cui al comma *12-bis*, è istituito un «Fondo nazionale per il superamento del precariato nelle Università» di 1.000 milioni di euro all'anno. L'accesso al Fondo avviene sulla base di un Piano nazionale predisposto dal Ministro della Funzione Pubblica di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica, sentito il CUN e la Conferenza dei Rettori.

Le selezioni per le assunzioni a tempo indeterminato saranno effettuate con concorso pubblico. Il servizio prestato presso i sopramenzionati enti e Amministrazioni dovrà essere valutato ai fini concorsuali. Inoltre per l'anno 2005 deve essere prevista l'entrata in servizio dei vincitori di concorsi già effettuati».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:*

Art. 43-bis. (*Tassazione delle rendite finanziarie*) - 2. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, 600;
- b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 3 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, col modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

Art. 43-quater. (*rimodulazione aliquote Irpef*).

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica dicembre 1986, n. 917, sostituire alla lettera;

- e) il seguente testo: da 70.000 euro a 85.000 euro, 47 per cento.

Successivamente aggiungere, dopo la lettera e):

- f) da 75.000 a 100.000 euro, 48,5 per cento;
- g) oltre 100.000 euro, 50,5 per cento.

Art. 43-quinquies. - (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). - 2. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001. n. 383, sono abrogati.

## **16.100/67**

MODICA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MONTICONE, PAGANO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI

### **Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis, comma 12, sostituire le parole da: «ai fini della coerenza» fino alla fine del comma con le seguenti: «esclusivamente al fine di certificarne la coerenza finanziaria con le risorse disponibili nel bilancio dell'ateneo e con il rispetto del li-*



mite percentuale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

---

**16.100/68**

CICCANTI, TAROLLI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998 n. 25 si applicano altresì alle procedure per l'istituzione delle università non statali contemplate dall'articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

---

**16.100/69**

EUFEMI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 255, si applicano altresì alle procedure per l'istituzione delle università non statali contemplate dall'articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

---

**16.100/70**

CICCANTI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis, dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 255, si applicano altresì alle procedure per l'istituzione delle università non statali contemplate dall'articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

---

**16.100/71**

VIZZINI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 255, si applicano altresì alle procedure per l'istituzione delle università non statali contemplate dall'articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

---

**16.100/72**

ALBERTI CASELLATI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 255, si applicano altresì alle procedure per l'istituzione delle università non statali contemplate dall'articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

---

**16.100/73**

MODICA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MONTICONE, PAGANO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, BATTAFARANO

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono premesse le seguenti parole: "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 12, della legge 19 ottobre 1999, n. 370».

---

**16.100/74**

COMINCIOLI, FERRARA

**Ritirato**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis, dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma:*

«12-bis. Per consentire all'Istituto superiore della sanità di fare fronte ai compiti inerenti il coordinamento delle attività di ricerca per la tutela della salute pubblica, la sorveglianza dei fattori critici che incidono sulla salute dei cittadini, nonché la gestione dei registri nazionali, è autorizzata in deroga l'assunzione di personale a tempo indeterminato nell'ambito della propria dotazione».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 10.000;

2006: - 10.000;

2007: - 10.000.

**16.100/75**

MACONI, PIZZINATO, BARATELLA, CHIUSOLI, GARRAFFA

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 255, si applicano altresì alle procedure per l'istituzione delle università non statali contemplate dall'articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

**16.100/76**

TREU

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. All'articolo 74 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165, per il finanziamento dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle altre amministrazioni pubbliche, sono stabilite in 100 milioni di euro per l'anno 2005"».

*Conseguentemente all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «600 milioni».*

**16.100/77**

DALLA CHIESA, CAMBURSANO

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. All'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è così sostituito:

"1. Al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere nonché al coniuge e ai figli dello stesso personale ucciso in tali circostanze nonché ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è assicurata, a decorrere dal 1° gennaio del 1969 l'applicazione dei benefici previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Al personale di cui al comma 1 è equiparato il personale che, nell'adempimento del dovere, e al di fuori dei casi di conflitto violento, abbia riportato ferite o sia deceduto al fine di salvare la vita ad altra persona"».

*Alla tabella A, rubrica Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 2.500;

2006: - 2.500;

2007: - 2.500.

**16.100/78**

MAGNALBÒ, BONGIORNO

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16-bis, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis, All'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo è inserito il seguente periodo: "Il personale dirigenziale in mobilità temporanea è collocato in aspettativa senza assegni"».

**16.100/79**

MAGNALBÒ, BONGIORNO, CURTO

**Ritirato**

*All'emendamento 16.100, dopo l'articolo 16-bis, è aggiunto il seguente:*

«16-ter. (Procedure di affidamento di incarichi di collaborazione ai pubblici dipendenti) – 1. All'articolo 53, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e parole: "nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza", sono soppresse.

2. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunta la seguente lettera: «g) gli incarichi di collaborazione conferiti da amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, diverse da quella di appartenenza.

3. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 8 è soppresso».

**16.100/80**

CORTIANA, RIPAMONTI

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, sopprimere le parole da: «all'articolo 18 apportare le seguenti modifiche» fino alla fine del paragrafo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma I dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

**16.100/81**

ACCIARINI, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, sopprimere tutte le modifiche all'articolo 18.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 35-quater, aggiungere i seguenti:*

«Art. 35-quater. 1. - (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni) – 1. L'articolo e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

«Art. 35-quater. 2. - (Revisione aliquote sui prodotti alcolici) – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui».

**16.100/82**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, sostituire dalle parole: «all'articolo 18 apportare le seguenti modifiche» fino alle altre: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica adotta ogni idonea misura per assicurare, il rispetto dei predetti limiti», con le seguenti:*

**Art. 18.**

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Nel settembre 2005 verranno immessi in ruolo 70.000 docenti precari. A tal fine viene autorizzata la spesa di 250 milioni di euro».

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Ai fini dell'integrazione degli alunni stranieri sono previsti corsi di formazione per il personale docente sugli aspetti sociali, didattici e pedagogici relativi all'inserimento dei predetti alunni. È assicurata inoltre la presenza nell'organico della scuola di un numero di mediatori culturali rapportato all'entità della presenza di alunni stranieri e comunque non inferiore ad uno per ogni istituto scolastico».

*Conseguentemente gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del Bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 2005, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.*

### **16.100/83**

SODANO Tommaso, MALABARBA

#### **Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 18, sopprimere le parole da: «al comma 3, dopo» fino a: «del predetto obiettivo».*

*Conseguentemente:*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16 comma 1 le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti «e nel comma 1 dell'articolo 45 nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3 comma 144 lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

3. All'articolo 12 comma 1 lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

4. All'A.S 3223, articolo 43, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

### 16.100/84

SODANO Tommaso, MALABARBA

#### Respinto

*All'emendamento 16.100, all'articolo 18, sopprimere la parola: «non». Conseguentemente sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente:*

1. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

2. La lettera b), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

3. All'A.S 3223, articolo 43, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

4. All'A.S 3223, articolo 43, tabella C, sopprimere tutti gli importi relativi all'accantonamento di parte corrente.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

### 16.100/85

EUFEMI, TAROLLI

#### Ritirato

*All'emendamento 16.100, all'articolo 18, comma 3-bis, le parole: «non può superare l'importo di 766 milioni di euro per l'anno 2005 e di 565 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006» sono sostituite dalle*



*seguenti*: «non può superare l'importo di 866 milioni di euro per l'anno 2005 e di 765 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006».

*Conseguentemente, alla tabella C, rubrica*: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce*: Legge n. 67 del 1987: rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, *apportare le seguenti variazioni*:

2005: - 100.000;

2006: - 200.000;

2007: - 200.000.

---

### **16.100/86**

ASCIUTTI, FERRARA

#### **Ritirato**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 18, aggiungere, in fine, il seguente comma*:

«3-ter. Al comma 94 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 7-ter è sostituito dal seguente:

"7-ter. Gli alunni iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche"».

---

### **16.100/87**

ASCIUTTI, FERRARA

#### **Ritirato**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 18, aggiungere, in fine, il seguente comma*:

«3-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dall'anno 2005 è confermata la spesa di 103,291 milioni di euro. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2005-2007 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente, fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005».

---

**16.100/88**

BATTAFARANO, STANISCI, PIATTI, MURINEDDU, DI SIENA, BASSO, FLAMMIA, VICINI, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, IOVENE, ROTONDO

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 35-quater, inserire il seguente:*

**«Art. 35-quater.1**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 106 milioni di euro annui».

**16.100/89**

DE PETRIS

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 21-bis, sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, apportare le seguenti variazioni:*

Ministero degli affari esteri:

2005: - 35.000;

2006: - 35.000;

2007: - 35.000.

Ministero dell'interno:

2005: - 35.000;

2006: - 35.000;

2007: - 35.000.

**16.100/90**

SODANO Tommaso, MALABARBA

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 21-bis, sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente,*

1. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

2. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

3. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

4. All'A.S. 3223, articolo 43, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

5. All'A.S. 3223, articolo 43, tabella C, sopprimere tutti gli importi relativi all'accantonamento di parte corrente.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

**16.100/91**

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 21-bis, aggiungere il seguente comma:*

«3. All'articolo 74 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le somme di cui al comma precedente sono destinate anche al funzionamento dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2000"».

**16.100/92**

VITALI, CADDEO

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 21-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 74 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le somme di cui al comma precedente sono destinate anche al funzionamento dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2000"».

---

**16.100/93**

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 21-bis, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

«2-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tali requisiti devono comunque garantire la restituzione del capitale conferito dai lavoratori, con un tasso minimo di rendimento certo ed una quota variabile a seconda della tipologia di investimento prescelto"».

---

**16.100/94**

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 21-bis, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

«2-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Negli organi di amministrazione dei fondi pensione previsti al comma 1, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale sono presenti in misura non inferiore a un terzo dei componenti».

---

**16.100/95**

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 21-bis, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

«2-bis. Dopo l'articolo 14-*quater* del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 14, è inserito il seguente:

"Art. 14-*quinquies*. - (*Esenzione fiscale del rendimento del trattamento di fine rapporto*). - 1. Il rendimento delle quote di trattamento di fine rapporto conferite dai lavoratori iscritti al fondo non è comunque soggetto ad imposizione fiscale».

*Conseguentemente, all'articolo 35-*quater*, dopo il comma 8 è inserito il seguente:*

«8-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole "Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato" sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 1,75 per ettolitro e per grado-Plato";
- b) le parole: "Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro" sono sostituite dalle seguenti: "Prodotti alcolici intermedi: euro 65 per ettolitro";
- c) le parole: "Alcole etilico; euro 707 per ettolitro anidro" sono sostituite dalle seguenti: "Alcole etilico: euro 800 per ettolitro anidro"».

**16.100/96**

BARELLI, FERRARA, PIZZINATO

**Ritirato**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 35-bis, comma 2, sostituire le parole: «in misura non superiore» con le seguenti: «in misura pari».*

**16.100/97**

IOVENE, PIZZINATO

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 35-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«7-bis. Al fine di consentire agli enti di promozione sportiva di svolgere i propri compiti istituzionali sono destinati 10 milioni di euro per il

potenziamento e finanziamento dei programmi relativi allo sport sociale per l'anno 2005».

*Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «450 milioni di euro annui, inserire le seguenti: «, di cui 10 milioni di euro in favore degli enti di promozione sportiva di cui al comma 7-bis,».*

---

**16.100/98**

LEGNINI

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 35-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e del contributo straordinario, per un ammontare di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, a favore del Comune di Pescara per l'avvio delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo del 2009».*

---

**16.100/99**

SODANO Tommaso, MALABARBA

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 35-bis, sopprimere i commi 3 e 5.*

*Conseguentemente,*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16 comma 1 le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti «e nel comma 1 dell'articolo 45 nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3 comma 144 lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

---

**16.100/100**

BARELLI, FERRARA

**Ritirato**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 35-bis, sopprimere l'ultimo periodo del comma 3.*

---

**16.100/101**

TAROLLI, CICCANTI

**Ritirato**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 35-bis, sostituire i commi 6 e 7 con il seguente:*

«6. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono stabilite le nuove modalità di distribuzione delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, da adottarsi nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, secondo principi di:

a) ampliamento con nuovi punti di accettazione di scommesse tenendo in considerazione l'armonizzazione delle modalità di commercializzazione a quella dei concorsi pronostici con i concessionari attuali derivanti dall'applicazione del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) sicurezza e trasparenza del gioco nonché tutela della buona fede dei concessionari;

c) salvaguardia dei diritti derivanti dall'applicazione del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e successive modificazioni ed integrazioni».

*Conseguentemente, all'articolo 35-ter, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di assicurare la tutela della fede pubblica e per un più efficace contrasto al gioco illecito e illegale il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato adotta i provvedimenti necessari per una maggiore diffusione del gioco con partecipazione a distanza tenendo in particolare considerazione allo sviluppo di una maggiore distribuzione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi. su eventi delle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, da adottarsi nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale».

*Sopprimere il comma 2.*

---

**16.100/102**

TAROLLI, CICCANTI

**Ritirato**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 35-bis, sostituire i commi 6 e 7 con il seguente:*

«6. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono stabilite le nuove modalità di distribuzione delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, da adottarsi nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, secondo principi di:

a) ampliamento con nuovi punti di accettazione di scommesse tenendo in considerazione l'armonizzazione delle modalità di commercializzazione a quella dei concorsi pronostici con i concessionari attuali derivanti dall'applicazione del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) sicurezza e trasparenza del gioco nonché tutela della buona fede dei concessionari;

c) salvaguardia dei diritti derivanti dall'applicazione del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e successive modificazioni ed integrazioni».

**16.100/103**

IOVENE, PIZZINATO

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 35-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«7-bis. Al fine di consentire agli enti di promozione sportiva di svolgere i propri compiti istituzionali sono destinati 10 milioni di euro per il potenziamento e finanziamento dei programmi relativi allo sport sociale per l'anno 2005».

*Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 10.000;

2006: – 10.000;

2007: – 10.000.



**16.100/104**

CAMBURSANO

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 35-bis, dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. La scadenza del piano di rientro del debito di cui all'articolo 28, comma 3, legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, presentato dal Comune di Torino interessato alle Olimpiadi Invernali 2006, è posticipata di due anni ed i mutui contratti da detto Ente locale per il finanziamento delle opere pubbliche connesse all'evento olimpico non finanziate dalla legge n. 28 del 9 ottobre 2000 sono esclusi, ai fini del suddetto piano, dall'ammontare dell'indebitamento».

*Conseguentemente all'articolo 43, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, entro il limite del 5 per cento.*

**16.100/105**

TAROLLI, CICCANTI

**Ritirato**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 35-ter, sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Al fine di assicurare la tutela della fede pubblica e per un più efficace contrasto al gioco illecito e illegale il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di stato adotta i provvedimenti necessari per una maggiore diffusione del gioco con partecipazione a distanza tenendo in particolare considerazione allo sviluppo di una maggiore distribuzione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, su eventi delle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, da adottarsi nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale».

*Sopprimere il comma 2.*

**16.100/106**

COMINCIOLI, FERRARA

**Ritirato**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 35-ter, aggiungere i seguenti commi:*

5-bis. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni è apportata la seguente modifica:

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Gli apparecchi elettromeccanici riproducenti giochi di pesca verticale e orizzontale di abilità, possono distribuire premi che consistono in prodotti di piccola oggettistica il cui valore complessivo non è superiore a venti volte il costo della partita. In ogni caso, il valore del costo della partita non può superare il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro. Rimangono ferme le sanzioni penali previste per il giochi d'azzardo.

5-ter.. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni è apportata la seguente modifica:

*dopo l'articolo 22, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 22-bis.**

1. È istituito, presso il Ministero dell'economia e finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato – il registro dei gestori di apparecchi meccanici, automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità che possono consentire vincite di qualsiasi natura.

2. Hanno l'obbligo di iscriversi al registro di cui al comma 1, coloro che esercitano una attività organizzata diretta alla distribuzione e all'installazione, presso pubblici esercizi e circoli privati autorizzati, di apparecchi meccanici, automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità.

3. L'iscrizione al registro dei gestori è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato competente per territorio;

non trovarsi nelle condizioni ostative di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773 e successive modificazioni, nè in quelle previste dall'articolo 10 della legge n.575 del 1965 e successive modificazioni;

possedere, alla data di richiesta di iscrizione, un numero di apparecchi di intrattenimento ed un volume di affari, casi come successivamente stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di stato, di concerto con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

4. Dal 1° marzo 2005, il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, rilascia il nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma sei e sette del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,

identificando, negli estremi del nulla osta, il nome e il numero identificativo del gestore iscritto al registro di cui al comma 1.

5. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato - è dettata la disciplina di attuazione del presente articolo.

#### **Art. 22-ter.**

1. All'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvata con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 6: sostituire le parole: "o da gioco di abilità" con le seguenti: "ancorché prevalentemente aleatori", dopo le parole: "moneta metallica", sopprimere le parole: "nei quali gli elementi di abilità a trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio"».

#### **16.100/107**

COMINCIOLI, FERRARA

#### **Ritirato**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 35-ter, aggiungere il seguente comma:*

«5-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 10, al numero 6) le parole: "dei giorni di abilità" sono soppresse;

b) nell'articolo 19, al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:

f) operazioni di cui all'articolo 74, comma 6-bis, per le quali l'imposta è compresa nel prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326;

c) all'articolo 74, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Per le operazioni relative all'esercizio degli apparecchi e congegni collegati in rete che distribuiscono vincite in denaro ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni, l'imposta è compresa nel prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Relativamente alle operazioni predette, il contribuente è esonerato dagli obblighi di fatturazione e registrazione, fermo restando l'obbligo di fatturazione e registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate,

l'obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal presente decreto».

### **16.100/108**

SALERNO, CURTO

#### **Ritirato**

*All'emendamento 16.100, dopo l'articolo 35-ter. aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 35-quater.**

*(Rifinanziamento dei PRUSST e delle STU e finanziamento dell'Osservatorio della condizione abitativa)*

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di promuovere:

la realizzazione di interventi sperimentali per la riqualificazione delle infrastrutture, del tessuto economico-produttivo-occupazionale, nonché il recupero e le caratteristiche ambientali dei comuni e degli ambiti urbani a forte degrado socio-territoriale;

la prosecuzione degli studi di fattibilità volti a delineare i contenuti tecnico-territoriali ed economico-finanziari dei programmi di trasformazione urbana;

l'attivazione dell'Osservatorio nazionale della condizione abitativa:

*a)* appositi programmi per la riqualificazione e trasformazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio, avvalendosi anche dei finanziamenti di altri soggetti pubblici e privati singolarmente o riuniti in consorzio o associati tra loro. Al finanziamento statale del programma di cui alla presente lettera è destinato l'importo di euro 350 milioni, alla cui copertura finanziaria si provvede con le risorse residuali previste dall'articolo, comma 3, della legge 8 febbraio 2001;

*b)* destina alla realizzazione dell'Osservatorio Nazionale della condizione abitativa l'importo riveniente dall'applicazione, relativamente alle risorse attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n.133, di cui all'articolo 6, comma 4, della stessa legge 8 febbraio 2001, n. 21.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, entro 90 giorni dall'intesa, definisce con proprio decreto gli indirizzi ed i contenuti dei programmi indicati alle precedenti lettere a) e b), nonché le modalità di attribuzione e di erogazione dei finanziamenti,

applicando le procedure previste dall'articolo 18, comma 2, della legge 30 aprile 1999 n. 136».

---

**16.100/109**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, sopprimere l'articolo 35-quater.*

*Conseguentemente gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del Bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2005, e relative proiezioni per gli esercizi successivi sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge*

---

**16.100/110**

SODANO Tommaso, MALABARBA

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 35-quater sopprimere i commi 1, 2, 3, 5 e 6.*

*Conseguentemente,*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16 comma 1 le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti «e nel comma 1 dell'articolo 45 nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3 comma 144 lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva

del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. All'articolo 12 comma 1 lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

5. All'A.S 3223, articolo 43, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

6. È soppresso il comma 4 dell'articolo 35 A.S 3223.

7. All'A.S 3223, articolo 43, tabella C, sopprimere tutti gli importi relativi all'accantonamento di parte corrente.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

## 16.100/111

PASSIGLI

### Respinto

*All'emendamento 16.100, all'articolo 35-quater comma 2, dopo le parole: «settore universitario» aggiungere le seguenti: «e della ricerca scientifica».*

*Conseguentemente, all'articolo 43, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 100.000;

2006: - 100.000;

2007: - 100.000.

---

**16.100/112**

PASSIGLI

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 35-quater comma 2, dopo le parole: «settore universitario» aggiungere le seguenti: «nonché quello dei beni e attività culturali».*

*Conseguentemente, all'articolo 43, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 100.000;

2006: – 100.000;

2007: – 100.000.

**16.100/113**

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 35-quater, sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

**16.100/114**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 35-quater, sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente, il comma 1 dell'articolo 13 ed il comma 1 dell'articolo 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.*

**16.100/115**

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, PIZZINATO

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 35-quater, sostituire il comma 4 con i seguenti:*

«4. All'articolo 42, comma 19, sostituire le parole: "del 10 per cento" con le seguenti: "del 12,5 per cento";

4-bis. All'articolo 43, alla tabella C, rubrica: *Ministero dell'economia e delle finanze*, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate – capp. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 50.000;

2006: – 50.000;

2007: – 50.000.

**16.100/116**

PASSIGLI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 35-quater, sopprimere il comma 5.*

**16.100/117**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 35-quater, al comma 6, sostituire le parole: «con decreto non avente natura regolamentare del Ministro*



dell'economia e delle finanze» *con le seguenti*: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti».

---

### **16.100/118**

PASSIGLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 35-quater, al comma 7, sostituire: «99» con: 100».*

---

### **16.100/119**

GRILLO

#### **Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 35-quater, sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari ad almeno 24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

Le predette maggiori entrate sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e destinate, quanto a 16,5 milioni di euro, alla copertura delle spese di funzionamento della struttura tecnica di missione, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *a*) del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e quanto alla differenza, all'avvio di un processo di omogeneizzazione dei trattamenti economici del personale di ruolo, anche dirigenziale, in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'assegnazione, in termini di competenza e di cassa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti degli stanziamenti di cui al presente comma».

---

**16.100/120**

SALERNO, CURTO

**Ritirato**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 35-quater, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 4, lettera c) , del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2005».

*Conseguentemente, all'articolo 43, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3894), apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 10.000.

---

**16.100/121**

EUFEMI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 35-quater, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Alla fine del periodo del comma 1, lettera i) dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, aggiungere le parole: "tra gli immobili destinati allo svolgimento delle attività culturali sono compresi gli immobili di proprietà del CNR"».

---

**16.100/8d**

FALOMI

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, sostituire l'articolo 38-bis, con il seguente:*

«Art. 38-bis: 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma I e 2 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro».

---

**16.100/122**

EUFEMI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 38-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: «personale addetto alla ricerca e allo sviluppo», aggiungere le seguenti: «per prestazioni di attività di ricerca esterna da parte di enti di ricerca e università».*

---

**16.100/123**

MODICA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MONTICONE, PAGANO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, BATTAFARANO

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 38-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: «personale addetto alla ricerca e allo sviluppo», aggiungere le seguenti: «o comunque in possesso del dottorato di ricerca».*

*Consequentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 1.000;

2006: - 1.000;

2007: - 1.000.

**16.100/124**

SODANO Tommaso, MALABARBA

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 38-bis, comma 1, sostituire le lettere b), e c) con le seguenti:*

*b) all'articolo 3, comma 144, lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5», sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5»;*

*b-bis) all'articolo 3, comma 144, lettera c) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: «determinazione della base imponibili», aggiungere le altre: «, al netto dei contributi sociali.»;*

*b-ter) all'articolo 3, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) la determinazione della base imponibile per gli Enti locali e le Amministrazioni pubbliche si intende al netto dei contributi sociali»;*

*b-quater) all'articolo 3, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo la lettera g), inserire la seguente: «g-bis) riduzione del 20 per cento dell'aliquota base della imposta per le imprese che occupano fino a 45 dipendenti di cui almeno l'80 per cento assunto con contratto di lavoro*

a tempo indeterminato, le quali non abbiano ridotto il numero dei dipendenti negli ultimi 3 anni e che si impegnano a mantenere almeno lo stesso livello occupazionale per il quinquennio successivo»;

c) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45», sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

*Conseguentemente,*

1. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

2. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

3. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

4. All'A.S 3223, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

5. All'A.S 3223, tabella C, sopprimere tutti gli importi relativi all'accantonamento di parte corrente.

---

## **16.100/125**

TAROLLI, CICCANTI

### **Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 38-bis, comma 1, lettera c), primo periodo, sesto rigo, le parole: «e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera b) numeri 9) e 14) del codice civile» sono soppresse.*

---

**16.100/126**

TAROLLI, CICCANTI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 38-bis, comma 1, lettera c), ottava riga, sopprimere il secondo periodo dalla parole: «Rilevano» fino a: «successivi».*

---

**16.100/127**

CICCANTI, TAROLLI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 38-bis, comma 1, lettera c), all'articolo 4-quinquies sostituire le parole: «l'importo deducibile determinato ai sensi del comma 4-quater è raddoppiato» con le seguenti: «l'importo deducibile determinato ai sensi del comma 4-quater è raddoppiato nelle aree ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato, ed è quadruplicato nelle aree ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato».*

---

**16.100/128**

EUFEMI, TAROLLI

**Ritirato**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 38-bis, comma 1, lettera c) dopo il comma 4-quinquies, è aggiunto il seguente:*

«4-sexies. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento con le seguenti: a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005 l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento e la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa, annotati nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale».

*Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce, legge n. 67 del 1987: rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416. recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria modificare gli importi come segue:*

2006: - 265.000;  
2007: - 265.000.

---

**16.100/129**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 38-bis dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per le imprese con volume d'affari non superiore a 160.000 euro annui la base imponibile per il calcolo dell'IRAP è diminuita del 10 per cento».

*Conseguentemente all'articolo 43, alla tabella C richiamata Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, - articolo 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 200.000;  
2006: - 200.000;  
2007: - 200.000.

---

**16.100/130**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 38-bis dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per le imprese con volume d'affari non superiore a 160.000 euro annui la base imponibile per il calcolo dell'IRAP è diminuita del 5 per cento».

*Conseguentemente all'articolo 43, alla tabella C richiamata Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, - articolo 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 100.000;  
2006: - 100.000;  
2007: - 100.000.

---

**16.100/131**

CICCANTI, TAROLLI

**Ritirato**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 38-bis sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 2004, ad eccezione del nuovo comma 4-*quinqüies*, che si applica a decorrere dal periodo d'imposta in cui interviene l'approvazione da parte della Commissione europea».

**16.100/132**

MODICA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MONTICONE, PAGANO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, BATTAFARANO

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 38-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al personale docente e ricercatore delle università e degli enti pubblici di ricerca, nonché le titolari di contratti e assegni di ricerca, si applica la disciplina introdotta dal comma 1, lettera a)».

*Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 1° marzo 1997, n. 59: - articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 100.000;

2006: - 100.000;

2007: - 100.000.

**16.100/133**

MODICA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MONTICONE, PAGANO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, BATTAFARANO

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 38-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Sono comunque esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive le università e gli enti pubblici di ricerca».

*Conseguentemente*, dopo l'articolo 35-*quater* inserire il seguente:

**«Art. 35-*quater*.1**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

---

**16.100/134**

MODICA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MONTICONE, PAGANO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, BATTAFARANO

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 38-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Per le università e gli enti pubblici di ricerca l'imposta regionale sulle attività produttive è ridotta del cinquanta per cento».

*Conseguentemente*, dopo l'articolo 35-*quater* inserire il seguente:

**«Art. 35-*quater*.1**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

---



**16.100/135**

PASQUINI, CADDEO, TURCI, BRUNALE, BONAVITA

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 38-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Nell'articolo 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

«4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;  
b) euro 7.500 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.834,91;

c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non euro 180.909,91;

d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 180.984,91».

*Conseguentemente,*

a) all'articolo 42 comma 19, sostituire le parole: «del 10 per cento» con le seguenti: «del 12,5 per cento».

b) dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente: «articolo 42-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni) - L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

c) *Conseguentemente all'articolo 43 alla Tabella C rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - articolo 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate capp. 3890), apportare le seguenti variazioni.*

2005: - 50.000;

2006: - 50.000;

2007: - 50.000.

**16.100/136**

MORO

**Ritirato**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 38-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

"4-bis Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), del decreto legislativo sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;  
b) euro 7.500 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.859,91;

c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.859,91 ma non euro 180.959,91;

d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 180.959,91 ma non euro 181.059,91».

*Conseguentemente, ridurre gli stanziamenti della Tabella C uniformemente nella misura del 3 per cento.*

---

### **16.100/137**

MORO

#### **Ritirato**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 38-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, al comma 4-bis. 1 le parole "euro 2.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 4.000"».

*Conseguentemente, ridurre gli stanziamenti della Tabella C uniformemente nella misura del 3 per cento.*

---

### **16.100/138**

MAGNALBÒ, CURTO

#### **Ritirato**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 38-bis, è aggiunto il seguente articolo:*

#### **«Art. 38-ter.**

*(Norme in materia di classamento delle unità immobiliari)*

"1. Gli Uffici provinciali dell'agenzia del territorio qualora, nell'attuale quadro di qualificazione degli immobili, verificano categorie e classi tali da determinare un non perequato classamento, o carenze degli immobili, anche per singole zone censuarie, procedono, sentita la Com-

missione censuaria Provinciale, con provvedimento del competente direttore provinciale, alla revisione del classamento e/o all'integrazione del quadro di categorie e classi. Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio di mercato, individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, è aggiornato con provvedimento del direttore dell'agenzia del territorio, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità di cui al comma 8. Avverso il provvedimento direttoriale può essere proposto reclamo entro il termine di sessanta giorni alla Commissione Censuaria provinciale. Le rendite catastali attribuite a seguito della revisione del classamento saranno immediatamente notificate al Comune nel cui territorio insistono gli immobili, ed avranno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'avvenuta notifica.

Gli Uffici provinciali dell'agenzia del territorio registrano nelle proprie banche dati, oltre i dati relativi alle rendite catastali, anche i valori venali degli immobili, censiti nelle categorie speciali e particolari D ed E, nella misura dichiarata dalla parte denunciante ovvero accertata o rettificata dall'ufficio stesso. Detto valore per le unità immobiliari appartenenti alle categorie speciali, viene impiegato come riferimento per tutte le operazioni di fiscalità locale e per il calcolo delle relative imposte».

### **16.100/139**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

#### **Respinto**

*All'emendamento 16.100 sostituire l'art. 38-ter con il seguente:*

«Art. 38-ter. *-(Riforma dell'Ire e sostegno del reddito).* - 1. Ai fini della restituzione del drenaggio fiscale in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo e a stabilire i conseguenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito.

2. All'articolo 13, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per carichi di famiglia in fondo alla lettera *b)* è aggiunto il seguente periodo:

"A decorrere dall'anno 2005 la misura della detrazione è stabilita in 774,69 euro per ciascun figlio a carico, nei seguenti casi:

1) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 41.316.55 euro con un figlio a carico;

2) contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 46.481,12 con due figli a carico;

3) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 51.645,69 euro con tre figli a carico;

4) contribuenti con almeno quattro figli a carico. Per ogni figlio portatore di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 140, la detrazione di cui ai periodi precedenti è aumentata a 1.032,92 euro".

3. Dopo il comma 1-*quater* dell'articolo 13-*bis* del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Testo unico delle imposte sui redditi» è inserito il seguente:

"1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari alle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale".

4. I maggiori oneri stimati derivanti dall'applicazione della precedente disposizione sono pari a 40 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2005.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2005, e per un periodo di tre anni, è dovuto, nelle misure di seguito indicate, un contributo di solidarietà, a valere sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, ivi compresi i trattamenti pensionistici integrativi e complementari che assicurino prestazioni definite di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b*). del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124:

a) per importi mensili netti da 3.000 a 5.732 euro: 0,5 per cento;

b) per importi mensili netti da 5.733 a 7.750 euro: 1,5 per cento;

c) per importi mensili netti superiori a 7.751 euro: 3 per cento;

6. (*Recupero delle detrazioni non godute per incapienza del debito d'imposta*). Al Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto dal Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni è apportata la seguente modificazione:

a) dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

**"13-*bis*.**

*(Recupero delle detrazioni non godute  
per incapienza del debito d'imposta)*

1. Qualora l'importo della detrazione di cui all'articolo 13 risulti superiore al debito d'imposta del contribuente, la differenza tra i due importi costituisce credito d'imposta.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile non è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63, è riportabile nei periodi d'imposta suc-

cessivi, fino al quinto successivo, ed utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del 9 luglio 1997, n. 241.

3. Qualora il credito d'imposta di cui al comma 1 non sia integralmente recuperato ai sensi del comma 2, i soggetti interessati possono chiedere l'erogazione di un contributo in misura equivalente all'importo del credito residuo, a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, previa presentazione di apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attribuzione di cui al comma 3.

5. Per le finalità previste dal comma 3, il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di un importo pari 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005".

7. Fatta salva la completa gratuità dei libri di testo per la scuola elementare, tale gratuità verrà assicurata anche nelle scuole secondarie di primo e secondo grado a tutte le famiglie titolari di redditi fino a 36.151,98 euro adeguati annualmente sulla base della variazione del costo della vita.

8. A decorrere dall'anno 2005 ai genitori di disabili gravissimi che ai dettati di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992. n. 104: e che siano contemporaneamente afflitti da almeno due deficit delle seguenti funzioni della vita umana:

deficit intellettuale grave? che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;

impossibilità di deambulazione;

impossibilità a mantenere il controllo sfinterico;

impossibilità alla assunzione di cibo:

impossibilità a lavarsi;

impossibilità a vestirsi.

È riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio, presso le pubbliche amministrazioni o aziende private, effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

9. Al personale docente della scuola materna, elementare, media inferiore e media superiore è riconosciuta una detrazione forfetaria dall'imposta lorda, di 516,64 euro per le spese sostenute ai fini dell'aggiornamento e della qualificazione professionale. Sono da considerare spese per l'aggiornamento e la qualificazione professionale quelle relative:

a) all'acquisto di libri per finalità didattiche;

b) all'acquisto di materiale informatico e di personal computer;

c) a corsi di aggiornamento e qualificazione professionale, tenuti presso Istituti riconosciuti.

10. Il comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è sostituito dal seguente:

"7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo, finalizzato alla riduzione degli oneri, relativi ai libri di testo effettivamente rimasti a carico per l'attività educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso la scuola dell'obbligo nel limite complessivo 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. L'attribuzione di tale contributo interesserà prioritariamente i redditi familiari fino a 30.000 euro annui. Gli studenti iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche".

11. A decorrere dall'anno 2005 è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro al fine di realizzare la generalizzazione della scuola per l'infanzia, per corrispondere a tutte le domanda di tempo pieno e prolungato, per assicurare la piena gratuità della scuola dell'obbligo, ivi compresi i libri di testo scolastici, a partire dalle famiglie con redditi fino a 30 milioni di euro annui.

12. Ove imprevisti ed eccezionali eventi dovessero causare eventuali incrementi degli importi delle tariffe dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, delle telecomunicazioni e dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, eccedenti il valore dell'inflazione programmata, il maggior ricavo dell'IVA gravante sulle tariffe medesime, dovuto all'aumento della base imponibile, confluisce in un apposito Fondo che alimenterà opportuni interventi da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze volti a ristorare, con misure di defiscalizzazione o di altra natura, le famiglie a basso reddito.

13. Gli incrementi degli importi delle tariffe dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, delle telecomunicazioni e dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore non possono annualmente eccedere il valore dell'inflazione programmata.

14. (*Adeguamento importi familiari*) Al fine di recuperare la perdita del potere d'acquisto, gli importi degli assegni al nucleo familiare indicati nelle tabelle di cui al decreto del Ministero del lavoro 13 maggio 1998, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 125 del 1° giugno 1998, applicativo dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 450, sono incrementati nei limiti di una maggiore spesa annua di 516.457 mila euro per gli anni 2005, 2006 e 2007, con riferimento ai nuclei familiari con figli minori, a quelli con soggetti portatori di *handicap*, ovvero in cui siano presenti componenti inabili e a quelli in cui sia presente più di un figlio. Tali aumenti sono stabiliti con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

15. (*Interventi a sostegno degli anziani*). È istituito presso l'istituto nazionale assicurazioni Spa il "Fondo di garanzia per la copertura assicurativa degli anziani di età superiore a settantacinque anni", di seguito denominato "Fondo" destinato alla tutela contro gli infortuni e le malattie degli anziani ultra settantacinquenni che svolgono attività di volontariato e che partecipano ad attività ricreative e turistiche promosse dalle associazioni di promozione sociale autogestite dagli anziani stessi o dalle organizzazioni non profit che operano a sostegno della popolazione anziana.

16. Il Fondo è alimentato da:

a) un contributo dello Stato, determinato annualmente dalla legge finanziaria, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 il contributo è determinato nell'importo di 25 milioni di euro e va ad incremento della dotazione del Fondo nazionale di cui al periodo precedente;

b) un contributo determinato ai sensi dei commi 2 e 3 sulle polizze infortuni e malattie stipulate dalle imprese autorizzate.

17. Ai fini del contributo di cui alla lettera b) del comma 2, le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per le polizze infortuni e malattie sono tenute a versare annualmente allo Stato con le modalità stabilite dal regolamento, adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, un contributo percentuale dal premio incassato per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni nella misura determinata ai sensi del comma 3.

18. La misura del contributo di cui ai commi 1 e 2 è determinata annualmente, nel limite massimo dello 0,5 per mille, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

19. Le risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 3 sono riassegnate alla spesa e sono iscritte nel fondo di cui al comma 2, lettera a).

20. Nel primo anno di attuazione della presente legge il contributo di cui al comma 3 è stabilito nella misura dello 0,5 per mille dei premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato di ogni impresa di assicurazione di cui al comma 2.

*Conseguentemente gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del Bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2005, e relative proiezioni per gli esercizi successivi sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle*

*spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge».*

---

**16.100/8b**

FALOMI

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, sostituire l'articolo 38-ter con il seguente:*

«Art. 38-ter. 1. Nell'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire alla lettera e) il seguente testo:

e): da 70.000 euro a 85.000 euro, 47 per cento, successivamente aggiungere, dopo la lettera e):

f) da 75.000 a 100.000 euro, 48,5 per cento;

g) oltre 100.000 euro, 50,5 per cento.

---

**16.100/140**

MALABARBA

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 38-ter, sostituire i commi 1, 2, 3 e 5 con i seguenti:*

«1. Il comma 1, dell'articolo 11 del DPR 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

a) esenzione da imposizione fino a un reddito di 8.500 euro;

b) da 8.501 euro fino a 15.500 euro, aliquota del 20 per cento;

c) da 15.501 euro fino a 31.000 euro, aliquota del 29 per cento;

d) da 31.001 euro fino a 69.800 euro, aliquota del 40, 5 per cento;

e) oltre 69.000 euro, aliquota del 47 per cento.

2. Il comma 2, dell'articolo 13 del DPR 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

"2-bis. Se il reddito da lavoro dipendente e/o da assegno pensionistico non supera i 15.500 euro annui, al titolare di detto reddito spetta una detrazione pari al 100 per cento.

2-ter. Se il reddito da lavoro dipendente e/o da assegno pensionistico è compreso tra i 15.501 e i 31.000 euro annui, al titolare di detto reddito spetta una detrazione pari al 70 per cento".

3. Ai titolari di reddito annuo da lavoro dipendente e/o da assegno pensionistico fino a 1.500 euro, l'Agenzia delle Entrate trasferisce un as-



segno annuo pari alla differenza tra il reddito realmente percepito e l'ammontare dei versamenti fiscali complessivi di un reddito di 8.501 euro annui».

*Conseguentemente,*

1. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

2. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

3. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

4. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 16 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

5. La lettera *b)*, comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

6. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

7. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda co-

munque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

8. All'A.S 3223, articolo 43, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

9. È soppresso il comma 4 dell'articolo 35 A.S 3223.

10. All'A.S 3223, articolo 43, tabella C, sopprimere tutti gli importi relativi all'accantonamento di parte corrente.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

### 16.100/141

PASSIGLI

#### Respinto

*All'emendamento 16.100, all'articolo 38-ter, comma 1, lettera a) sopprimere la parola: «effettivamente».*

---

### 16.100/142

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPELLI, RIGHETTI

#### Respinto

*All'emendamento 16.100, all'articolo 38-ter, comma 1, lettera b), punto 1, lettera a) sostituire le parole: «3.200 euro» con le seguenti: «4.000 euro», alla lettera b) le parole: «2.900 euro» con le seguenti: «3.500 euro», al numero 2, lettera a) le parole: «3.450 euro» con le seguenti: «4.500 euro» e alla lettera b) le parole: «3.200 euro» con le seguenti: «3.500 euro» ed, infine, alla lettera c) le parole: «3.700 euro» con le seguenti: «5.000 euro».*

*Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: «100.000 euro» con le seguenti «78.000 euro».*

---

### 16.100/143

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPELLI, RIGHETTI

#### Respinto

*All'emendamento 16.100, all'articolo 38-ter, comma 1, lettera b), punto 1, lettera a) sostituire le parole: «3200 euro» con le seguenti:*

«4000 euro» e alla lettera b) le parole: «2900 euro» con le seguenti: «3500 euro».

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: «100.000 euro» con le seguenti: «78.000 euro».

---

### **16.100/144**

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

#### **Respinto**

All'emendamento 16.100, all'articolo 38-ter, comma 1, lettera b), numero 3), comma 5 sostituire le parole: «1.820 euro, le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana» con le seguenti: «6.000 euro per gli ultrasettacinquenni titolari di reddito inferiore ai 40.000 euro annui».

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: «100.000 euro» con le seguenti «78.000 euro».

---

### **16.100/145**

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

#### **Respinto**

All'emendamento 16.100, all'articolo 38-ter, comma 1, lettera b), numero 3), sopprimere il comma 6.

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: «100.000 euro» con le seguenti «78.000 euro».

---

### **16.100/146**

PASSIGLI

#### **Respinto**

All'emendamento 16.100, all'articolo 38-ter, comma 1, lettera c), al punto 1) dopo le parole: «delle deduzioni» aggiungere le seguenti: «per assicurare la effettiva progressività dell'imposizione».

---

**16.100/147**

MODICA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MONTICONE, PAGANO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 38-ter, comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e aggiungere, in fondo al medesimo comma, i seguente periodi: «Un quinto del contributo di solidarietà è destinato a sostenere la libera ricerca scientifica e tecnologica di valore internazionale svolta presso università o enti pubblici di ricerca. L'utilizzazione di questa quota del contributo di solidarietà è determinata, anche incrementando i fondi per la ricerca già esistenti, con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».*

---

**16.100/148**

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPELLI, RIGHETTI

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 38-ter, comma 2, sostituire le parole: «100.000 euro» con le seguenti: «78.000 euro».*

*Conseguentemente con il maggiore gettito aumentare percentualmente tutti gli importi di cui al comma 1, lettera b), punto 1, lettera a) alla lettera b), al numero 2, lettera a), alla lettera b) ed infine, alla lettera c).*

---

**16.100/149**

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPELLI, RIGHETTI

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 38-ter, comma 4 dopo le parole: «per l'anno 2005,» aggiungere le seguenti: «e per gli anni successivi,».*

*Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: «100.000 euro» con le seguenti: «78.000 euro».*

---

**16.100/150**

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPELLI, RIGHETTI

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 38-ter, comma 2 sostituire le parole: «100.000 euro» con le seguenti: «78.000 euro».*

---

**16.100/151**

FERRARA

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 38-ter, comma 2, aggiungere infine il seguente periodo:*

«Qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi da pensione già assoggettati al contributo di solidarietà di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il contributo previsto dal presente comma, ove dovuto, si applica sulla parte di reddito eccedente i predetti redditi da pensione».

---

**16.100/152**

EUFEMI, COMPAGNA, TAROLLI

**Ritirato**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 38-ter, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. I soggetti che non ritengano di utilizzare i benefici fiscali di cui al presente provvedimento possono con dichiarazione unilaterale rinunciare, avvalendosi delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi in vigore fino al 31 dicembre 2004».

---

**16.100/153**

BATTAGLIA Giovanni, GARRAFFA, MONTALBANO, ROTONDO

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 38-ter, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Agli effetti derivanti dall'attuazione della riforma dell'IRE sui bilanci della regione Sicilia, valutati in 157 milioni di euro nel 2005, 202 nel 2006, 187 nel 2007 e 191 nel 2008, si provvede nell'ambito della definizione dei rapporti finanziari tra Stato e regione Sicilia».

*Agli oneri derivanti, si provvede mediante corrispondenti riduzioni in materia lineare delle dotazioni di cui al comma 1 dell'articolo 35-quater (Interventi vari in materia di entrata e di riduzione di spesa).*

---

**16.100/154**

PASSIGLI

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 38-quater, al comma 3, sostituire le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile» con le seguenti: «Ministro per le attività produttive o suo delegato».*

---

**16.100/155**

CICCANTI, TAROLLI

**Ritirato**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 38-quater, comma 4, lettera a), dopo la parola: «generali», inserire le seguenti: «di concessione dell'intervento e».*

---

**16.100/156**

SODANO Tommaso, MALABARBA

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 38-quater, comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «non superiore alla 0,75 per cento».*

Conseguentemente,

1. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

2. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

3. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

4. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 16 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

---

### **16.100/157**

SODANO TOMMASO, MALABARBA

#### **Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 38-quater, comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «non inferiore a dieci anni».*

Conseguentemente,

1. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

2. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

3. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

4. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 16 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

---

### **16.100/158**

SODANO TOMMASO, MALABARBA

#### **Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 38-quater, comma 4, lettera e), sostituire le parole da: «si applicano» fino alla fine delle lettera e) con le altre: «non si applicano a programmi di investimento già in corso o per i quali è stato già espresso parere positivo».*

Conseguentemente,

1. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva

del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

2. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

3. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

4. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 16 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

---

**16.100/159**

CICCANTI, TAROLLI

**Ritirato**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 38-quater, comma 4, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «e comunque previo parere conforme del soggetto responsabili dell'istruttoria».*

---

**16.100/160**

PASSIGLI

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 38-quater, comma 5, sostituire la parola: «singoli» con le seguenti: «alla ripartizione degli».*

---

**16.100/161**

PASSIGLI

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 38-quater, comma 5, dopo le parole: «di mezzi propri», sostituire la parola: «e» con la seguente: «o».*

---

**16.100/162**

PASSIGLI

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 38-quater, al comma 6, alla fine del primo periodo aggiungere le parole: «in maniera differenziata*



tra i diversi settori di attività economica applicando i tassi più bassi alle imprese attive nei settori innovativi alle imprese operanti nelle aree sotto utilizzate del Sud Italia».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente: «Art. 42-bis. - 1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata».*

---

### **16.100/163**

PASSIGLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 38-quater, al comma 7, sopprimere la parola: «obbligo di».*

---

### **16.100/164**

SODANO TOMMASO, MALABARBA

#### **Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 38-quater, comma 7, al primo periodo, sostituire la parola: «può» con l'altra: «deve» e dopo le parole: «dello Stato» aggiungere le altre: «che deve rivalersi, secondo le modalità di legge, nei confronti dell'impresa inadempiente».*

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo e conseguentemente:*

1. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

2. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

3. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

4. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 16 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

---

### **16.100/165**

PASSIGLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 38-quater, al comma 7, sostituire le parole: «può essere» con: «è».*

---

### **16.100/166**

PASSIGLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 38-quater, al comma 8, alla fine del periodo aggiungere il seguente: «Tale rimborso include tutte le spese di istruttoria che possono essere reclamate dalla Cassa Depositi e Prestiti o dagli istituti incaricati dell'istruttoria delle singole richieste».*

---

### **16.100/167**

SODANO Tommaso, MALABARBA

#### **Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 38-quater, al comma 9, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: «A detti oneri si provvede mediante la soppressione degli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383».*

---

**16.100/167a**

FERRARA

**Ritirato**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 38-quater, al comma 9, le parole: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008» e le parole: «alla quota relativa all'anno 2007 e all'onere decorrente dal 2008», sono sostituite dalle seguenti: «alla quota relativa agli anni 2007 e 2008 e all'onere decorrente dal 2009».*

---

**16.100/168**

CASTAGNETTI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 38-quater, aggiungere il seguente comma:*

«Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia per il rimborso del capitale e degli interessi maturati su una o più linee di credito attivate, nel limite di 60 milioni di euro, dalla Società Sincrotone di Trieste SpA con la Banca europea degli investimenti per la realizzazione del progetto di laser a elettroni liberi. Agli eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione alla apposita unità previsionale 3.2.4.2 (garanzia dello Stato), iscritta nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e "corrispondenti" unità revisionali per gli esercizi successivi».

---

**16.100/169**

PEDRIZZI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 38-quater, aggiungere il seguente comma:*

«10. Alla fine del periodo del comma 1, lettera i) dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 aggiungere le parole: «Tra gli immobili destinati allo svolgimento delle attività culturali sono compresi gli immobili destinati ai compiti istituzionali del CNR».

---

**16.100/169a**

FERRARA

**Ritirato**

*All'emendamento 16.100, dopo l'articolo 38-quater introdurre il seguente:*

**«Art. ...**

1. Al fine di favorire lo sviluppo del mercato del credito nelle aree sottoutilizzate quindi, l'effetto degli incentivi sulla competitività del sistema produttivo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la concessione delle agevolazioni per investimenti in attività produttive disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 e dell'articolo 2, comma 203, lettere *d*), *e*) e *f*) della legge 2 dicembre 1996, n. 662, è attribuita secondo i seguenti principi:

*a*) il contributo in conto capitale è inferiore o uguale al finanziamento con capitale di credito, composto, per pari importo, da un finanziamento pubblico agevolato e da un finanziamento bancario ordinario a tasso di mercato;

*b*) il rimborso del finanziamento inizia dall'anno successivo alla concessione definitiva dell'intervento agevolativo, secondo un piano pluriennale di rientro da ultimare comunque nel secondo quinquennio successivo alla concessione provvisoria;

*c*) il tasso di interesse da applicare al finanziamento pubblico agevolato non è inferiore allo 0,50 per cento annuo;

*d*) è previsto l'impegno creditizio dei soggetti che valutano positivamente le istanze di ammissione agli incentivi e curano il rimborso unitario del finanziamento pubblico e ordinario;

*e*) gli indicatori per la formazione delle graduatorie sono limitati nel numero univocamente rappresentativi dell'obiettivo misurato, pienamente verificabili e tali, fra l'altro, da premiare il minore ricorso al contributo in conto capitale.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e la Conferenza Stato-Regioni, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

*a*) le attività e le iniziative ammissibili;

*b*) i limiti minimi e massimi degli investimenti ammissibili;

*c*) i meccanismi di valutazione delle domande, con le modalità della procedura valutativa a graduatoria;

*d*) gli indicatori per la formazione di graduatorie settoriali e territoriali, secondo i principi di cui al comma 1 punto *e*);

e) la misura dell'intervento agevolativo, assicurando che l'intensità di aiuto corrispondente sia contenuta nei limiti delle intensità massime consentite dalla normativa dell'Unione europea;

f) il rapporto massimo fra contributo in conto capitale e finanziamento con capitale di credito, entro la soglia di cui al comma 1 punto a);

g) le modalità e i contenuti dell'istruttoria delle domande, prevedendo la stipula di apposite convenzioni, modificando eventualmente quelle attualmente in essere, con soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnici, amministrativi e di terzietà.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alla concessione di incentivi disposta in attuazione di bandi già emessi alla data di entrata in vigore della presente legge o a fronte di contratti di programma il cui finanziamento è assicurato con risorse che, alla stessa data, risultino assegnate allo strumento di intervento.

4. Il finanziamento bancario ordinario è concesso dai soggetti abilitati a svolgere l'istruttoria delle richieste di ammissione agli incentivi; fino alla scadenza delle convenzioni in essere con questi ultimi, qualora i soggetti abilitati non siano autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385, il finanziamento bancario ordinario potrà essere concesso da altri soggetti autorizzati.

5. Il Ministero delle attività produttive concede i finanziamenti pubblici agevolati di cui al comma 1 a valere sulle risorse del «fondo rotativo per il sostegno all'investimento ed all'innovazione» di cui al precedente articolo 38-*quater*».

---

### **16.100/170**

PASSIGLI

#### **Respinto**

*All'emendamento 16.100 sopprimere l'articolo 38-quinquies. - (Debiti delle amministrazioni statali).*

---

### **16.100/171**

PASQUINI, CADDEO, TURCI, BRUNALE, BONAVITA

#### **Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 38-quinquies apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 1, sostituire le parole: «alle Amministrazioni dello Stato» con le seguenti: «alle Amministrazioni pubbliche».

b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di pagamenti a favore di fornitori di Amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, è subordinata alla condizione che le stesse abbiano

provveduto a istituire nei loro bilanci analogo Fondo di cui al comma 1, per crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi a tali amministrazioni, ceduti alla Cassa depositi e prestiti SpA dai fornitori stessi sulla base di idonei titoli giuridici, e a fronte di impegni analoghi a quanto previsto dal successivo comma 3».

c) Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle amministrazioni debitrice».

d) Al comma 5, sostituire le parole: «70 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni di euro».

*Conseguentemente:*

*sostituire la rubrica con la seguente: «Debiti di fornitura delle Amministrazioni pubbliche»,*

*all'articolo 35-quater, al comma 1, sostituire le parole: «1.300 milioni» con le seguenti: «1.380 milioni di euro».*

---

### **16.100/172**

VITALI, CADDEO

#### **Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 38-quinquies, comma 2, dopo le parole: «2.000 milioni di euro» sopprimere le parole da: «presso la gestione separata» fino a: «dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».*

---

### **16.100/173**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

#### **Respinto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 38-quinquies, al comma 2, dopo le parole: «2.000 milioni di euro» sopprimere le parole da: «presso la gestione separata» fino a: «dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».*

---

### **16.100/174**

SODANO TOMMASO, MALABARBA

#### **Respinto**

*All'emendamento 16.100 all'articolo 38-quinquies, comma 3, sostituire la parola: «15» con l'altra «5».*

*Conseguentemente,*

1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

2. All'articolo 12 comma 1 lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

---

### **16.100/175**

SODANO TOMMASO, MALABARBA

#### **Respinto**

*All'emendamento 16.100 all'articolo 38-quinquies, sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. Agli oneri di cui al comma 3, si provvede mediante la soppressione degli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383».

---

### **16.100/176**

CICOLANI, FERRARA

#### **Ritirato**

*All'emendamento 16.100 dopo l'articolo 38-quinquies, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-sexies.**

1. La gestione del Fondo di cui all'articolo 38, comma 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166 è affidata alla Cassa depositi e prestiti che provvede, a valere sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato, all'erogazione delle somme del triennio di attuazione dei relativi interventi secondo modalità definite con apposita convenzione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Cassa depositi e prestiti stessa».

---

**16.100/177**

GRILLO, FERRARA

**Ritirato**

*All'emendamento 16.100 dopo l'articolo 38-quinquies, inserire il seguente:*

**«Art. 38-sexies.**

1. La gestione del Fondo di cui all'articolo 38, comma 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166 è affidata alla Cassa depositi e prestiti che provvede, a valere sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato, all'erogazione delle somme del triennio di attuazione dei relativi interventi secondo modalità definite con apposita convenzione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Cassa depositi e prestiti stessa».

---

**16.100/178**

CICOLANI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 16.100 dopo l'articolo 38-quinquies, inserire il seguente:*

**«Art. 38-sexies.**

1. Per garantire continuità agli interventi finanziati dall'articolo 13 comma 1 della legge 1° agosto 2002, n. 166 ed in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, così come modificato dall'articolo 1 del decreto legge 12 luglio 2004 n. 168, è autorizzato, per quindici anni, un contributo pluriennale alla realizzazione degli investimenti pari a 220 milioni di euro annui».

---



**16.100/179**

GRILLO

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 16.100 dopo l'articolo 38-quinquies, inserire il seguente:*

**«Art. 38-sexies.**

1. Per garantire continuità agli interventi finanziati dall'articolo 13 comma 1 della legge 1° agosto 2002, n. 166 ed in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, così come modificato dall'articolo 1 del decreto legge 12 luglio 2004 n. 168, è autorizzato, per quindici anni, un contributo pluriennale alla realizzazione degli investimenti pari a 220 milioni di euro annui».

**16.100/180**

GRILLO

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 16.100 dopo l'articolo 38-quinquies, inserire il seguente:*

«All'articolo 41, comma 19, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: "Anas SpA è autorizzata a sottoporre a pedaggio tratti della rete stradale e autostradale nazionale di cui all'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138 convertito con modificazioni con legge 8 agosto 2002 n. 178 e successive modifiche. Con contratto di programma stipulato tra Anas SpA ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa, per quanto attiene agli aspetti finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati i tratti della rete stradale e autostradale nazionale da sottoporre anche progressivamente a pedaggio nel triennio di validità al contratto stesso, le tariffe da applicare ed i criteri di valutazione del servizio reso, le priorità per l'impiego dei ricavi conseguiti, le modalità di rilevamento del traffico e di corresponsione dei pedaggi figurativi spettanti ad Anas SpA per i tratti della rete stradale e autostradale nazionale, anche di nuova realizzazione, non sottoposta a pedaggio dell'utenza. Le tariffe sono determinate applicando, in quanto compatibili, i criteri fissati dalla delibera CIPE 20 dicembre 1996. Possono formare oggetto di cessione pro soluto, anche in deroga alla legislazione vigente, i crediti anche futuri di Anas S.p.A derivanti dal contratto di programma.

Sino all'entrata in vigore del primo contratto di programma, avente decorrenza 2003 e valore ricognitivo per gli anni 2003 e 2004, il Ministero dell'economia e delle finanze assicura con propri decreti la copertura

finanziaria degli impegni assunti da Anas SpA alla data del 31 dicembre 2004».

---

**16.100/8c**

FALOMI

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, dopo l'articolo 38-quinquies, aggiungere il seguente:*

**Art. 38-sexies.**

1. Entro il 31 marzo, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze è adottato un Piano triennale di misure straordinarie contro l'evasione fiscale.

2. Per ciascun anno di validità del Piano di cui al comma 1 deve essere indicato l'obiettivo di incremento del gettito fiscale derivante dall'azione di contrasto dell'evasione fiscale. Tale Obiettivo non può essere inferiore alla misura del 5% annuo dell'ammontare complessivo delle risorse sottratte al fisco secondo le stime del SECIT.

3. Le risorse recuperate di cui al comma 2 sono destinate per il 50 per cento alla riduzione, secondo i criteri di progressività, della pressione fiscale, e per il restante 50 per cento al finanziamento del servizio sanitario nazionale, degli Istituti e scuole pubbliche di ogni ordine e grado, dell'università e della ricerca scientifica.

---

**16.100/181**

SODANO TOMMASO, MALABARBA

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, al comma 17, sostituire le parole: «500 milioni» e «1.000 milioni» con le altre: «un centesimo».*

*Conseguentemente,*

1. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

2. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in

Paesi extra Unione europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

3. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

4. All'articolo 12 comma 1 lettera *e*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

5. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 16 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

6. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

7. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

8. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

11. All'A.S. 3223, articolo 43, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

12. All'A.S. 3223, articolo 43, tabella C, sopprimere tutti gli importi relativi all'accantonamento di parte corrente.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

**16.100/182**

SODANO Tommaso, MALABARBA

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, sopprimere le voci: «Ministero interno, Ministero lavoro, Ministero comunicazioni, Ministero politiche agricole, Ministero salute».*

*Conseguentemente,*

1. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogare tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

---

**16.100/183**

PASSIGLI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 16.100, nella tabella A, voce: Ministero delle comunicazioni, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 1.968  
2006: - 1.982;  
2007: - 1.983.

---

**16.100/184**

PASSIGLI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 16.100, nella tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 2.968  
2006: - 5.982;  
2007: - 7.983.

---

**16.100/185**

PASSIGLI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 16.100, nella tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 9.968;  
2006: – 10.982;  
2007: – 9.983.

---

**16.100/186**

CORTIANA

**Respinto**

*All'emendamento 16.100, dopo le parole: «Tabella C, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca legge 537 del 1993 – Interventi correttivi di finanza pubblica: articolo 5 comma: spese per il funzionamento delle università (4.1.2.11 – finanziamento ordinario delle università statali – cap. 1694):*

2005: + 300.000;  
2006: + 300.000;  
2007: + 300.000»

inserire le seguenti:

*«alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 675 del 1996: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (3.1.2.42 – Ufficio del garante per la tutela della privacy – cap. 1733), apportare le seguenti variazioni:*

b) 2005: + 2.779;  
2006: + 2.779;  
2007: + 2.779».

*Dopo la parola: «Conseguentemente», inserire le seguenti:*

*«alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio articolo g-ter Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2. – Altri fondi di riserva – cap. 3003), apportare la seguente variazione:*

2005: – 2.779

*e alla medesima tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59; art. 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate)*

(6.1.2.8. – Agenzia delle entrate – cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2006: – 2.779;

2007: – 2.779».

---

### **16.100/187**

CARUSO, CURTO

#### **Ritirato**

*All'emendamento 16.100, dopo le parole: «Tabella C, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca legge 537 del 1993 – Interventi correttivi di finanza pubblica: articolo 5 comma: spese per il funzionamento delle università (4.1.2.11 – finanziamento ordinario delle università statali – cap. 1694):*

2005: + 300.000;

2006: + 300.000;

2007: + 300.000»

inserire le seguenti:

«alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 675 del 1996: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (3.1.2.42 – Ufficio del garante per la tutela della privacy – cap. 1733), apportare le seguenti variazioni:

b) 2005: + 2.779;

2006: + 2.779;

2007: + 2.779».

*Dopo la parola: «Conseguentemente», inserire le seguenti:*

«alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio articolo g-ter Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2. – Altri fondi di riserva – cap. 3003), apportare la seguente variazione:

2005: – 2.779

e alla medesima tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59; art. 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate)

(6.1.2.8. - Agenzia delle entrate - cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2006: - 2.779;  
2007: - 2.779».

---

### **16.100/188**

PASSIGLI

#### **Respinto**

*All'emendamento 16.100, nella tabella C, apportare le seguenti modifiche:*

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

2005: + 600.000;  
2006: + 600.000;  
2007: + 600.000.

*Conseguentemente, all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 700 milioni di euro» e conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente.*

#### **«Art. 42-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».

---

### **16.100/500**

IL RELATORE

#### **Accolto**

*All'emendamento 16.100, all'articolo 16, al comma 1, sostituire le parole: «264» con: «292» e le parole: «354» con: «396».*

*All'articolo 16, comma 2, sostituire le parole: «107» con: «119», le parole: «144» con: «159», le parole: «93» con: «105» e le parole: «126» con: «139».*

*Sostituire la rubrica dell'articolo 38-quater, con la seguente: «Fondo rotativo per il sostegno all'investimento, alla ricerca e all'innovazione».*

## **16.100**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Dopo l'articolo 38, inserire i seguenti:*

### **«Art. 38-bis.**

*(Riduzione dell'Imposta regionale sulle attività produttive)*

1. Nell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale";

*b)* al medesimo comma 1, lettera *b)*, il numero 1), è sostituito dal seguente:

"1) fatte salve le disposizioni di cui alla lettera *a)*, i costi relativi al personale classificabili nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile;"

*c)* dopo il comma 4-ter, sono aggiunti i seguenti:

*4-quater.* Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a)* ad *e)*, che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile. Rilevano gli incrementi del predetto personale nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004; la media dell'incremento occupazionale raggiunto nei pre-



detti periodi di imposta costituisce l'incremento massimo agevolabile nei periodi d'imposta successivi. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la base occupazionale di cui al periodo precedente è individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell'attività commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio dell'attività istituzionale si considera, sia ai fini della individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilità del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all'attività commerciale individuato in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall'attività istituzionale all'attività commerciale. Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

*4-quinquies.* Nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato che istituisce la Comunità europea, dello stesso Trattato, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 l'importo deducibile determinato ai sensi del comma 4-*quater* è raddoppiato."

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 2004, ad eccezione di quelle della lettera c), che si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in cui interviene l'approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

### **Art. 38-ter.**

*(Attuazione della riforma dell'IRE)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 3, comma 1, le parole: "nonché della deduzione spettante ai sensi dell'articolo 11", sono sostituite dalle seguenti: "nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12";

b) l'articolo 13 è rinumerato in articolo 12 e la relativa rubrica è sostituita dalla seguente: "Deduzioni per oneri di famiglia"; nel medesimo articolo sono, altresì, apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1 Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:

a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

b) 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

2. La deduzione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo è aumentata a:

a) 3.450 euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;

b) 3.200 euro, se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato;

c) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104";

2) nei commi 3 e 4, le parole: "Le detrazioni per carichi di famiglia" sono sostituite dalle seguenti: "Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2";

3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"5. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile.

6. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 5 spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime deduzioni e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, è diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 78.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri

casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali.";

c) l'articolo 12 è rinumerato in articolo 13 e sono, altresì, apportate le seguenti modificazioni:

1) nell'alinea del comma 1, le parole: "della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione di cui all'articolo 11" sono sostituite dalle seguenti: "delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12";

2) le lettere da a) ad e) dello stesso comma 1, sono sostituite dalle seguenti:

a) fino a 26.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento;

c) oltre 33.500 euro, 39 per cento.";

3) nel comma 2, le parole: "negli articoli 13, 14 e 15." sono sostituite dalle seguenti: "negli articoli 15 e 16 nonché in altre disposizioni di legge.";

d) l'articolo 14 è abrogato.

2. È introdotto un contributo di solidarietà del 4 per cento sulla parte di reddito imponibile di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente l'importo di 100.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.

3. Quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni contenute in articoli del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti prima del 1° gennaio 2005, il riferimento, salvo che tali disposizioni non risultino abrogate per effetto di quanto disposto dal comma 1, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute negli articoli che recano la numerazione disposta con il presente provvedimento.

4. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2005, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi in vigore al 31 dicembre 2002, se più favorevoli.

5. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 23:

1) nel comma 2, lettera a), le parole: "al netto della deduzione di cui all'articolo 10-bis del medesimo testo unico, ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 sono effettuate", sono sostituite dalle seguenti: "al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12 del medesimo testo unico, rapportate al periodo stesso. Le deduzioni di cui all'articolo 12 sono riconosciute"; nel medesimo comma, let-

tera c), dopo le parole: "biennio precedente" sono aggiunte le seguenti: ", al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12 del medesimo testo unico";

2) nel comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a norma dell'articolo 15 dello stesso testo unico per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonché, limitatamente agli oneri di cui alle lettere c) e f) dello stesso articolo, per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.";

3) nel comma 4, il terzo periodo è soppresso;

b) nell'articolo 29:

1) nel comma 1, lettera c), dopo le parole: "biennio precedente" sono aggiunte le seguenti: ", al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12 del medesimo testo unico";

2) nel comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A tal fine, all'inizio del rapporto, il sostituito deve specificare quale delle opzioni previste al comma 3 dell'articolo 23 intende adottare.".

### **Art. 38-quater.**

*(Fondo rotativo per il sostegno all'investimento ed all'innovazione)*

1. È istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito Fondo rotativo, denominato "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese". Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale.

2. La dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del risparmio postale, è stabilita in 6.000 milioni di euro. Le successive variazioni della dotazione sono disposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 9.

3. Con apposite delibere del CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile, da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, il Fondo è ripartito per essere destinato ad interventi agevolativi alle imprese, individuati dalle stesse delibere sulla base degli interventi già disposti a legislazione vigente e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio.

4. Il CIPE, con una o più delibere adottate con le modalità previste dal comma 3:

a) stabilisce i criteri generali di erogazione dei finanziamenti agevolati;

b) approva una convenzione tipo che regola i rapporti tra la Cassa depositi e prestiti Spa e i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie dei finanziamenti, stabilendo le modalità per assicurare che l'importo complessivo dei finanziamenti erogati non superi l'importo assegnato dal CIPE e che vengano comunque rispettati i limiti annuali di spesa a carico del bilancio dello Stato stabiliti ai sensi del comma 9;

c) prevede la misura minima del tasso di interesse da applicare;

d) stabilisce la durata massima del piano di rientro;

e) prevede che le nuove modalità di attuazione ed erogazione delle misure agevolative previste dal presente articolo si applicano a programmi di investimento per i quali, alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 5, non è stata ancora presentata richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e non sono stati adottati provvedimenti di revoca totale o parziale, a condizione che l'impresa agevolata manifesti formale opzione e comunque previo parere conforme del soggetto responsabile dell'istruttoria.

5. Per avvalersi delle agevolazioni di cui al presente articolo, con decreto di natura non regolamentare il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, in relazione ai singoli interventi previsti dal comma 3, nel rispetto dei principi contenuti nel presente articolo e di quanto disposto dal comma 4, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati previsti dal presente articolo. In particolare, sono stabilite le condizioni economiche e le modalità di concessione dei finanziamenti agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la quota minima di mezzi propri e di finanziamento bancario a copertura delle spese d'investimento, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato.

6. Il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione è determinato con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze. La differenza tra il tasso così stabilito e il tasso del finanziamento agevolato, nonché gli oneri derivanti dal comma 8, sono posti, in favore della Cassa depositi e prestiti Spa, a carico del bilancio dello Stato, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 9.

7. Sull'obbligo di rimborso al Fondo delle somme ricevute in virtù del finanziamento agevolato e dei relativi interessi può essere prevista, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, la garanzia dello Stato. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai

sensi dell'articolo 7, comma 2, punto 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.2.4.2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e corrispondenti per gli esercizi successivi.

8. Alla Cassa depositi e prestiti Spa, sulle somme erogate in anticipazione, è riconosciuto, a valere sui finanziamenti stabiliti ai sensi del comma 4, lettera a) il rimborso delle spese di gestione del Fondo in misura pari allo 0,40 per cento complessivo delle somme erogate annualmente.

9. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni di euro per l'anno 2005 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 è posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate per gli interventi finanziati dallo stesso. La restante quota relativa agli anni 2005 e 2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50 milioni di euro, è posta a carico della parte del Fondo unico per gli incentivi alle imprese non riguardante gli interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota relativa all'anno 2007 e all'onere decorrente dal 2008, pari rispettivamente a 50 milioni di euro e a 150 milioni di euro si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 6 dell'articolo 35-*quater*.

### **Art. 38-*quinquies*.**

#### *(Debiti di fornitura delle amministrazioni statali)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, è istituito un "Fondo per i pagamenti dei debiti di fornitura", al quale vengono riassegnate le dotazioni in conto residui, previamente versate in entrata, relative a debiti scaduti ed esigibili alla data del 31 dicembre 2004, derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle Amministrazioni dello Stato, ceduti alla Cassa depositi e prestiti Spa dai fornitori sulla base di idonei titoli giuridici.

2. La Cassa depositi e prestiti S.p.a., in relazione alle cessioni di credito di cui al precedente comma, dispone i pagamenti a valere su un apposito Fondo istituito, con una dotazione di 2.000 milioni di euro, presso la gestione separata della medesima cassa, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze può provvedere al pagamento alla Cassa Spa delle somme erogate, in un periodo massimo di 15 anni, a carico del fondo di cui al comma 1, nonché, a decorrere dal 2006, alla corresponsione degli oneri di gestione.

4. La Cassa depositi e prestiti Spa predispone apposita rendicontazione annuale sull'amministrazione del Fondo da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo, in ordine alle condizioni generali per l'accesso al Fondo, alla natura dei crediti ed ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi ed ai termini di erogazione alla Cassa depositi e prestiti Spa di quanto alla stessa dovuto.

5. Agli oneri di cui al comma 3, valutati in complessivi 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal comma 6 dell'articolo 35-*quater*».

*All'articolo 16, apportare le seguenti modificazioni:*

*Al comma 1 sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2005, di 56 milioni di euro» con le seguenti: «di 264 milioni di euro per l'anno 2005 e di 354 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.».*

*Al comma 2 sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2005 di 22 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro» con le seguenti: «di 107 milioni di euro per l'anno 2005 e di 144 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, con specifica destinazione, rispettivamente, di 93 milioni di euro e di 126 milioni di euro».*

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo tenuto anche conto dei risparmi derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 16-*bis* della presente legge riferite all'anno 2005. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse e alla determinazione della quota da destinare all'incentivazione della produttività, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1.».

*Sopprimere il comma 5.*

*Alla tabella C, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:*

– Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: articolo 5, comma: spese per il funzionamento delle università (4.1.2.11 – finanziamento ordinario delle università statali – cap. 1694), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: + 300.000;  
2006: + 300.000;  
2007: + 300.000.

*Conseguentemente,*

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Organici, assunzioni a tempo indeterminato e mobilità del personale)*

1. Le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono rideterminate, sulla base dei principi e criteri di cui all'articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e dell'articolo 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportando una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di ciascuna amministrazione, tenuto comunque conto del processi di innovazione tecnologica. Ai predetti fini le amministrazioni adottano adeguate misure di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici, anche sulla base di quanto previsto dall'articolo 27 della presente legge, mirate ad una rapida e razionale riallocazione del personale ed alla ottimizzazione dei compiti direttamente connessi con le attività istituzionali e dei servizi da rendere all'utenza, con significativa riduzione del numero di dipendenti attualmente applicati in compiti logistico-strumentali e di supporto. Le amministrazioni interessate provvedono a tale rideterminazione secondo le disposizioni e le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, provvedono con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le amministrazioni che non provvedono entro il 30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti contenuti nel presente comma la dotazione organica è fissata sulla base del personale in servizio, riferito a ciascuna qualifica, alla data del 31 dicembre 2004. In ogni caso alle amministrazioni e agli enti, finché non provvedono alla rideterminazione del proprio organico secondo le predette previsioni, si applica il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto



legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Al termine del triennio 2005-2007 le amministrazioni di cui al presente comma rideterminano ulteriormente le dotazioni organiche per tener conto degli effetti di riduzione del personale derivanti dalle disposizioni del presente articolo. Sono comunque fatte salve le previsioni di cui al combinato disposto dell'articolo 3, commi 53, ultimo periodo, e dell'articolo 71, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché le procedure concorsuali in atto alla data del 31 ottobre 2004, le mobilità che l'amministrazione di destinazione abbia avviato alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle connesse a processi di trasformazione o soppressione di amministrazioni pubbliche ovvero concernenti personale in situazione di eccedenza, compresi i docenti di cui all'articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi e norme di indirizzo per le predette amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale che operano le riduzioni delle rispettive dotazioni organiche secondo l'ambito di applicazione da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle Forze armate, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai Corpi di polizia, al personale della carriera diplomatica e prefettizia, ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, agli ordini e collegi professionali e relativi consigli e federazioni, alle Università, al comparto scuola ed alle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

3. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette. Il divieto si applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonché al personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per le regioni, le autonomie locali ed il Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Sono fatte salve le norme speciali concernenti le assunzioni di personale contenute: nell'articolo 3, commi 59, 70, 146, 153, e nell'articolo 4, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; nell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2004, n. 87 e nell'articolo 1, commi 2 e 2-bis del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 2004, n. 77. Sono, altresì, fatte salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226. Sono fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica del 25 agosto 2004,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 settembre 2004, n. 225, e quelle di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2004, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 settembre 2004, n. 224, non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. È consentito, in ogni caso, il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale.

4. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza, in deroga al divieto di cui al comma 3, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le amministrazioni ivi previste possono procedere ad assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime. A tal fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005, a 160 milioni di euro per l'anno 2006, a 280 milioni di euro per l'anno 2007 ed a 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nel limite di una spesa pari a 40 milioni di euro in ciascun anno iniziale e a 120 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere vengono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

5. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, per le amministrazioni regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono fissati criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per il triennio 2005-2007. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 le assunzioni, previa attivazione delle procedure di mobilità, devono essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori, al 20 per cento per l'anno 2005, al 20 per cento per l'anno 2006 ed al 50 per cento per l'anno 2007, delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno precedente tenuto conto, in relazione alla tipologia degli enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialità dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3. Le province e i comuni che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo nell'anno successivo a quello del mancato rispetto. I singoli enti in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno precedente quello nel quale vengono disposte le assunzioni. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai tra-

sferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unità di personale. Per le Camere di commercio, industria e artigianato e agricoltura e l'Unioncamere, con decreto del Ministero delle attività produttive d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle percentuali di cui al presente comma.

6. Le disposizioni in materia di assunzioni di cui al presente articolo si applicano anche al trattenimento in servizio di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. A tal fine, per il comparto scuola si applica la specifica disciplina autorizzatoria delle assunzioni.

7. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per gli anni 2005, 2006 e 2007 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un triennio. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 19 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

8. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano al comparto scuola, alle università nonché agli ordini ed ai collegi professionali e relativi consigli e federazioni.

9. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalità indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali de fabbisogni medesimi.

10. A decorrere dall'anno 2008, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, previo esperimento delle procedure di mobilità, effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente.

11. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto tra il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze».

12. A decorrere dall'anno 2005 le Università adottano programmi triennali del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo, a tempo determinato e indeterminato, tenuto conto delle risorse a tal fine stanziare nei rispettivi bilanci. I programmi sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini della coerenza con le risorse stanziare nel fondo di finanziamento ordinario, fermo restando il limite del 90 per cento ai sensi della normativa vigente.

13. Per le amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale le economie derivanti dall'attuazione del presente articolo conseguenti a misure limitative delle assunzioni per gli anni 2006 e 2007 concorrono al rispetto dei saldi di finanza pubblica».

*All'articolo 18 apportare le seguenti modifiche:*

*al comma 3, dopo le parole: «dal presente comma», inserire le seguenti: «la cui applicazione deve garantire il recupero all'insegnamento sul posto comune di non meno di 7.100 unità per ciascuno degli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007»;*

*al medesimo comma 3, infine, aggiungere il seguente periodo: «Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca adotta ogni idonea iniziativa per assicurare il conseguimento del predetto obiettivo.»;*

### **Respinto**

*dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. La spesa per supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, al lordo degli oneri sociali a carico dell'amministrazione e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non può superare l'importo di 766 milioni di euro per l'anno 2005 e di 565 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta ogni idonea misura per assicurare il rispetto dei predetti limiti.».

*Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:*

### **«Art. 21-bis.**

*(Interventi vari in materia previdenziale)*

1. La disciplina dell'importo massimo di cui all'articolo 1, secondo comma della legge 13 agosto 1980, n. 427, estesa ai trattamenti ordinari di disoccupazione dall'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 16 maggio

1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione anche per i trattamenti speciali di disoccupazione aventi decorrenza dal 1° gennaio 2005.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, nell'ambito del processo di armonizzazione al processo generale è abrogato l'allegato B al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 e i trattamenti economici previdenziali di malattia riferiti ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto rientranti nell'ambito di applicazione del citato regio decreto, sono dovuti secondo le norme, le modalità e i limiti previsti per i lavoratori del settore industria. I trattamenti economici previdenziali di malattia aggiuntivi rispetto a quelli spettanti ai lavoratori del settore industria, o comunque diversi dagli stessi, previsti ed applicati alla predetta data dal citato allegato B e dagli accordi collettivi nazionali che stabilivano a carico delle disciolte Casse di soccorso particolari prestazioni, trasferite dal 1° gennaio 1980 all'INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono da considerare, fino ad eventuale diversa disciplina pattizia, obbligazioni contrattuali del datore di lavoro».

*Dopo l'articolo 35, inserire i seguenti:*

**«Art. 35-bis.**

*(Finanziamento dello sport)*

1. A partire dal 1° gennaio 2005, una quota parte, delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai concorsi pronostici su base sportiva, dalle scommesse, dal gioco del lotto, dall'enalotto, dal bingo, dagli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, dalle lotterie ad estrazione istantanea e differita, nonché da eventuali giochi di istituzione successiva a tale data, è destinata al CONI per il finanziamento dello sport.

2. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali provenienti dai giochi di cui al comma 1 nonché le modalità di trasferimento periodico dei fondi per il finanziamento del CONI, sono determinate con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato d'intesa con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato da emanarsi entro il 31 marzo 2005. Per il quadriennio 2005-2008, le risorse a favore del CONI sono stabilite in misura non superiore a 450 milioni di euro annui, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 8 agosto 2002, n. 178. Dette risorse sono comprensive del contributo straordinario finalizzato alla preparazione degli atleti per i Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 e per i Giochi Olimpici di Pechino 2008.

3. Ferme restando le competenze del Ministro dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 12 comma 2, della legge 18 ottobre 2001,

n. 383, e 16, secondo, terzo e quarto periodo della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire dal 1° gennaio 2005, al fine di assicurare l'incremento dei volumi di raccolta derivanti dai concorsi pronostici su base sportiva e tenuto conto delle nuove modalità di finanziamento del CONI, la posta di gioco dei concorsi pronostici di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, è così rideterminata:

- a) 8 per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato;
- b) 50 per cento, come montepremi;
- c) 33,84 per cento, come imposta unica;
- d) 2,45 per cento, come contributo all'Istituto per il credito sportivo;
- e) 5,71 per cento, come contributo alle spese di gestione.

Le vincite non riscosse entro i termini stabiliti dal regolamento di gioco, per i concorsi indetti dopo il 1° gennaio 2005, sono riportate sul montepremi del concorso immediatamente successivo.

4. Ferme restando le competenze del Ministro dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e 16, secondo, terzo e quarto periodo della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire da 1° gennaio 2005, in funzione delle nuove modalità di finanziamento del CONI di cui ai commi 1 e 2, l'aliquota dell'imposta unica sulle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è fissata nella misura del 33 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa. Dalla stessa data nessuna quota di prelievo, determinata sul prelievo lordo, è riconosciuta a favore del CONI sulle medesime scommesse. Le vincite non riscosse ed i rimborsi non richiesti entro i termini stabiliti dal regolamento di gioco, per le scommesse indette dopo il 1° gennaio 2005, sono acquisite dall'erario.

5. Ferme restando le competenze del Ministro dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 1° ottobre 2001, n. 383 e 16, secondo, terzo e quarto periodo della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire dal 1° gennaio 2005, la posta unitaria di gioco delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli, di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni, è così rideterminata, trovando applicazione, per la percentuale residua, la disposizione di cui all'articolo 16, comma 2, lettera b), della legge 13 maggio 1999, n. 133:

- a) 57 per cento, come disponibile a vincite;
- b) 8 per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato;
- c) 20 per cento, come imposta unica;
- d) 5,71 per cento, come contributo alle spese complessive di gestione;
- e) 2,54 per cento, come fondo speciale di riserva.

A partire dalla stessa data, in funzione delle nuove modalità di finanziamento del CONI, è abrogata la lettera *a*) del comma 2, dell'articolo 16, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

6. Con uno o più decreti, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede al riordino delle scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, in particolare per quanto attiene agli aspetti organizzativi, gestionali, amministrativi, impositivi, sanzionatori, nonché a quelli relativi al contenzioso ed al riparto dei proventi.

7. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le nuove modalità di distribuzione delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, da adottarsi nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, secondo principi di:

*a*) armonizzazione delle modalità di commercializzazione a quella dei concorsi pronostici;

*b*) economicità ed efficienza delle reti di vendita, fisiche e telematiche;

*c*) diffusione capillare delle stesse sul territorio nazionale;

*d*) sicurezza e trasparenza del gioco nonché tutela della buona fede dei partecipanti;

*e*) salvaguardia dei diritti derivanti dall'applicazione del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 35-ter.**

#### *(Gioco con partecipazione a distanza)*

1. Al fine di assicurare la tutela della fede pubblica e per una più efficace azione di contrasto al gioco illecito ed illegale il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato adotta i provvedimenti necessari per la definizione, diffusione e gestione, con organizzazione propria o di terzi, dei mezzi di pagamento specifici per la partecipazione del gioco a distanza. Tali mezzi di pagamento possono essere abilitati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato anche per le transazioni relative a forme di gioco non a distanza.

2. Per le attività di diffusione e gestione di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di apposita direttiva del Ministro, può costituire società di scopo ovvero può procedere, attraverso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, all'individuazione di uno o più soggetti selezionati con procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato regola le lotterie, differite ed istantanee, con partecipazione a distanza definendo la ripartizione percentuale della posta di gioco relativamente all'Erario, ai giocatori ed ai soggetti terzi nonché i criteri e le modalità di gestione delle lotterie telefoniche e telematiche.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può organizzare, congiuntamente alle amministrazioni competenti di altri Stati dell'Unione Europea, la gestione di giochi ovvero di singoli concorsi od estrazioni.

5. Nel caso di cui al comma precedente, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in accordo con le amministrazioni competenti degli altri Stati, stabilisce la ripartizione della posta di gioco.

#### **Art. 35-quater.**

*(Interventi vari in materia di entrata e di riduzione di spesa)*

1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base dello stato di previsione dei Ministeri per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria sono ulteriormente ridotte in maniera lineare, assicurando una minore spesa pari a 700 milioni di euro per l'anno 2005 ed una minore spesa annua di 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

2. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C, salve quelle concernenti il settore universitario, oltre a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2005, una minore spesa di 400 milioni di euro, e, a decorrere dall'anno 2006, in modo tale da assicurare una minore spesa annua di 600 milioni di euro.

3. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 è ridotta di 2.000 milioni di euro per l'anno 2005.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è assicurato un gettito annuo pari a 100 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica di cui al comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonché di una ulteriore quota che assicuri il predetto gettito a valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Con decreto del Ministro dell'economia e delle fi-



nanze, sentita l'Autorità dell'energia elettrica e del gas sono stabiliti modalità e termini dei versamenti di cui al presente comma.

5. I sottoelencati trasferimenti correnti alle imprese pubbliche sono ridotti, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, per gli importi a fianco indicati:

	2005	2006	2007
Ferrovie dello Stato S.p.A. (Ministero dell'economia e delle finanze - u.p.b. 3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato) . . . . .	90.000.000	100.000.000	90.000.000
Poste Italiane S.p.A (Ministero dell'economia e delle finanze - u.p.b. 3.1.2.4. - Poste italiane) . . . . .	40.000.000	50.000.000	40.000.000
ANAS S.p.A. (Ministero dell'economia e delle finanze - u.p.b. 3.1.2.45 - ANAS) . . .	40.000.000	50.000.000	40.000.000
Altre imprese pubbliche (Ministero dell'economia e delle finanze - u.p.b. 3.1.2.43 - Fondo contratti programma).	90.000.000	130.000.000	90.000.000

6. Gli importi fissi dell'imposta di registro, della tassa di concessione governativa, dell'imposta di bollo, dell'imposta ipotecaria e catastale, delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali di cui al titolo III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, sono aggiornati, con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, tenuto conto anche dell'aumento dei prezzi al consumo quali risultanti dagli indici ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, in misura tale da assicurare un maggiore gettito annuo, pari a 570 milioni di euro per l'anno 2005, a 1.120 milioni di euro per l'anno 2006 e 1.320 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

7. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata al 99 per cento e quella dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società è fissata al 100 per cento.

8. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 9 febbraio 2004, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Per l'anno 2006 il versamento è determinato con il decreto di cui al comma 5 in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a 650 milioni di euro"».

*All'articolo 42, comma 17, sopprimere le parole: «Per l'anno 2005,»; nello stesso comma sostituire le parole: «500 milioni di euro», con le seguenti: «500 milioni di euro per l'anno 2005, 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006».*

*Nella tabella A apportare le seguenti variazioni:*

	2005	2006	2007
Ministero degli esteri . . . . .	- 24.000	- 32.000	- 30.000
Ministero interno. . . . .	- 30.000	- 16.000	- 15.000
Ministero lavoro . . . . .	- 1.000	- 3.000	- 5.000
Ministero comunicazioni . . . . .	- 2.000	- 2.000	- 2.000
Ministero politiche agricole . . . . .	- 3.000	- 6.000	- 8.000
Ministero salute . . . . .	- 10.000	- 11.000	- 10.000
TOTALE . . . . .	- 70.000	- 70.000	- 70.000

### 16.3

BASSANINI, VITALI

#### Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole: «56 milioni di euro» con le seguenti: «2.478 milioni di euro».*

*Conseguente, sopprimere il comma 5 e dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 42-bis.

1. Sono stabiliti nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articolo 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articolo 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

---

## 16.4

RIPAMONTI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

### Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole: «56 milioni di euro» con le seguenti: «euro 2.477.348.066,30».*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 5 e dopo l'articolo 42, inserire il seguente articolo:*

#### «Art. 42-bis.

*(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)*

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

---

**16.5**

SODANO Tommaso, MALABARBA

**Precluso**

*Al comma 1, sostituire le parole: «56 milioni» con le seguenti: «150 milioni». Conseguentemente,*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 5 16.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

**16.6**

EUFEMI, IERVOLINO

**Precluso**

*Al comma 1, aggiungere, in fine le parole: «di cui 17 milioni di euro per l'anno 2005, da destinare alla separata area contrattuale della vicenda di cui all'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».*

**16.7**

CUTRUFO, TAROLLI

**Respinto**

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-bis. Al fine di garantire il principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, di perseguire la riduzione dei costi di selezione del personale e di ridurre i tempi per la copertura dei posti

disponibili presso le pubbliche amministrazioni, l'attribuzione dei posti stessi, entro i limiti delle disponibilità organiche è riservata prioritariamente ai candidati risultati vincitori o idonei nei concorsi già indetti presso le stesse pubbliche amministrazioni che procedono alla copertura dei posti vacanti entro cinque anni dalla pubblicazione delle relative graduatorie. L'osservanza da parte delle pubbliche amministrazioni delle disposizioni di cui al periodo precedente costituisce il presupposto per l'attivazione di ulteriori procedure di selezione per l'attribuzione delle posizioni disponibili per le medesime funzioni. Le disposizioni precedenti si applicano anche in deroga a quanto previsto dall'art. 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed ai regolamenti delle agenzie fiscali.

1-ter. Al decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 5, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali nonché i provvedimenti di valutazione delle prestazioni dirigenziali non costituiscono atti di organizzazione degli uffici né atti di gestione dei rapporti di lavoro assunti dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri di privato datore di lavoro";

b) all'art. 17- bis, al comma 1, le parole: "la contrattazione collettiva del comparto ministeri disciplina l'istituzione di una apposita area della vicedirigenza" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito della contrattazione collettiva del comparto ministeri è istituita l'area della vicedirigenza";

c) all'art. 19, comma 2, secondo e terzo periodo, dopo la parola: "provvedimento" è aggiunta la seguente: "amministrativo";

d) all'art. 43, comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: "In ogni caso, sono ammesse alla contrattazione integrativa le organizzazioni sindacali che abbiano nelle singole Amministrazioni dell'area o del comparto alle quali si riferisce la contrattazione integrativa una rappresentatività non inferiore al 5 per cento secondo i criteri di cui al comma 1". Al comma 6, dopo le parole "contrattazione collettiva nazionale" sono aggiunte le seguenti: "nonché le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva";

e) all'Art. 63, al comma 1 sono soppresse le parole: "il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale". Al comma 4, dopo le parole: "le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'Art. 3", sono aggiunte le seguenti: "nonché quelle concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale"».

**16.8**

SODANO Tommaso, MALABARBA

**Precluso**

*Al comma 2, sostituire le parole: «22 milioni» con le seguenti: «40 milioni»*

*Conseguentemente,*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

**16.9**

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, BISCARDINI, BEDIN

**Respinto**

*Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Ulteriori 10 milioni di euro sono stanziati a decorrere dall'anno 2005 per i miglioramenti retributivi destinati alla dirigenza delle forze Armate e delle Forze di Polizia del comparto sicurezza-difesa».*

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero degli Affari esteri, apportare le seguenti modifiche:*

2005: - 10.000;

2006: - 10.000;

2007: - 10.000.

**16.10**

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, BISCARDINI, BEDIN

**Respinto**

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Ulteriori risorse pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 sono destinate al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 per definire in sede di contrattazione e concertazione gli istituti economici finalizzati ad introdurre nel sistema retributivo parametrico il riconoscimento dell'anzianità di servizio e delle competenze maturate nel tempo».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero degli Affari esteri, apportare le seguenti modifiche:*

2005: - 35.000;  
2006: - 35.000;  
2007: - 35.000.

---

**16.11**

SODANO TOMMASO, MALABARBA

**Respinto**

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente,*

1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

### 16.12

TAROLLI, CICCANTI

#### **Respinto**

*Sopprimere il comma 3.*

---

### 16.13

SODANO Tommaso, MALABARBA

#### **Respinto**

*Al comma 3, sostituire le parole: «importo complessivo massimo» con le seguenti: «il 50 per cento dell'importo».*

*Conseguentemente,*

1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore



a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

## 16.14

FALOMI

### Respinto

*Al comma 3, sostituire le parole: «importo complessivo massimo» con le seguenti: «il 50 per cento dell'importo».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 43, aggiungere i seguenti:*

#### «Art. 43-bis.

*(Tassazione delle rendite finanziarie)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**Art. 43-ter.**

*(Rimodulazione aliquote IRPEF)*

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire la lettera *e*) con la seguente:

"*e*) da 70.000 euro a 85.000 euro, 47 per cento".

Successivamente, dopo la lettera *e*), aggiungere le seguenti:

"*f*) da 75.000 a 100.000 euro, 48,5 per cento;

*g*) oltre 100.000 euro, 50,5 per cento".

**Art. 43-quater.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**16.15**

PACE, SALERNO, TOFANI, PEDRIZZI, BONATESTA, FLORINO

**Respinto**

*Al comma 3 sostituire il secondo periodo con i seguenti: «A decorrere dal 2005 è annualmente stanziata la somma di un milione di euro da destinare alla copertura della responsabilità amministrativa verso il corpo, ente o amministrazione di appartenenza nonché alla responsabilità civile verso terzi per gli eventi dannosi causati involontariamente dal personale delle Forze armate nello svolgimento della propria attività istituzionale. Alla stipula della polizza provvedono i corpi, gli enti o le amministrazioni interessati, i quali pertanto assumono, in tale contesto, ai sensi dell'articolo 1891 del codice civile, la veste di semplice contraente per conto del personale dipendente. Gli stanziamenti annualmente iscritti in bilancio per la predetta copertura assicurativa ed eventualmente non utilizzati alla chiusura di ciascun esercizio sono conservati nel conto residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo».*

---

**16.16**

PACE, SALERNO, TOFANI, PEDRIZZI, BONATESTA, FLORINO

**Respinto***Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di fornire un'interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel secondo periodo del secondo comma dell'articolo 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, detto periodo è soppresso e, ferma restando l'invarianza degli oneri a carico dello Stato, sostituito dai seguenti tre periodi: "Sempre in aggiunta a quanto previsto dal citato comma 2, a decorrere dal 2002 è inoltre annualmente stanziata la somma di un milione di euro da destinare alla copertura della responsabilità amministrativa verso il corpo, ente o amministrazione di appartenenza, nonché alla responsabilità civile verso terzi, per gli eventi dannosi causati involontariamente dal personale delle Forze di polizia nello svolgimento della propria attività istituzionale. Alla stipula della polizza provvedono i corpi, enti o le amministrazioni interessati, i quali pertanto assumono, in tale contesto, ai sensi dell'articolo 1891 del codice civile, la veste di semplice contraente per conto del personale dipendente. Gli stanziamenti annualmente iscritti in bilancio per la predetta copertura assicurativa ed eventualmente non utilizzati alla chiusura di ciascun esercizio sono conservati nel conto residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo"».

**16.17**

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

**Respinto***Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. La somma di cui al comma precedente sarà destinata, in via preferenziale, alla copertura delle spese connesse alla responsabilità civile e amministrativa per gli eventi dannosi, non dolosi, causati in danno ai minori».

**16.18**

PASCARELLA, NIEDDU, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, BISCARDINI, BEDIN

**Dichiarato inammissibile***Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le risorse di cui all'articolo 6, comma 1 della legge 30 settembre 2004, n. 252, pari ad euro 15.075.333 per l'anno 2004 e pari ad euro 12.524.500 per l'anno 2005, sono disponibili, con le modalità previste dall'articolo 22 del CCNL per il personale del settore operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco addetto ad attività di soccorso ed inserito nei turni continuativi di servizio, triennio 2002-2005, e della con-

seguinte contrattazione integrativa di comparto, per il rinnovo contrattuale del personale dei Vigili del Fuoco relativo al biennio 2004-2005».

### 16.19

IZZO

#### Respinto

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. L'articolo 16, comma 4 secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è correttamente interpretato e applicato nel senso che la stipula di polizze assicurative per il personale, concluse dall'amministrazione utilizzando le risorse destinate ai miglioramenti retributivi per quelle finalità, possono riguardare tutte le forme di assicurazione ammesse per gli interessati».

### 16.20

SODANO TOMMASO, MALABARBA

#### Precluso

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le risorse previste dall'articolo 3, comma 49 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono incrementate del 10 per cento».

*Conseguentemente,*

1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

## 16.21

FALOMI

### Precluso

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse previste dall'articolo 3, comma 49 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono incrementate del 10 per cento».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 43, aggiungere i seguenti:*

#### «Art. 43-bis.

*(Tassazione delle rendite finanziarie)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**Art. 43-ter.**

*(Rimodulazione aliquote IRPEF)*

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire la lettera *e)* con la seguente:

"*e)* da 70.000 euro a 85.000 euro, 47 per cento".

Successivamente, dopo la lettera *e)*, aggiungere le seguenti:

"*f)* da 75.000 a 100.000 euro, 48,5 per cento;

*g)* oltre 100.000 euro, 50,5 per cento".

**Art. 43-quater.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**16.22**

RIPAMONTI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Per il rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri, sono stanziare risorse pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005».

*Conseguentemente, all'articolo 42, dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:*

«47-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

*E conseguentemente, alla Tabella C, di cui all'articolo 43, ridurre del 2 per cento, gli importi relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie, per gli anni 2005, 2006, 2007, ad esclusione di quella relativa al Ministero dell'ambiente.*

---

**16.23**

SODANO Tommaso, MALABARBA

**Precluso**

*Al comma 5, sostituire le parole da: «ove siano» fino alla fine del comma, con le seguenti: «in conseguenza della contrattazione nazionale».*

*Conseguentemente, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

**16.24**

FALOMI

**Precluso**

*Al comma 5, sostituire le parole da: «ove siano» fino alla fine del comma con le seguenti: «in conseguenza della contrattazione nazionale».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 43, aggiungere i seguenti:*

**Art. 43-bis.**

*(Tassazione delle rendite finanziarie)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**Art. 43-ter.**

*(Rimodulazione aliquote IRPEF)*

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire la lettera e) con la seguente:

"e) da 70.000 euro a 85.000 euro, 41 per cento".

Successivamente, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

"f) da 75.000 a 100.000 euro, 42,5 per cento;

g) oltre 100.000 euro, 44,5 per cento".

**Art. 43-quater.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**16.25**

BATTAFFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, VIVIANI

**Precluso**

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004 di cui al comma 5-bis si intende applicabile anche al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero della giustizia, al Ministero della salute e all'Agenzia del territorio per l'assunzione dei lavoratori con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».*

*Conseguentemente,*

*a) all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «700 milioni di euro»;*



b) dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

**«Art. 42-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**16.26**

BONGIORNO

**Respinto**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001 è sostituito dal seguente: "I dirigenti della seconda fascia possono transitare, nei limiti delle risorse disponibili, nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'articolo 19, comma 11, per un periodo pari almeno a tre senza essere incorsi nelle misure previste dell'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziali. Per le finalità di cui al periodo precedente, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005"».

*Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 8.000;  
2006: - 8.000;  
2007: - 8.000.

---

**16.27**

MORO, PERUZZOTTI

**Respinto**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Con riferimento agli obiettivi europei di difesa e sicurezza comune e alle politiche di coesione, agli ulteriori impegni assunti dall'Italia in materia di missioni internazionali e di prevenzione e contrasto al terrorismo, nonché all'attuazione di una politica di razionalizzazione degli interventi volti a miglioramenti retributivi del personale statale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, provvede a redigere una relazione tecnica aggiornata di raffronto in materia

di retribuzione economica mensile per ciascun ruolo e grado gerarchico del personale delle Forze Armate e di Polizia a ordinamento civile e militare dei Paesi appartenenti all'Unione europea prima di maggio 2004. Tale relazione contiene anche la retribuzione mensile e le indennità spettanti al personale delle Forze armate e di Polizia impiegato specificatamente nella lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo. Il Governo provvede a inviare la relazione al Parlamento contestualmente alla presentazione del Documento di programmazione economico-finanziaria».

---

**16.28**

MONTICONE, LIGUORI, CAVALLARO, CASTELLANI, MAGISTRELLI

**Respinto**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. In deroga alle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di assunzioni, il Ministero della sanità è autorizzato, nei limiti di spesa di 500 mila euro a decorrere dall'anno 2005, a provvedere alla corrispondente copertura di posti vacanti nelle dotazioni organiche attraverso la trasformazione, immediata e diretta, del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato del personale dei servizi amministrativi e tecnici dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali istituita con decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266».

*Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.*

---

**16.29**

LIGUORI, MANCINO, CAVALLARO, CASTELLANI, MAGISTRELLI

**Respinto**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. In deroga alle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di assunzioni, il Ministero dell'interno è autorizzato, nei limiti di spesa di 266 mila euro a decorrere dall'anno 2005, per la copertura dei corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche, alla trasformazione, immediata e diretta, da tempo determinato a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro del personale dei servizi amministrativi, tecnici e informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assunto ai sensi delle ordinanze del Ministro dell'interno n. 2794 del 27 giugno 1998 e n. 2823 del 5 agosto 1998, in relazione alle esigenze di gestione delle emergenze nel territorio dei comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e San Felice a Canello colpiti dagli eventi alluvionali e dai dissesti idrogeologici

del 5 e 6 maggio 1998 nonché nel territorio delle regioni Umbria e Marche colpiti dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997».

*Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.*

---

### 16.30

BONGIORNO

#### **Respinto**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Per favorire l'istituzione dell'area della vicedirigenza, prevista dall'articolo 7 della legge 15 luglio 2002, n. 145, è autorizzato la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2005».

*Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 30.000;

2006: - 30.000;

2007: - 30.000.

---

### 16.31

FIRRARELLO, CADDEO

#### **Accantonato**

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Per l'anno 2005 per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli Ufficiali Giudiziari C1, dell'Amministrazione giudiziaria, possono essere utilizzati i vincitori e gli idonei al concorso pubblico per la copertura di n. 443 posti di ufficiale giudiziario C1 pubblicato sulla GURI n. 98 del 13 dicembre 2002 - IV serie speciale, fino alla completa copertura delle dotazioni organiche, ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di riduzione programmata del personale di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché all'articolo 34, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 3, commi 53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

6-ter Per l'anno 2005 per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli dei Cancellieri C1, dell'Amministrazione giudiziaria, possono essere utilizzati i vincitori e gli idonei al concorso pubblico per la copertura di n. 443 posti di ufficiale giudiziario C1 pubblicato sulla GURI n. 98 del 13 dicembre 2002 - IV serie speciale fino alla completa copertura delle dota-

zioni organiche, ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di riduzione programmata del personale di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché all'articolo 34, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 3, commi 53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

### 16.32

IZZO, NOCCO, CADDEO

#### Accantonato

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Per l'anno 2005 per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli Ufficiali giudiziari C1, dell'Amministrazione giudiziaria, possono essere utilizzati i vincitori e gli idonei al concorso pubblico per la copertura di n. 443 posti di ufficiale giudiziario C1 pubblicato sulla GURI n. 98 del 13 dicembre 2002 - IV serie speciale, fino alla completa copertura delle dotazioni organiche, ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di riduzione programmata del personale di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché all'articolo 34, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 3, commi 53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

6-ter. Per l'anno 2005 per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli dei Cancellieri C1, dell'Amministrazione giudiziaria, possono essere utilizzati i vincitori e gli idonei al concorso pubblico per la copertura di n. 443 posti di ufficiale giudiziario C1 pubblicato sulla GURI n. 98 del 13 dicembre 2002 - IV serie speciale, fino alla completa copertura delle dotazioni organiche, ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di riduzione programmata del personale di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché all'articolo 34, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 3, commi 53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

### 16.33

LONGHI, MARITATI, GIOVANELLI, VITALI

#### Respinto

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Fino a quando, in armonia con quanto previsto per la carriera diplomatica e prefettizia, non saranno approvate le norme per il riordino della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato e dei funzionari e degli ufficiali di qualifica o grado corrispondente delle altre Forze ad ordinamento civile e militare, le somme stanziare dall'articolo 33, comma 2,

della legge 27 dicembre 2002, n. 289 per la progressiva valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici attribuiti alle qualifiche di Commissario Capo e Vice Questore aggiunto dei predetti funzionari e qualifiche e gradi equiparati sono incrementate di 60 milioni di euro per l'anno 2005, e determinati in 80 milioni di euro per l'anno 2006 e 115 milioni di euro per l'anno 2007. Sono stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2005, 40 milioni di euro per l'anno 2006 e 60 milioni di euro per l'anno 2007, per il processo di ulteriore perequazione dei trattamenti economici dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, osservando le procedure di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266».

*Conseguentemente, all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «Per l'anno 2005» con le seguenti: «A decorrere dall'anno 2005» e le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «680 milioni di euro».*

#### 16.34

MAGNALBÒ, BOBBIO

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Fino a quando, in armonia con quanto previsto per la carriera diplomatica e prefettizia, non saranno approvate le norme per il riordinamento della carriera dei funzionari della Polizia di Stato e dei funzionari e degli ufficiali di qualifica o grado corrispondente delle altre Forze ad ordinamento civile e militare, le somme stanziare dall'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 per la progressiva valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici attribuiti alle qualifiche di Commissario Capo e Vice Questore aggiunto dei predetti funzionari e qualifiche e gradi equiparati sono incrementate di 60 milioni di euro per l'anno 2005, e determinati in 80 milioni di euro per l'anno 2006 e 115 milioni di euro per l'anno 2007.

Sono stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2005, 40 milioni di euro per l'anno 2006 e 60 milioni di euro per l'anno 2007, per il processo di ulteriore perequazione dei trattamenti economici dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, osservando le procedure di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266».

*Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 90 milioni di euro;  
2006: - 120 milioni di euro;  
2007: - 175 milioni di euro.

**16.35**

CENTARO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Fino a quando, in armonia con quanto previsto per la carriera diplomatica e prefettizia, non saranno approvate le norme per il riordino della carriera dei funzionari della Polizia di Stato e dei funzionari e degli ufficiali di qualifica o grado corrispondente delle altre Forze ad ordinamento civile e militare, le somme stanziare dall'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 per la progressiva valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici attribuiti alle qualifiche di Commissario Capo e Vice Questore aggiunto dei predetti funzionari e qualifiche e gradi equiparati sono incrementate di 60 milioni di euro per l'anno 2005, e determinati in 80 milioni di euro per l'anno 2006 e 115 milioni di euro per l'anno 2007.

Sono stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2005, 40 milioni di euro per l'anno 2006 e 60 milioni di euro per l'anno 2007, per il processo di ulteriore perequazione dei trattamenti economici dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, osservando le procedure di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266».

*Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

- 2005: - 90 milioni di euro;
- 2006: - 120 milioni di euro;
- 2007: - 175 milioni di euro.

**16.36**

BATTISTI, DE PETRIS

**Respinto**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Fino a quando, in armonia con quanto previsto per la carriera diplomatica e prefettizia, non saranno approvate le norme per il riordino della carriera dei funzionari e degli ufficiali di qualifica o grado corrispondente delle altre Forze ad ordinamento civile e militare, le somme stanziare dall'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 per la progressiva valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici attribuiti alle qualifiche di Commissario Capo e Vice Questore aggiunto dei predetti funzionari e qualifiche e gradi equiparati sono incrementate di 60 milioni di euro per l'anno 2005, e determinati in 80 milioni di euro per l'anno 2006 e 115 milioni di euro per l'anno 2007.

Sono altresì stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2005, 40 milioni di euro per l'anno 2006 e 60 milioni di euro per l'anno 2007, per il pro-

cesso di ulteriore perequazione dei trattamenti economici dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, osservando le procedure di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266».

*Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.*

---

### 16.37

BONATESTA

#### **Respinto**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, è aggiunto il seguente:

"3-ter. Il trattamento di cui al comma 3-bis si applica a coloro che sono transitati dalla categoria sottoufficiali alla categoria ufficiali, computando ai fini del conteggio dell'anzianità un terzo degli anni di servizio prestato nella categoria sottoufficiali. Il predetto trattamento decorre dall'entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 2.500;  
2006: - 2.500;  
2007: - 2.500.

---

### 16.38

BOSCETTO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 6, è inserito il seguente:*

«6-bis. In funzione del riordinamento della carriera dei funzionari di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, sono stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2005, 30 milioni di euro per l'anno 2006 e 30 milioni di euro per l'anno 2007, al fine di proseguire la graduale valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di polizia e delle Forze Armate di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2005, 10 milioni di euro per l'anno 2006 e 10 milioni di euro per l'anno 2007, per il processo di perequazione

dei trattamenti economici dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, osservando le procedure di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266».

*Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 40 milioni di euro;

2006: - 40 milioni di euro;

2007: - 40 milioni di euro.

---

### 16.39

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, BISCARDINI, BEDIN

#### **Respinto**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al fine di favorire la riorganizzazione delle Forze armate il fondo unico di amministrazione del personale civile della difesa è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007, finalizzati alla realizzazione di un programma straordinario di formazione e di riqualificazione del personale civile connesso con le esigenze della ristrutturazione delle Forze armate».

*Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 10.000;

2006: - 10.000;

2007: - 10.000.

---

### 16.40

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, BISCARDINI, BEDIN

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al personale volontario dei ruoli di truppa delle Forze armate il trattamento economico spettante, a decorrere dall'anno 2005, è corrisposto in forma stipendiale».



*Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 1.000;

2006: - 1.000;

2007: - 1.000.

---

#### **16.41**

MORO, CHINCARINI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

«6-bis. Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni, al secondo periodo sono sopresse le parole: "con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" ed è altresì soppresso il terzo periodo».

---

#### **16.42**

IZZO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. A decorrere dall'anno 2005 è stanziata una ulteriore somma di 10 milioni di euro al fine di assicurare una graduale valorizzazione dirigenziale del trattamento economico dei tenenti colonnelli e dei maggiori delle forze armate in armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenendo conto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Le somme di cui al comma 1 si intendono comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce del Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 10.000.

---

**16.43**

BETTAMIO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "I rapporti di lavoro del personale non dirigente sono regolati da contratti collettivi stipulati tra l'Unioncamere e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Ente senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato. La certificazione dei costi contrattuali al fine della verifica della compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene tramite apposita relazione al Ministro dell'economia e delle finanze da parte degli organi di vigilanza di cui all'articolo 48, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non si applicano all'Unioncamere le disposizioni di cui all'articolo 70, comma 4, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"».

---

**16.44**

EUFEMI, IERVOLINO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "I rapporti di lavoro del personale non dirigente sono regolati da contratti collettivi stipulati tra l'Unioncamere e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Ente senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato. La certificazione dei costi contrattuali al fine della verifica della compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene tramite apposita relazione al Ministro dell'economia e delle finanze da parte degli organi di vigilanza di cui all'articolo 48, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non si applicano all'Unioncamere le disposizioni di cui all'articolo 70, comma 4, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"».

---

**16.45**

MORO, VANZO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "I rapporti di

lavoro del personale non dirigente sono regolati da contratti collettivi stipulati tra l'Unioncamere e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Ente senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato. La certificazione dei costi contrattuali al fine della verifica della compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene tramite apposita relazione al Ministro dell'economia e delle finanze da parte degli organi di vigilanza di cui all'articolo 48, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non si applicano all'Unioncamere le disposizioni di cui all'articolo 70, comma 4, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"».

---

**16.46**

SEMERARO, PONTONE, CURTO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"I rapporti di lavoro del personale non dirigente sono regolati da contratti collettivi stipulati tra l'Unioncamere e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Ente senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato. La certificazione dei costi contrattuali al fine della verifica della compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene tramite apposita relazione al Ministro dell'economia e delle finanze da parte degli organi di vigilanza di cui all'articolo 48, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non si applicano all'Unioncamere le disposizioni di cui all'articolo 70, comma 4, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"».

---

**16.47**

CUTRUFO

**Respinto**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. A decorrere dall'anno 2005 l'importo dei buoni pasto da erogare al personale di cui al comma 1, è determinato in euro 10, conseguentemente gli importi di cui al comma 1 sono aumentati a decorrere dall'anno 2005 di 92 milioni di euro; corrispondentemente la Tabella A della legge finanziaria, accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è ridotta di euro 92 milioni per il triennio 2005-2007».

---

**16.48**

CUTRUFO

**Respinto**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. A decorrere dall'anno 2005 l'importo dei buoni pasto da erogare al personale di cui al comma 1, è determinato in euro 7, conseguentemente gli importi di cui al comma 1 sono aumentati a decorrere dal 2005 di 40 milioni di euro; corrispondentemente la Tabella A della legge finanziaria, accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è ridotta di euro 40 milioni per il triennio 2005-2007».

---

**16.49**

CUTRUFO

**Respinto**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. A decorrere dall'anno 2005 l'importo dei buoni pasto da erogare al personale di cui al comma 1, è determinato in euro 6, conseguentemente gli importi di cui al comma 1 sono aumentati a decorrere dal 2005 di 24 milioni di euro; corrispondentemente la Tabella A della legge finanziaria, accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è ridotta di euro 24 milioni per il triennio 2005-2007».

---

**16.50**

MODICA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MONTICONE, PAGANO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, VITALI

**Respinto**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. A decorrere dal 2005 le spese annue sostenute dalle università per la corresponsione al personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo dei miglioramenti economici conseguenti all'applicazione di norme di legge o di contratti collettivi nazionali di lavoro sono loro rimborsate mediante apposita integrazione del fondo di finanziamento ordinario dell'anno successivo. Il rimborso è disposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in misura pari alle spese effettivamente sostenute da ciascuna università nell'anno precedente, ovvero in misura pari ad una percentuale di tali spese determinata annualmente dalla legge finanziaria in misura comunque non inferiore all'ottanta per cento. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio decreto i criteri per il calcolo degli oneri sostenuti dalle università per i miglioramenti economici di cui al primo periodo. Nel caso in cui in una

università risultasse superato il limite percentuale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le spese annue effettivamente sostenute dall'università per i miglioramenti economici sono figurativamente ridotte di una quota percentuale pari al superamento del suddetto limite. Per il 2005 la percentuale di cui al secondo periodo è fissata al novanta per cento».

*Conseguentemente,*

a) all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e le parole: «500» con le parole: «700»;

b) dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

**«Art. 42-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**16.51**

D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, VITALI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al fine di garantire la copertura finanziaria relativa agli incrementi di retribuzione determinati per legge o per contratto del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo delle università, a decorrere dall'esercizio finanziario 2005 il fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato rispetto all'anno precedente in misura percentuale pari all'incremento del prodotto interno lordo a valori nominali, come previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria presentato al Parlamento nell'anno precedente.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**16.52**

TESSITORE

**Respinto**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Ai ricercatori universitari, entrati in ruolo a seguito di procedura di valutazione comparativa riservata in base alla legge n. 4 del 1999, è riconosciuta l'anzianità pregressa nel ruolo di tecnici laureati o di funzionari tecnici svolto presso le sedi universitarie di appartenenza, fino a un massimo di 8 anni, con conseguente adeguamento della classe stipendiale e ricostruzione di carriera ai fini del trattamento pensionistico».

*Conseguentemente,*

a) all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e le parole: «500» con le seguenti: «700 milioni di euro»;

b) dopo l'articolo 42, aggiungere i seguenti:

**«Art. 42-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

**«Art. 42-ter.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

**16.53**

TATÒ

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:*

«6-bis. A domanda sono ammessi a giudizio di idoneità per l'inquadramento nella fascia di professore associato di cui all'articolo 50 del de-

creto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 i ricercatori universitari confermati di cui alle lettere *a)*, *f)* ed *i)* dell'articolo 58 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica attualmente in servizio, a suo tempo inquadrati e assunti, previo giudizio di idoneità, poichè hanno effettivamente svolto le relative funzioni.

*6-ter.* Per i destinatari dei provvedimenti di cui al comma 1 del suddetto articolo, il giudizio di idoneità dovrà svolgersi in due successive tornate, delle quali la seconda per coloro che non superano la prima. Tale giudizio dovrà essere disciplinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dovrà tenere conto dell'attività di ricerca scientifica e didattica compiuta dal candidato in Italia e all'estero alla data di indizione del giudizio di idoneità e dovrà essere attestata dai presidi di facoltà o comunque risultare da pubblicazioni e lavori originali pur se realizzati in collaborazione con altri studiosi.

*6-quater.* Per i maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi *7-bis*, e *7-ter* a decorrere dall'anno 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

---

## 16.54

TATÒ

### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:*

«*6-bis.* All'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è aggiunto in fine il seguente comma: "La data di presa di servizio dei professori associati ammessi alla seconda tornata dei giudizi di idoneità ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale 13 luglio 1989, n. 397, deve intendersi coincidente ad ogni effetto con la data di nomina in ruolo"».

---

## 16.55

PEDRIZZI, VALDITARA

### Respinto

*All'articolo 16, dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:*

«*6-bis.* È consentito il reclutamento di ricercatori, tecnologi e tecnici addetti alla ricerca negli Enti Pubblici del comparto Ricerca nei limiti della metà della vacanze organiche e senza oneri aggiuntivi, con il vincolo che l'inserimento a tempo indeterminato nell'organico sia differito di due anni dalla conclusione del concorso, e condizionato ad un'ulteriore verifica al termine del biennio, sui risultati conseguiti».

---

**16.56**

ALBERTI CASELLATI, ASCIUTTI

**Respinto**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. In relazione alle esigenze determinate dal processo di perequazione dei trattamenti economici della dirigenza scolastica, le risorse integrative per il Contratto della V area dirigenziale sono determinate in 100 milioni di euro a decorrere dal 2005».

*Conseguentemente, all'articolo 42, comma 1, apportare le seguenti variazioni:*

alla lettera a) sostituire le parole "20 per cento" con le seguenti: "40 per cento";

alla lettera b) sostituire le parole "30 per cento" con le seguenti: "60 per cento".

**16.57**

FERRARA

**Respinto**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 12-bis aggiungere il seguente:

"12-ter. I provvedimenti di conferimento, modifica e revoca degli incarichi dirigenziali di cui al presente articolo, devono essere corredati dalle valutazioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e trasmessi agli organi di controllo e revisione, nonché inviati alla Corte dei Conti"».

**16.58 (v. testo 2)**

FERRARA

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 23, dopo il comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserire il seguente:

"2-bis. Il personale dirigenziale in mobilità temporanea nell'ambito dei ruoli di cui al presente articolo per lo svolgimento degli incarichi di cui all'articolo 19 è collocato in aspettativa senza assegni. L'amministrazione di appartenenza, nel rispetto della dotazione organica, computa il periodo di incarico ai fini dell'inquadramento nelle rispettive fasce"».



**16.58 (testo 2)**

FERRARA

**Respinto**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 23, dopo il comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserire il seguente:

"2-bis: Il personale dirigenziale in mobilità temporanea nell'ambito dei ruoli di cui al presente articolo per lo svolgimento degli incarichi di cui all'articolo 19 è collocato in aspettativa senza assegni"».

**16.59**

FERRARA

**Respinto**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "o su designazione della stessa" sono soppresse».

**16.60**

TOFANI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:*

«6-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all'anno 2005, le regioni e gli altri enti locali che hanno vuoti in organico e nell'ambito delle disponibilità finanziarie, possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1997, n. 56, effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili. L'incentivo previsto all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, è esteso agli enti locali e agli enti pubblici dotati di autonomia finanziaria, per le assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997».

*Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'emendamento proposto, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, conseguentemente, viene ridotta del medesimo importo l'autorizzazione di spesa di cui al decreto legge 20 maggio*

1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

---

### 16.61

ULIVI, SALERNO

#### Respinto

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Il personale appartenente ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, proveniente dai soppressi uffici di conciliazione e comando presso gli uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della legge 24 novembre 1999, n. 468, che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio in posizione di comando, viene immesso, su domanda dell'interessato, nei ruoli del Ministero della giustizia presso i medesimi uffici del giudice di pace di appartenenza, in posizione di soprannumero rispetto alla pianta organica del personale e nella stessa posizione economica ricoperta all'entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 1.100;  
2006: - 1.100;  
2007: - 1.100.

---

### 16.62

ULIVI

#### Dichiarato inammissibile

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«6-bis. 1. Le dotazioni organiche degli Ordini e Collegi professionali e relativi Consigli e Federazioni nazionali sono quelle vigenti, in base agli atti adottati dagli organi di vertice entro la data del 30 settembre 2004.

2. Le rideterminazioni delle dotazioni organiche degli Ordini e Collegi professionali e relativi Consigli e Federazioni nazionali sono deliberate dai rispettivi organi di vertice, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in relazione agli effettivi fabbisogni e alle verifiche degli organi di controllo interno di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto dei criteri in materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni. Gli atti adottati sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al Ministero vigilante, alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento

della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e finanze, Ragioneria Generale dello Stato-Igop.»

---

**16.63**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Il Club alpino italiano (C.A.I.), in considerazione della propria autonomia organizzativa, provvede al reintegro della pianta organica del personale dipendente. I maggiori oneri sono a carico esclusivo dell'ente stesso».

---

**16.64**

STANISCI

**Respinto**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al fine di consentire la funzionalità e l'efficienza nell'erogazione dei servizi ai cittadini, la provincia di Brindisi, è autorizzata a bandire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, concorsi riservati per titoli per la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, secondo le procedure stabilite dalla normativa vigente.»

*Conseguentemente, all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005», e le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 700 milioni di euro».*

---

**16.65**

PEDRIZZI, SALERNO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), le parole "rinnovabile per non più di una volta" sono soppresse;

b) alla lettera d), i numeri 1) e 2) sono soppressi».

---

**16.66**

DEMASI

**Respinto**

*Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo unico, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, si estende all'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223».

*Conseguentemente, alla tabella A, ridurre gli importi di tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.*

**16.67**

BOBBIO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 18 del decreto legge n. 266 del 9 novembre 2004, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Al comma 1 dell'articolo 42-*quinquies* del Regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, le parole 'per una sola volta', sono sostituite dalle seguenti: 'per due volte'.

2-ter. Dopo il comma 1 dell'articolo 42-*quinquies* del Regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, è inserito il seguente comma:

'1-bis. Una ulteriore nomina non è consentita se non sono decorsi tre anni dalla cessazione del precedente incarico'».

**16.68**

BOBBIO, SALERNO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 18 del decreto legge 9 novembre 2004, n. 266, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 42-*quinquies*, comma 1 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari che, anche dopo essere stati confermati e prorogati, esercitano le funzioni alla data di conversione del presente decreto

legge, possono essere ulteriormente confermati nell'esercizio delle rispettive funzioni per un periodo di tre anni, dopo il termine dell'incarico"».

---

**16.69**

BOBBIO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al comma 2 dell'articolo 18, del decreto legge n. 266, del 9 novembre 2004, le parole finali: "31 dicembre 2005." sono sostituite dalle seguenti: "2 giugno 2006"».

---

**16.70 (v. testo 2)**

BATTAGLIA Antonio

*Dopo l'ultimo comma aggiungere, il seguente:*

«6-bis. All'articolo 4 della legge 26 novembre 1993, n. 482, il comma 1 è sostituito dal seguente: "tutti gli oneri comunque derivanti dalle prestazioni dei dipendenti distaccati ai sensi dell'articolo 2, ivi compresi la retribuzione e gli altri compensi a loro erogati, sono a carico del Gruppo richiedente. Gli oneri relativi al trattamento retributivo del personale comandato ai sensi dell'articolo 1 restano a carico dell'Amministrazione pubblica di provenienza"».

---

**16.70 (testo 2)**

BATTAGLIA Antonio

**Respinto**

*Dopo l'ultimo comma aggiungere, il seguente:*

«6-bis. All'articolo 4 della legge 26 novembre 1993, n. 482, il comma 1 è sostituito dal seguente: "tutti gli oneri comunque derivanti dalle prestazioni dei dipendenti distaccati ai sensi dell'articolo 2, ivi compresi la retribuzione e gli altri compensi a loro erogati, sono a carico del Gruppo richiedente"».

---

**16.71**

BATTAGLIA Antonio

**Respinto**

*Dopo l'ultimo comma aggiungere, il seguente.*

«6-bis. All'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "alla ex carriera direttiva anche speciale« sono aggiunte le seguenti: »e al personale in servizio presso il dipartimento delle dogane che sia risultato vincitore di un concorso per la carriera di concetto e che abbia maturato dieci anni di anzianità complessivamente nelle posizioni C/2 e C/3".».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 800.000;  
2006: - 800.000;  
2007: - 800.000.

---

**16.0.1**

MALAN

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Norme concernenti il personale appartenente alla disciolta struttura Stay Behind)*

1. Il servizio volontario prestato dai soggetti non inquadrati permanentemente nelle Forze armate nella rete italiana della struttura *Stay Behind* istituita nell'ambito dell'Alleanza del Nord Atlantico dai governi del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord, della Repubblica francese, del Regno del Belgio, del Regno dei Paesi Bassi, del Granducato del Lussemburgo, della Repubblica italiana, del Regno e poi Repubblica di Grecia e della Repubblica federale di Germania, di seguito denominata «struttura *Stay Behind*», sciolta dal governo italiano in data 27 novembre 1990, è equiparato al servizio prestato presso le Forze armate dello Stato, con esclusione di qualsiasi effetto ai fini retributivi, previdenziali e assistenziali.

2. L'appartenenza alla struttura *Stay Behind* è certificata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, in conformità alla proposta del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), su richiesta dell'interessato, nell'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 24 ottobre 1977, n. 801.

3. La certificazione di cui al comma 2, relativa al personale esterno comunque appartenente ad altro titolo alle Forze armate dello Stato e non transitato nel servizio permanente effettivo, è trasmessa a cura del SISMI agli uffici competenti a custodire la documentazione caratteristica e matricolare degli interessati, al fine della relativa trascrizione con decorrenza dalla data di arruolamento nella struttura.

4. Per il personale interno alla struttura *Stay Behind* e che presta o ha prestato servizio permanente effettivo nelle Forze armate dello Stato, continua ad applicarsi l'articolo 7, secondo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

5. Al personale di cui al comma 4 è equiparato chi, ricoprendo la carica di Ministro della difesa o di Sottosegretario di Stato alla difesa o di ufficiale o funzionario appartenente al Servizio informazioni forze armate (SIFAR), successivamente al Servizio informazioni difesa (SID) e da ultimo al SISMI, ha svolto, a motivo del suo ufficio o perchè specificatamente delegato o incaricato, compiti o funzioni collegate alla organizzazione, alle missioni, ai compiti ed alle funzioni della struttura *Stay Behind*.

6. Con decreto del Ministro della difesa, è approvato il modello di distintivo onorifico che il personale militare interno, già appartenente alla struttura *Stay Behind* e attualmente in servizio nelle Forze armate dello Stato, ha facoltà di portare sull'uniforme.

7. Il personale interno ed esterno, già appartenente alla struttura *Stay Behind* e congedato dalle Forze armate dello Stato, ha facoltà di portare il distintivo di cui al comma I con le medesime modalità del personale in servizio, se autorizzato a vestire l'uniforme militare secondo le vigenti disposizioni.

8. Analogo distintivo ha diritto di portare sull'abito civile il personale esterno in occasione di cerimonie militari e di manifestazioni dell'Associazione di cui all'articolo 3.

9. L'Associazione italiana volontari *Stay Behind* costituita in data 4 febbraio 1994 quale associazione non riconosciuta è riconosciuta in forza della presente legge, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Ministro della difesa 5 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 2 ottobre 1982, ed è per legge iscritta nell'albo istituito ai sensi del medesimo decreto del Ministro della difesa, in attuazione dell'articolo 20, terzo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382».

**16.0.2**

ZORZOLI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

1. All'articolo 3 della legge 30 dicembre 2002, n. 295 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono soppresse le parole «e nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 4»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978".

c) il comma 3 è abrogato».

**16.0.3**

ZORZOLI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22 della legge 26 marzo 2001, n. 128, è rideterminata in 20,7 milioni a decorrere dall'anno 2005».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 20.700;

2006: - 20.700;

2007: - 20.700.



**16.0.4**

ZORZOLI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

1. Per il reclutamento del contingente di carabinieri in ferma quadriennale previsto per l'anno 2005 dall'articolo 3, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la riserva di posti per i volontari di truppa delle Forze armate in servizio o congedo di cui all'articolo 25, comma 2, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 226, è rideterminata nella misura del 50 per cento dei posti messi a concorso.

2. Per i reclutamenti di cui al comma 1, il 20 per cento dei posti messi a concorso e riservato ai carabinieri ausiliari in congedo, già richiamati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, e dell'articolo 8 del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42».

**16.0.5**

PICCIONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503)*

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dopo comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. È altresì data facoltà al personale appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare, alle Forze di polizia ad ordinamento civile ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di richiedere, previa apposita istanza all'Amministrazione di appartenenza, il mantenimento in servizio fino al compimento del sessantasettesimo anno d'età. Il periodo di lavoro derivante dall'esercizio della facoltà di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di alcuna ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del pensionamento né al pagamento dei contributi pensionistici e non rileva ai fini della misura del trattamento pensionistico".».

**16.0.6 (v. testo 2)**

BERGAMO

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:***«Art. 16-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, al secondo periodo le parole: "con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono soppresse e il terzo periodo è altresì soppresso.

2. La facoltà prevista dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, è riconosciuta a decorrere dal 30 aprile 2003».

---

**16.0.6 (testo 2)**

BERGAMO

**Respinto***Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:***«Art. 16-bis.**

1. La facoltà prevista dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, è riconosciuta a decorrere dal 30 aprile 2003».

---

**16.0.7**

MORRA

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.**

1. Alla legge n. 250 del 3 luglio 2001 aggiungere il seguente comma: 1-bis. A tutti i funzionari operativi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco viene attribuita la funzione direttiva e viene altresì attribuito lo stesso trattamento economico spettante al personale del ruolo Commissari

delle Forze di Polizia ed agli ufficiali delle forze armate con pari anzianità di servizio».

---

**16.0.8**

MAGNALBÒ

**Respinto**

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Disposizioni in materia del personale dei Vigili del Fuoco)*

1. I Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di Macerata e Perugia, per fronteggiare le persistenti carenze di organico, sono autorizzati ad assumere con contratto a tempo indeterminato il personale di cui all'ordinanza della Presidenza del Consiglio. Dipartimento della Protezione Civile, n. 2823 del 5 agosto 1998 e successive proroghe».

*Conseguentemente alla Tabella A, Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono apportate le seguenti modifiche:*

2005: - 130.000;  
2006: - 140.000;  
2007: - 140.000.

---

**16.0.9**

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Inquadramento nel ruolo di professori associati)*

1. A decorrere dall'anno 2005, analogamente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e dall'articolo 4-bis del decreto legge 7 aprile 2004, n.97 convertito nella legge 4 giugno 2004, n.143, è legittimamente conseguita l'idoneità di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, da parte di coloro che, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanza di sospensione di atti preclusivi alla partecipazione emessi dai competenti organi di giustizia ammi-

nistrativa, li abbiano superati, ancorché non siano stati chiamati dai rettori e non siano stati inquadrati nel ruolo dei professori associati.

2. Gli idonei ai sensi del comma 1 sono inquadrati nel ruolo dei professori associati a decorrere dal 1° gennaio 2005.

3. Analogamente sono inquadrati nel ruolo dei professori associati i ricercatori e le figure equiparate, ai sensi dell'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, a decorrere dal 1° gennaio 2005, che abbiano ricoperto per almeno undici anni accademici un insegnamento per incarico a supplenza e che siano stati confermati anche per l'anno accademico 2004/2005.

4. Al personale di cui al primo e secondo comma è attribuito il trattamento economico corrispondente alla classe iniziale del livello retributivo spettante al professore associato».

#### **16.0.10**

D'ANDREA, TREU, GIARETTA, SOLIANI, MONTICONE, CAMBURSANO, D'AMICO, CASTELLANI, DATO, COVIELLO, RIPAMONTI, MODICA, MARINO, MICHELINI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 16-bis.**

*(Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero)*

1. Ai soggetti in attività alla data di entrata in vigore della presente legge che incrementano la base occupazionale attraverso l'assunzione a tempo indeterminato di ricercatori italiani e comunitari ricompresi nell'elenco di cui al comma 2, in aggiunta alle ordinarie deduzioni, è riconosciuta l'esclusione dalla base imponibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP di un importo pari al 50 per cento del maggiore costo del lavoro a tal fine sostenuto per un periodo di tre anni dalla data dell'assunzione. 2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università della ricerca un apposito elenco dei ricercatori cui si applica la disciplina agevolata. Possono accedere a tale elenco i cittadini italiani e comunitari, in possesso di un titolo universitario, residenti all'estero da non meno di 12 mesi e non più di 15 anni, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono attività di ricerca in strutture pubbliche o private. 3. Le modalità di iscrizione all'elenco, nonché di tenuta, aggiornamento e pubblicizzazione del medesimo, sono disciplinate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. L'incentivo di cui al presente articolo si applica ai costi sostenuti per ciascuna nuova assunzione nei primi tre periodi d'imposta successivi all'assunzione medesima».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente articolo:*

**«Art. 42-bis.**

*(Nuove norme in materia di imposizione sui redditi da capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi da capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articoli 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992 n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

---

**16.0.11**

D'ONOFRIO, TAROLLI, CICCANTI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

1. Le Università possono procedere all'assunzione in deroga per le prese in servizio del personale ricercatore e docente risultati idonei nei concorsi universitari di I e II fascia, già chiamati dalle Facoltà interessate.

2. Il maggiore onere finanziario viene coperto mediante il pagamento annuale di una somma di 550 euro non detraibile fiscalmente da obblarsi unitamente alla tassa di possesso per gli autoveicoli trasformati, omologati e immatricolati come autocarro. Tale pagamento è dovuto alla possibilità di uso anche promiscuo del mezzo».

---

**16.0.12 (v. testo 2)**

ASCIUTTI

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Copertura dei posti del corso-concorso per dirigente scolastico)*

1. Ai fini della copertura di tutti i posti del corso-concorso per dirigente scolastico, indetto con decreto dirigenziale del 17 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - IV Serie Speciale - n. 100 del 20 dicembre 2002, dopo l'esaurimento delle operazioni di immissione nei ruoli a dirigente scolastico dei candidati triennialisti utilmente inclusi in graduatoria di merito, i posti non ancora coperti vengono assegnati, nell'ambito del medesimo contingente, ai candidati che risultino inclusi con riserva nella graduatoria di merito del suddetto corso-concorso ed abbiano effettivamente ricoperto incarico di presidenza, con il seguente e rispettivo ordine:

- a) incaricati di presidenza con un triennio e oltre di effettivo servizio;
- b) incaricati di presidenza con un biennio di effettivo servizio;
- c) incaricati di presidenza con un anno di effettivo servizio.

2. I posti del corso-concorso ordinario previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2004 sono aumentati di 250 unità. Con apposito decreto del Presidente della Repubblica sarà emanato un corso-concorso riservato per 250 posti secondo le indicazioni della legge n. 124 del 1999 per i presidi incaricati che abbiano prestato effettivo servizio per almeno tre anni».

**16.0.12 (testo 2)**

ASCIUTTI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Copertura dei posti del corso-concorso per dirigente scolastico)*

1. Ai fini della copertura di tutti i posti del corso-concorso per dirigente scolastico, indetto con decreto dirigenziale del 17 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - IV Serie Speciale - n. 100 del 20 dicembre 2002, dopo l'esaurimento delle operazioni di immissione nei ruoli

a dirigente scolastico dei candidati triennialisti utilmente inclusi in graduatoria di merito, i posti non ancora coperti vengono assegnati, nell'ambito del medesimo contingente, ai candidati che risultino inclusi con riserva nella graduatoria di merito del suddetto corso-concorso ed abbiano effettivamente ricoperto incarico di presidenza, con il seguente e rispettivo ordine:

- a) incaricati di presidenza con un triennio e oltre di effettivo servizio;
- b) incaricati di presidenza con un biennio di effettivo servizio;
- c) incaricati di presidenza con un anno di effettivo servizio».

### 16.0.13

ASCIUTTI, LAURO

#### Respinto

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 16-bis.

*(Copertura dei posti del corso-concorso per dirigente scolastico)*

1. Ai fini della copertura di tutti i posti del corso-concorso per dirigente scolastico, indetto con decreto dirigenziale del 17 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - IV Serie Speciale - n. 100 del 20 dicembre 2002, dopo l'esaurimento delle operazioni di immissione nei ruoli a dirigente scolastico dei candidati triennialisti utilmente inclusi in graduatoria di merito, i posti non ancora coperti vengono assegnati, nell'ambito del medesimo contingente, ai candidati che risultano inclusi con riserva nella graduatoria di merito del suddetto corso-concorso ed abbiano effettivamente ricoperto incarico di presidenza per almeno un triennio di effettivo servizio al termine della procedura concorsuale».

### 16.0.14

ACCIARINI, FRANCO Vittoria, SOLIANI, MONTICONE, TESSITORE, CORTIANA, MODICA, PAGANO, D'ANDREA

#### Respinto

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 16-bis.

1. In relazione alle esigenze determinate dal processo di perequazione dei trattamenti economici della dirigenza scolastica, le risorse integrative

per il Contratto della V area dirigenziale sono determinate in 100 milioni di euro a decorrere dal 2005».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n.383, sono abrogati».

**16.0.15 (v. testo 2)**

FABBRI

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Misure di razionalizzazione e contenimento dei costi nelle pubbliche amministrazioni)*

1. Per l'anno 2005 alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative alle categorie protette. Il divieto si applica anche al personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché all'assunzione dei segretari comunali e provinciali. Sono fatte salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze Armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226.

2. In deroga al divieto di cui al comma 3, per effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università, gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere ad assunzioni, solo dopo l'effettivo espletamento delle procedure di mobilità e di comunicazione dei posti vacanti in organico ai sensi del presente articolo, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 200 milioni di euro a regime. A tale fine, è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero del-



l'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 50 milioni di euro per l'anno 2005 ed a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

3. Le deroghe di cui al comma 2 sono autorizzate secondo la procedura di cui all'articolo 39 comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. Le amministrazioni richiedono le autorizzazioni ad assumere la compilazione di apposito modello recante criteri e parametri individuati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dal ministero dell'economia e delle finanze. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni è prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti connessi al settore dell'aviazione civile, di sostegno di studio e ricerca a sostegno dell'innovazione didattica e dell'autonomia scolastica svolti dall'INDIRE, delle attività concernenti la rilevazione statistica nazionale, la sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al settore della giustizia. Per le Forze armate, i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco le rispettive amministrazioni predispongono specifici programmi mirati all'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane attraverso la rapida riallocazione del personale in compiti di natura strettamente tecnico-operativa e la razionalizzazione dei servizi logistico-strumentali e di supporto. I programmi, corredati da prospetti dimostrativi dello stato di nuovo impiego del personale in attività tecnico-operative e di supporto strumentale, vengono trasmessi dalle amministrazioni competenti al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Le richieste di nuove assunzioni possono essere avanzate solo in relazione all'effettivo fabbisogno di personale aggiuntivo rispetto a quello riallocato ai sensi del presente comma.

4. È autorizzata la concessione alla Scuola superiore della pubblica amministrazione di un contributo di euro ..... a decorrere dall'anno 2005, per le finalità dell'articolo 28, comma 3 del decreto legislativo 165/2001 nell'ambito della programmazione di cui al comma 7 dell'articolo 28.

5. Sono fatte salve le assunzioni negli enti locali di personale reclutato a seguito di procedure finanziate mediante l'utilizzo di fondi CIPE, avviate alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica (RIPAM) ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2004.

6. L'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è così modificato:

"Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca con organico superiore alle duecento unità,

l'avvio delle procedure è subordinato ad autorizzazione adottata mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La disciplina di cui al presente comma si applica anche ai concorsi interni e alle progressioni previste dai contratti nazionali di lavoro, che vanno altresì previste dalle amministrazioni nell'ambito della programmazione dei fabbisogni. Ai concorsi interni o progressioni verticali può partecipare tutto il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Le disposizioni del presente comma costituiscono norme non derogabili dai controlli o accordi collettivi".

7. Dopo il comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

"Salvo quanto previsto dall'articolo 2103 c.c. terzo periodo, a seguito dell'assunzione, il personale non dirigenziale è tenuto a permanere nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni".

8. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono così modificati:

"1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, nonché di quelle indicate dal comma 1, dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, previa verifica degli effettivi fabbisogni commisurati ai compiti ed attività delle amministrazioni stesse ed alle relative strutture attraverso le quali vengono svolti, previa consultazione con le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione, nell'ambito della dotazione organica complessiva vigente, del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali, anche con riferimento alle strutture in cui si articolano le amministrazioni, può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, purchè non alteri le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e non comporti incrementi di spesa.

3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e, comunque, a scadenza triennale, ovvero biennale in applicazione dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di fusioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento, predisponendo apposita

relazione tecnica corredata dai dati relativi al controllo di gestione. Le amministrazioni pubbliche che non vi provvedano non possono assumere nuovo personale, compreso quelli appartenente alle categorie protette".

9. Le dotazioni organiche degli Ordini e Collegi professionali e relativi Consigli e Federazioni nazionali sono quelle vigenti, in base agli atti adottati dagli organi di vertice entro la data del 31 maggio 2004. Le rideterminazioni delle dotazioni organiche degli Ordini e Collegi professionali e relativi Consigli e Federazioni nazionali sono deliberate dai rispettivi organi di vertice, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in relazione agli effettivi fabbisogni e alle verifiche degli organi di controllo interno di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto dei criteri in materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni. Gli atti adottati sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al Ministero vigilante, alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e finanze, Ragioneria generale dello Stato-Igop.

10. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla data del 7 luglio 2002, in fase di prima attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2005, si applica l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

11. All'articolo 3, comma 71, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "A tal fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento di 14.960.000 di euro a decorrere dall'anno 2005, da destinare alle amministrazioni del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato in media proporzionalmente al numero dei dipendenti trasferiti in ciascuno dei ruoli".

12. All'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel comma 4, le parole: "decorsi due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni".

13. L'acquisizione per mobilità del personale in eccedenza, compresi i docenti inidonei di cui all'articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e i trasferimenti di personale connessi a trasformazione o soppressione dell'amministrazione, ove sia riconosciuta la mobilità verso pubbliche amministrazioni, non è soggetta ad autorizzazione ad assumere o a contingentamento, salvo il rispetto del patto di stabilità interno per l'anno precedente e le disposizioni sulle dotazioni organiche.

14. Salve le disposizioni eventualmente più favorevoli, ai fini dell'accesso, dello sviluppo professionale, della mobilità, e, comunque, in ogni caso in cui occorra valutare l'esperienza professionale, le pubbliche amministrazioni considerano, a parità di condizioni, anche il servizio prestato all'estero nell'ambito degli Stati membri o degli organismi dell'Unione europea, nonché il servizio svolto all'estero in conformità a specifiche previsioni normative.

15. All'articolo 23, dopo il comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserire il seguente comma:

"2-bis. Il personale dirigenziale in mobilità temporanea nell'ambito dei ruoli di cui al presente articolo per lo svolgimento degli incarichi di cui all'articolo 19 è collocato in aspettativa senza assegni. L'amministrazione di appartenenza, nel rispetto della dotazione organica, computa il periodo di incarico ai fini dell'inquadramento nelle rispettive fasce".

16. All'articolo 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i periodi da 3 a 6 sono sostituiti dai seguenti: "I docenti di cui al presente comma nonché quelli già collocati fuori ruolo o in altro modo utilizzati per inidoneità permanente ai compiti di istituto sono inseriti in apposito ruolo ai fini dell'utilizzazione da parte delle istituzioni scolastiche e delle altre amministrazioni richiedenti. Le modalità di utilizzo sono regolate da convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed i soggetti interessati con oneri a carico dell'ente di destinazione".

17. Al fine di assicurare l'espletamento da parte dell'INPDAP dei compiti connessi ai trattamenti di quiescenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le convenzioni con le amministrazioni interessate che regolamentano le modalità di passaggio delle competenze dovranno prevedere un adeguato contingente di risorse umane da trasferire all'INPDAP in applicazione dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. All'esito dei trasferimenti, sono assunte le conseguenti e adeguate determinazioni relative alle dotazioni organiche delle amministrazioni interessate.

18. Al fine di consentire il potenziamento delle attività di assistenza alle amministrazioni pubbliche in materia di attuazione e monitoraggio delle politiche del personale, comprese quelle riguardanti l'assunzione obbligatoria delle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e di gestione del personale in eccedenza, la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica si avvale di un contingente, anche in soprannumero, di segretari comunali e provinciali, nel limite di dieci unità, secondo modalità definite mediante convenzione con l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali in disponibilità. Tutti gli oneri relativi al trattamento economico e previ-

denziale dei segretari assegnati al predetto contingente restano a carico della medesima Agenzia.

19. All'articolo 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 le parole: "nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza" sono soppresse;

b) al comma 6 è aggiunta la seguente lettera:

"g) gli incarichi di collaborazione conferite da amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, diverse da quella di appartenenza;"

c) il comma 8 è soppresso.

20. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all'inizio del terzo periodo sostituire le parole: "In tal caso" con: "Nei casi previsti dal presente comma".

21. "All'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 12-*bis*, aggiungere il seguente comma:

"12-*ter*. I Provvedimenti di conferimento, modifica e revoca degli incarichi dirigenziali di cui al presente articolo, devono essere corredati dalle valutazioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e trasmessi agli organi di controllo e revisione, nonché inviati alla Corte dei Conti".

22. All'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "a dirigenti della prima fascia", le parole: "del ruolo unico" sono sostituite con: "dei ruoli di cui all'articolo 23".

23. All'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "o su designazione della stessa" sono soppresse.

24. La restituzione dei contributi versati di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, viene effettuata, a domanda, a favore del personale che non abbia optato per la posizione pensionistica di provenienza e sia cessato, dopo aver preso servizio presso le amministrazioni di destinazione, successivamente al 13 ottobre 1993 e prima del 9 febbraio 1995. La restituzione riguarda i soli contributi a carico del lavoratore».

**16.0.15 (testo 2)**

FABBRI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Misure di razionalizzazione e contenimento dei costi nelle pubbliche amministrazioni)*

1. È autorizzata la concessione alla Scuola superiore della pubblica amministrazione di un contributo di euro ..... a decorrere dall'anno 2005, per le finalità dell'articolo 28, comma 3 del decreto legislativo 165/2001 nell'ambito della programmazione di cui al comma 7 dell'articolo 28.

2. Sono fatte salve le assunzioni negli enti locali di personale reclutato a seguito di procedure finanziate mediante l'utilizzo di fondi CIPE, avviate alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica (RIPAM) ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2004.

3. L'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è così modificato:

"Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca con organico superiore alle duecento unità, l'avvio delle procedure è subordinato ad autorizzazione adottata mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La disciplina di cui al presente comma si applica anche ai concorsi interni e alle progressioni previste dai contratti nazionali di lavoro, che vanno altresì previste dalle amministrazioni nell'ambito della programmazione dei fabbisogni. Ai concorsi interni o progressioni verticali può partecipare tutto il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Le disposizioni del presente comma costituiscono norme non derogabili dai controlli o accordi collettivi".

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

"Salvo quanto previsto dall'articolo 2103 c.c. terzo periodo, a seguito dell'assunzione, il personale non dirigenziale è tenuto a permanere nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni".

5. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono così modificati:

"1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, nonché di quelle indicate dal comma 1, dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, previa verifica degli effettivi fabbisogni commisurati ai compiti ed attività delle amministrazioni stesse ed alle relative strutture attraverso le quali vengono svolti, previa consultazione con le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione, nell'ambito della dotazione organica complessiva vigente, del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali, anche con riferimento alle strutture in cui si articolano le amministrazioni, può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, purchè non alteri le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e non comporti incrementi di spesa.

3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e, comunque, a scadenza triennale, ovvero biennale in applicazione dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di fusioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento, predisponendo apposita relazione tecnica corredata dai dati relativi al controllo di gestione. Le amministrazioni pubbliche che non vi provvedano non possono assumere nuovo personale, compreso quelli appartenente alle categorie protette".

6. Le dotazioni organiche degli Ordini e Collegi professionali e relativi Consigli e Federazioni nazionali sono quelle vigenti, in base agli atti adottati dagli organi di vertice entro la data del 31 maggio 2004. Le ridefinizioni delle dotazioni organiche degli Ordini e Collegi professionali e relativi Consigli e Federazioni nazionali sono deliberate dai rispettivi organi di vertice, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in relazione agli effettivi fabbisogni e alle verifiche degli organi di controllo interno di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, tenendo conto dei criteri in materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni. Gli atti adottati sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al Ministero vigilante, alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e finanze, Ragioneria generale dello Stato-Igop.

7. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla data del 7 luglio 2002, in fase di prima attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2005, si applica l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8. All'articolo 3, comma 71, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "A tal fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento di 14.960.000 di euro a decorrere dall'anno 2005, da destinare alle amministrazioni del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato in media proporzionalmente al numero dei dipendenti trasferiti in ciascuno dei ruoli".

9. All'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel comma 4, le parole: "decorsi due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni".

10. L'acquisizione per mobilità del personale in eccedenza, compresi i docenti inidonei di cui all'articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e i trasferimenti di personale connessi a trasformazione o soppressione dell'amministrazione, ove sia riconosciuta la mobilità verso pubbliche amministrazioni, non è soggetta ad autorizzazione ad assumere o a contingentamento, salvo il rispetto del patto di stabilità interno per l'anno precedente e le disposizioni sulle dotazioni organiche.

11. Salve le disposizioni eventualmente più favorevoli, ai fini dell'accesso, dello sviluppo professionale, della mobilità, e, comunque, in ogni caso in cui occorra valutare l'esperienza professionale, le pubbliche amministrazioni considerano, a parità di condizioni, anche il servizio prestato all'estero nell'ambito degli Stati membri o degli organismi dell'Unione europea, nonché il servizio svolto all'estero in conformità a specifiche previsioni normative.

12. All'articolo 23, dopo il comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserire il seguente comma:

"2-*bis*. Il personale dirigenziale in mobilità temporanea nell'ambito dei ruoli di cui al presente articolo per lo svolgimento degli incarichi di cui all'articolo 19 è collocato in aspettativa senza assegni. L'amministra-



zione di appartenenza, nel rispetto della dotazione organica, computa il periodo di incarico ai fini dell'inquadramento nelle rispettive fasce".

13. All'articolo 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i periodi da 3 a 6 sono sostituiti dai seguenti: "I docenti di cui al presente comma nonché quelli già collocati fuori ruolo o in altro modo utilizzati per inidoneità permanente ai compiti di istituto sono inseriti in apposito ruolo ai fini dell'utilizzazione da parte delle istituzioni scolastiche e delle altre amministrazioni richiedenti. Le modalità di utilizzo sono regolate da convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed i soggetti interessati con oneri a carico dell'ente di destinazione".

14. Al fine di assicurare l'espletamento da parte dell'INPDAP dei compiti connessi ai trattamenti di quiescenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le convenzioni con le amministrazioni interessate che regolamentano le modalità di passaggio delle competenze dovranno prevedere un adeguato contingente di risorse umane da trasferire all'INPDAP in applicazione dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. All'esito dei trasferimenti, sono assunte le conseguenti e adeguate determinazioni relative alle dotazioni organiche delle amministrazioni interessate.

15. Al fine di consentire il potenziamento delle attività di assistenza alle amministrazioni pubbliche in materia di attuazione e monitoraggio delle politiche del personale, comprese quelle riguardanti l'assunzione obbligatoria delle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e di gestione del personale in eccedenza, la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica si avvale di un contingente, anche in soprannumero, di segretari comunali e provinciali, nel limite di dieci unità, secondo modalità definite mediante convenzione con l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali in disponibilità. Tutti gli oneri relativi al trattamento economico e previdenziale dei segretari assegnati al predetto contingente restano a carico della medesima Agenzia.

16. All'articolo 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 le parole: "nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza" sono soppresse;

b) al comma 6 è aggiunta la seguente lettera:

"g) gli incarichi di collaborazione conferite da amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, diverse da quella di appartenenza;"

c) il comma 8 è soppresso.

17. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all'inizio del terzo periodo sostituire le parole: "In tal caso" con: "Nei casi previsti dal presente comma".

18. "All'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 12-*bis*, aggiungere il seguente comma:

"12-*ter*. I Provvedimenti di conferimento, modifica e revoca degli incarichi dirigenziali di cui al presente articolo, devono essere corredati dalle valutazioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e trasmessi agli organi di controllo e revisione, nonché inviati alla Corte dei Conti".

19. All'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "a dirigenti della prima fascia", le parole: "del ruolo unico" sono sostituite con: "dei ruoli di cui all'articolo 23".

20. All'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "o su designazione della stessa" sono soppresse.

21. La restituzione dei contributi versati di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, viene effettuata, a domanda, a favore del personale che non abbia optato per la posizione pensionistica di provenienza e sia cessato, dopo aver preso servizio presso le amministrazioni di destinazione, successivamente al 13 ottobre 1993 e prima del 9 febbraio 1995. La restituzione riguarda i soli contributi a carico del lavoratore».

---

## 16.0.16

FERRARA

### Respinto

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

#### «Art. 16-*bis*.

I commi 2 e 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono così modificati:

1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, nonché di quelle indicate dal comma 1, dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, previa verifica degli effettivi fabbisogni commisurati ai compiti ed attività delle amministrazioni stesse ed alle relative strutture attraverso le quali vengono svolti, previa consultazione con le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di modalità e di reclutamento del personale.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto

1988, n. 400. La distribuzione, nell'ambito della dotazione organica complessiva vigente, del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali, anche con riferimento alle strutture in cui si articolano le amministrazioni, può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, purché non alteri le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e non comporti incrementi di spesa.

3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e, comunque, a scadenza triennale, ovvero biennale in applicazione dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento, predisponendo apposita relazione tecnica corredata dai dati relativi al controllo di gestione. Le amministrazioni pubbliche che non vi provvedano non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette».

---

**16.0.17**

MAGNALBÒ, BONGIORNO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001)*

1. Al comma 1 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "un'apposita area", sono inserite le seguenti: "autonoma di contrattazione separata"».

---

**16.0.18**

FERRARA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

1. L'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è così modificato:

«Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della pro-

grammazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca con organico superiore alle duecento unità, l'avvio delle procedure è subordinato ad autorizzazione adottata mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La disciplina di cui al presente comma si applica anche ai concorsi interni e alle progressioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, che vanno altresì previste dalle amministrazioni nell'ambito della programmazione dei fabbisogni. Ai concorsi interni o progressioni verticali può partecipare tutto il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Le disposizioni del presente comma costituiscono norme non derogabili dai controlli o accordi collettivi».

---

#### 16.0.19

MAGNALBÒ, BONGIORNO

#### Respinto

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 16-bis.

*(Procedure di affidamento di incarichi di collaborazione ai pubblici dipendenti)*

1. All'articolo 53, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza", sono soppresse.

2. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunta la seguente lettera:

"g) gli incarichi di collaborazione conferiti da amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, diverse da quella di appartenenza".

3. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 8 è soppresso».

---

**16.0.20**

SODANO Tommaso, MALABARBA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno, procede alla ricognizione della percentuale pari alla differenza tra il tasso d'inflazione programmata previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria per il medesimo anno e la variazione media dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'istituto nazionale di statistica per i dodici mesi precedenti la suddetta data.

2. I datori di lavoro pubblici corrispondono ai propri dipendenti, in occasione del periodo di paga relativo al mese di gennaio, una somma determinata applicando alla retribuzione di cui all'articolo 27 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, corrisposta nell'anno solare precedente, la percentuale determinata dal decreto di cui al comma 1».

*Conseguentemente,*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

**16.0.21**

TAROLLI, CICCANTI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Modifiche alla disciplina recante il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, dopo le parole: "di comunicazione o di trasporto" sono aggiunte le seguenti: "nonché le aziende private";

b) il titolo III è così rinominato "Della cessione degli stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non garantiti dal fondo degli impiegati e dei salariati non dipendenti dallo Stato e dei dipendenti di soggetti privati";

c) l'articolo 34 è abrogato;

d) al primo comma dell'articolo 54, le parole: "a norma del presente titolo", sono sostituite dalle seguenti: "a norma del presente e del precedente titolo";.

2. L'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 è abrogato».

**16.0.22**

CICCANTI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

1. Nell'ambito dei posti disponibili della dotazione organica dei dirigenti dei ruoli di ciascuna amministrazione, il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2001, n. 165, in possesso del diploma di laurea, risultato idoneo in precedenti concorsi per l'accesso alla dirigenza e che ricopra incarichi formalmente attribuiti, riferibili a posizioni dirigenziali, è inquadrato nella II fascia di dirigente».

**16.0.23**

EUFEMI, IERVOLINO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Passaggi di area, di qualifica o di profilo professionale nelle amministrazioni pubbliche)*

1. Le contrattazioni collettive nazionali e quelle integrative delle amministrazioni pubbliche non possono determinare passaggi automatici di area, di qualifica o di profilo professionale senza procedure selettive ed in assenza di un formale provvedimento unilaterale delle amministrazioni pubbliche interessate».

---

**16.0.24**

EUFEMI, IERVOLINO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Istituzione dell'Area di contrattazione per la categoria dei quadri)*

1. In applicazione dell'articolo 2095 del codice civile la categoria dei quadri è prevista in tutte le amministrazioni pubbliche regolate dal decreto legislativo 30 marzo del 2001, n. 165 e la regolazione contrattuale del loro rapporto di lavoro è definita nell'ambito delle aree dirigenziali, in separata sezione.

2. La contrattazione separata all'interno delle aree dirigenziali è estesa altresì alla categoria dei professionisti, docenti compresi, dipendenti dalle pubbliche amministrazioni».

---

**16.0.25**

OGNIBENE

**Respinto**

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

1. L'articolo 18 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, concernente «Qualifiche di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria al personale adibito ai servizio repressione frodi», è sostituito dal seguente:

1. I dirigenti ed i dipendenti inquadrati nei profili professionali dell'area C e della posizione economica B3, in servizio presso l'Ispettorato centrale repressione frodi, sono ufficiali di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi e dai regolamenti.

2. I dipendenti inquadrati nei rimanenti profili professionali, in servizio presso l'Ispettorato centrale repressione frodi, sono agenti di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi e dai regolamenti».

**16.0.26**

IZZO, GIULIANO, GENTILE, NOCCO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e) che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, incrementano il numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, rispetto alla base occupazionale al 31 dicembre 2004 dei dipendenti assunti con il medesimo contratto, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro 25.000 per ogni lavoratore assunto. La deduzione è raddoppiata nel caso in cui le nuove assunzioni siano destinate a unità produttive ubicate nelle aree sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2003, n. 289.

Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la deduzione spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, l'importo di cui al primo periodo è ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. La deduzione non spetta in relazione alle assunzioni di soggetti indicati nell'articolo 11, comma 1, lettera a)».



*Conseguentemente, gli importi delle unità previsionali di base di parte corrente inserite nella Tabella C del presente disegno di legge sono ridotti proporzionalmente fino a copertura degli oneri, quantificati in 300 milioni per il 2006 ed in 380 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.*

---

**16.0.27**

GIULIANO, IZZO, COMPAGNA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503)*

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, al comma *1-bis*, dopo le parole: "legge 19 febbraio 1981, n. 27," sono inserite le seguenti: "e per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 239"».

---

**16.0.28**

FERRARA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2, del decreto legislativo 155/2001 adottano annualmente nell'ambito dei propri documenti di programmazione e valutazione misure di razionalizzazione, semplificazione e riduzione dei costi sulla base dei quali viene valutato il personale con qualifica dirigenziale. I contratti collettivi in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 165/2001 riservano almeno il 50 per cento della retribuzione accessoria e di risultato agli obiettivi conseguiti nell'ambito dei processi richiamati. Le disposizioni del presente comma costituiscono principi di tutela dell'unità economica e sociale per le Regioni e gli enti locali che adeguano le proprie organizzazioni, nonché l'ordinamento del proprio personale anche di livello dirigenziale ai principi di razionalizzazione, eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, nonché

di valutazione del merito e misurazione delle prestazioni anche in deroga al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

---

## 16.0.29

FABBRI, BARELLI

### Respinto

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 16-bis.

*(Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79)*

1. All'articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, aggiungere il seguente periodo: "A partire dall'anno 2005 le predette misure percentuali sono determinate in modo tale contenere la spesa entro il limite massimo delle somme assegnate per l'anno precedente";

b) al comma 3 sostituire le parole: "il Ministro delle finanze" con le parole: "il Ministro dell'economia e delle finanze" e sopprimere la parola: "finanziaria".

c) istituire il comma 3-bis: i servizi dipartimentali per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione, di cui al regolamento approvato con DPR del 20 aprile 1998, n.154, a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n.94, sono soppressi.

Le competenze e le funzioni già attribuite ai suddetti Servizi dipartimentali sono unificate e riordinate nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro.

I posti di funzione di livello dirigenziale di prima e seconda fascia dei suddetti servizi dipartimentali sono soppressi.

2. Il comma 1, non comporta oneri aggiuntivi attesa l'invarianza delle risorse finanziarie individuate allo scopo dal comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 79 del 1997».

---

**16.0.30**

PEDRIZZI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Passaggi di area, di qualifica o di profilo professionale nelle amministrazioni pubbliche)*

1. Le contrattazioni collettive nazionali e quelle integrative delle amministrazioni pubbliche non possono determinare passaggi automatici di area, di qualifica o di profilo professionale senza procedure selettive ed in assenza di un formale provvedimento unilaterale delle amministrazioni pubbliche interessate».

---

**16.0.31**

PEDRIZZI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Istituzione dell'Area di contrattazione per la categoria dei quadri)*

1. In applicazione dell'articolo 2095 del codice civile la categoria dei quadri è prevista in tutte le amministrazioni pubbliche regolate dal decreto legislativo 30 marzo del 2001, n. 165 e la regolazione contrattuale del loro rapporto di lavoro è definita nell'ambito delle aree dirigenziali, in separata sezione.

2. La contrattazione separata all'interno delle aree dirigenziali è estesa altresì alla categoria dei professionisti, docenti compresi, dipendenti dalle pubbliche amministrazioni».

---

**16.0.32**

DEMASI, ULIVI, SALERNO

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:***«Art. 16-bis.***(Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale per la determinazione della buonuscita in favore dei dipendenti pubblici)*

1. L'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 29 gennaio 1994, n. 87, si interpreta nel senso che la misura del 60 per cento dell'indennità integrativa speciale in godimento alla data della cessazione dal servizio deve essere computata per intero nella liquidazione escludendo l'applicazione dell'articolo 38 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

2. L'abbandono dell'azione di recupero degli importi oggetto di ripetizione di indebito pensionistico disposto dall'articolo 80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di indebito pensionistico derivante da sentenze favorevoli agli interessati, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, con sentenze definitive. La disposizione non si applica ai recuperi già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge».

**16.0.33**

BASTIANONI

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:***«Art. 16-bis.**

1. In tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi sono disciplinate a livello regolamentare da ciascun ente e possono essere affidate anche ad un organo monocratico interno o esterno all'ente.

2. Nei comuni di cui al comma 1 le competenze del responsabile del procedimento per l'affidamento e per l'esecuzione degli appalti dei lavori pubblici sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico della struttura corrispondente. Ove ciò non sia possibile secondo quanto disposto dal regolamento comunale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

3. I comuni di cui al comma I sono tenuti all'osservanza delle seguenti disposizioni:

a) articoli 196,197, 229 e 230 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) articolo 14, comma 3, 5, 6, 7, 9, secondo periodo, e 11 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

d) articoli 1, 13 e 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 I dicembre 1999, n. 554;

e) decreti del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 2000, e 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 settembre 2000».

*Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.*

#### **16.0.34**

COVIELLO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 16, introdurre il seguente:*

#### **«Art. 16-bis.**

*(Disposizioni per il personale adibito al servizio repressione frodi)*

1. L'articolo 18 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, è sostituito dal seguente:

2. I dirigenti ed i dipendenti inquadrati nei profili professionali dell'area C e della posizione economica B3, in servizio presso l'ispettorato centrale repressione frodi, sono ufficiali di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi e dai regolamenti.

3. I dipendenti inquadrati nei rimanenti profili professionali, in servizio presso l'ispettorato centrale repressione frodi, sono agenti di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono demandati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla legge e dai regolamenti».

*Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitori, fino a concorrenza dell'onere.*

**Art. 17.****17.1**

SODANO Tommaso, MALABARBA

**Respinto***Sopprimere l'articolo.**Conseguentemente:*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con a presente legge».

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

**17.2**

FALOMI

**Respinto***Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 17.**

1. I contratti a tempo determinato o con convocazione, ovvero i contratti di collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di flessibilità e di collaborazione relative al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono gradualmente trasformati in contratti a tempo indeter-

minato nel caso in cui si riferiscano ad attività permanenti delle suddette amministrazioni.

2. Allo scopo di finanziarie la spesa di cui al comma 1 è istituito un "Fondo nazionale per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni" di 1.000 milioni di euro all'anno. L'accesso al Fondo avviene sulla base di un piano nazionale predisposto dal Ministro della funzione pubbliche sentite le amministrazioni interessate.

3. Le selezioni per le assunzioni a tempo indeterminato saranno effettuate con concorso pubblico. Il servizio prestato nelle amministrazioni di cui al comma 1 dovrà essere valutato ai fini concorsuali».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 43, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 43-bis.**

*(Tassazione delle rendite finanziarie)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**Art. 43-ter.**

*(Rimodulazione aliquote IRPEF)*

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire la lettera e) con la seguente:

"e) da 70.000 euro a 85.000 euro, 47 per cento".

Successivamente, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

"f) da 75.000 a 100.000 euro, 48,5 per cento;

g) oltre 100.000 euro, 50,5 per cento".

**Art. 43-quater.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

**17.3**

SODANO Tommaso, MALABARBA

**Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 17.**

1. Alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per l'anno 2005 è consentito procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato fino alla copertura delle piante organiche nonché al soddisfacimento di maggiori esigenze intervenute, comprovate ed approvate alla data del 1° marzo 2004. Per detto personale l'orario di lavoro secondo le modalità di calcolo previste dai contratti collettivi è fissato in 35 ore settimanali. La direttiva sull'orario di lavoro di cui al periodo precedente, a partire dal 1° gennaio 2005, è estesa a tutto il personale del comparto della pubblica amministrazione».

*Conseguentemente,*

1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore



a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

#### 17.4

SODANO Tommaso, MALABARBA

#### Respinto

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 17.

1. Dal 1° gennaio 2005 sono autorizzate le procedure di conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 34, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

*Conseguentemente,*

1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

## 17.5

SODANO TOMMASO, MALABARBA

### Respinto

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nel triennio 1999-2001» con le seguenti: «nel 2004 con incremento del 15 per cento».*

*Conseguentemente,*

1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1

non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

### 17.6

RIPAMONTI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

#### **Respinto**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nel triennio 1999-2001» con le seguenti: «nell'anno 2004».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere le seguenti:*

#### **«Art. 42-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

---

### 17.7

BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI

#### **Respinto**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nel triennio 1999-2001» con le seguenti: «nell'anno 2004».*

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:*

1) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

---

**17.8**

BETTA, ACCIARINI, CORTIANA, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI

**Respinto**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nel triennio 1999-2001» con le seguenti: «nel triennio 2001-2003».*

*Conseguentemente,*

*a) all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «700 milioni di euro»;*

*b) dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

**Art. 42-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

**17.9**

BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI

**Respinto**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nel triennio 1999-2001» con le seguenti: «nel triennio 2001-2003».*

*Conseguentemente,*

*a) all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «700 milioni di euro»;*

*b) all'articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 13 per cento».*

**17.10**

SODANO Tommaso, MALABARBA

**Respinto**

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «non».*

*Conseguentemente,*

1. All'articolo 12, comma 1, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "45 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "47 per cento".

2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

**17.11**

GUERZONI, MARITATI, VILLONE

**Respinto**

*Al comma 1, alla fine del terzo periodo aggiungere le seguenti parole: «, della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, del Corpo dei Vigili del fuoco e degli Ispettorati delle Direzioni provinciali del lavoro».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 42-bis.**

*(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie)*

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari all'1 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

- a)* transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
- b)* transazioni intracomunitarie;
- c)* esportazione od importazione di beni e servizi;
- d)* transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
- e)* operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei

quali sono ubicati i mercati finanziari più importa l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma I con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4».

#### «Art. 42-ter.

##### *(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

**17.12**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, alla fine del terzo periodo, dopo le parole: «Servizio sanitario nazionale», aggiungere le parole: «e del personale impiegato nei settori della tutela dell'ambiente, della protezione civile, e dei beni culturali».*

*Conseguentemente, all'articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere i seguenti:*

«47-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

47-ter. All'allegato 1°, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-plato" sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 1,91 per ettolitro e per grado-plato";

b) le parole: "prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro" sono sostituite dalle seguenti: "prodotti alcolici intermedi: euro 73,87 per ettolitro";

c) le parole: "alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro" sono sostituite dalle seguenti: "alcole etilico: euro 869,13 per ettolitro anidro».

**17.13**

SODANO Tommaso, MALABARBA

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere il penultimo periodo.*

*Conseguentemente:*

1. All'articolo 43, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

2. È soppresso il comma 4 dell'articolo 35.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

**17.14**

MONTAGNINO, BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO, GIARETTA, BATTAFARANO, D'ANDREA

**Respinto**

*Al comma 1, penultimo periodo, dopo le parole: «non possono avvalersi di», aggiungere la seguente: «nuovo».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Nuove norme in materia di imposizione sui redditi da capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote che risultino inferiori a tale misura relative ai redditi da capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articoli 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

**17.15**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

**Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'Agenzia interregionale per il fiume Po, in deroga alle disposizioni di cui al comma precedente, può bandire per l'anno 2005 concorsi pubblici per la copertura del 50 per cento dei posti vacanti in organico».

*Conseguentemente ai maggiori oneri stimati derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante abrogazione dell'articolo 13 e del comma 1 dell'articolo 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.*



**17.16**

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, BISCARDINI, BEDIN, MARINO

**Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il Ministero della difesa è autorizzato a bandire un concorso straordinario riservato agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri in ferma prefissata che, in servizio alla data del 31 dicembre 2004, siano risultati idonei, anche se non vincitori, nei concorsi per il passaggio nel servizio permanente. Il numero dei posti da mettere a concorso non può essere inferiore al 70 per cento degli ufficiali predetti. A tal fine la spesa prevista per gli oneri contrattuali di cui all'articolo 16 è incrementata di 5.700.000 euro a decorrere dall'anno 2005».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti modifiche:*

2005: - 5.700;

2006: - 5.700;

2007: - 5.700.

---

**17.17**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

**Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il Ministero della difesa è autorizzato a trattenere oltre i termini previsti dalla normativa vigente gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri in ferma prefissata che, in servizio alla data del 31 dicembre 2004, risultino idonei anche se non vincitori nei concorsi per il passaggio nel servizio permanente. Il trattenimento in servizio è disposto a domanda degli interessati per un periodo variabile da 1 a 3 anni. Durante il triennio 2005-2007 restano valide le graduatorie degli idonei e non vincitori per il passaggio in servizio permanente nel ruolo speciale. A tal fine decorrere dall'anno 2005, sono stanziati 200 mila euro all'anno».

*Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre in misura corrispondente gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze.*

---

**17.18**

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, BISCARDINI, BEDIN

**Dichiarato inammissibile***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di destinare alle funzioni di polizia di prossimità personale precedentemente addestrato dall'Arma dei carabinieri, il Ministero della difesa è autorizzato a riammettere in servizio almeno 400 carabinieri che abbiano prestato il servizio di leva nell'Arma dei Carabinieri senza demerito e siano in possesso di almeno 3 anni di anzianità, anche se congedati da oltre 1 anno. A tal fine la spesa prevista per gli oneri contrattuali di cui all'articolo 16 è incrementata di 5.300.000 euro a decorrere dall'anno 2005».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti modifiche:*

2005: - 5.300;  
2006: - 5.300;  
2007: - 5.300.

---

**17.19**

GASBARRI

**Respinto***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per conseguire più elevati livelli di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, nonché per avviare la graduale sostituzione del contingente dei vigili del fuoco ausiliari di leva, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di mille unità complessive. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per qualifiche dirigenziali e per profili professionali delle unità portate in aumento ai sensi della presente disposizione nel limite di spesa di euro 12.600.000 per l'anno 2005, euro 31.600.000 per l'anno 2006 ed euro 33.000.000 a decorrere dal 2007. Con successivo decreto del Ministro dell'interno, da comunicare al Ministro per la funzione pubblica, si provvede alla ripartizione per sedi di servizio delle unità portate in aumento ai sensi della presente disposizione. Alla copertura dei posti derivanti dal presente incremento d organico disponibili nel profilo di vigile del fuoco si provvede, nella misura del cinquanta per cento mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4a serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998, per il rimanente cinquanta per cento e per i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si provvede

mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria, si provvede mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso per titolo a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4<sup>a</sup> serie speciale - n. 92 del 20 novembre 2001. Le predette graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre 2006. Le assunzioni del personale portato in aumento ai sensi della presente disposizione sono effettuate in deroga alle vigenti procedure di programmazione ed approvazione».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modifiche:*

2005: - 12.600;  
2006: - 31.600;  
2007: - 33.000.

## 17.20

OGNIBENE

### Precluso

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per il triennio 2005-2007, alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette. Per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2004 e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331. Le presenti limitazioni non trovano applicazione nei confronti delle regioni, delle autonomie locali e gli enti del servizio sanitario nazionale in carenza di organico, che abbiano rispettato per l'anno 2004 il patto di stabilità interno.

Per gli enti del Servizio sanitario nazionale sono consentite le assunzioni di personale dei diversi ruoli, risultati vincitori di concorso le cui procedure siano state ultimate alla data del 31 dicembre 2003.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono consentite assunzioni del personale docente delle università e delle scuole di ogni ordine e grado nonché dei ricercatori degli enti ed istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2004.

Per le università continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

---

**17.21**

OGNIBENE

**Precluso**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per il triennio 2005-2007, alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette. Per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2004 e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331. Le presenti limitazioni non trovano applicazione nei confronti delle regioni, delle autonomie locali e gli enti del servizio sanitario nazionale in carenza di organico, che abbiano rispettato per l'anno 2004 il patto di stabilità interno in relazione al personale appartenente ai ruoli di cui necessitano. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono consentite assunzioni del personale docente delle università e delle scuole di ogni ordine e grado nonché dei ricercatori degli enti ed istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2004.

Per le università continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

---

**17.22**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

**Respinto**

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. In attuazione della legge 368 del 1999 per la materia attinente l'attivazione dei contratti di formazione dei medici specializzandi è prevista per ciascuna delle annualità 2005, 2006, 2007 una quota pari a 100

milioni di euro quali risorse aggiuntive al servizio sanitario nazionale di parte corrente.

*Conseguentemente la tabella A del Ministero del lavoro risulta così modificata:*

2005: - 100.000  
2006: - 100.000  
2007: - 100.000.

---

### 17.23

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

#### Respinto

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma precedente, a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 sono assunti a tempo indeterminato i presidi incaricati che siano in possesso di altra laurea o diploma di Accademia o Conservatorio oltre alla laurea di accesso alla docenza ordinaria, nonché di abilitazione all'insegnamento della disciplina inerente a questi ulteriori titoli di studio.»

*Conseguentemente ai maggiori oneri stimati derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante abrogazione dell'articolo 13 e del comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.*

---

### 17.24

SOLIANI, GIARETTA, D'ANDREA, MONTICONE, COVIELLO, DETTORI, RIPAMONTI

#### Respinto

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Al fine di incentivare e sostenere la partecipazione alla ricerca pubblica e all'insegnamento universitario di giovani studiosi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al cofinanziamento, nella misura del 50 per cento dell'importo minimo determinato e dei relativi oneri previdenziali, degli oneri sostenuti dalle università statali per la stipula di 2.000 nuovi contratti di ricerca e di insegnamento per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

1-ter. Il cofinanziamento di cui al comma 1 avviene con le procedure e secondo le modalità vigenti per il cofinanziamento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando il vincolo per le università di destinare complessivamente alla stipula dei contratti di cui alla presente legge una somma,

comprensiva del contributo ministeriale, annualmente non inferiore al doppio dell'importo assegnato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a titolo di cofinanziamento, in attuazione dell'articolo 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e della presente disposizione».

*Conseguentemente all'articolo 43, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche, in misura pari all'1 per cento.*

### 17.25

FLORINO, GRILLOTTI, DE CORATO, CURTO, FERRARA

#### Accantonato

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Nel limite complessivo di 22 milioni di euro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2005, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i Comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 36 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU, nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui all'articolo 78, comma 2, della legge 388 del 2000 è prorogato al 31 dicembre 2007.

Parimenti, il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere nel limite complessivo di 98.127.000,00 euro, in prosecuzione degli interventi per favorire l'occupazione previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge 135 del 1997, contributi per spese pubbliche nei Comuni di Napoli e Palermo.»

*Conseguentemente, all'articolo 43, tabella C, ridurre dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente limitatamente all'anno 2005.*

### 17.26

BATTAGLIA Antonio

#### Respinto

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del

personale in servizio con contratti a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministero dell'economia e delle finanze può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2005 del personale utilizzato ai sensi dell'articolo 47, comma 10, della legge 1997, n. 449, e successive modificazioni.

*2-bis.* Il Ministero della giustizia è autorizzato ad avvalersi del personale in servizio con contratti a tempo indeterminato.

All'onere derivante dall'attuazione del comma *2-bis*, pari a 25.000.000,00 di euro, si provvede mediante riduzione degli importi di tutte le rubriche della tabella A, al netto delle regolazioni debitorie.

---

## 17.27

SALINI, CARRARA, BIANCONI, DANIELI Paolo, TOMASSINI, SALZANO, ULIVI, BOLDI, TREDESE

### Dichiarato inammissibile

*Al comma 2, sopprimere le parole: «, della salute».*

*Conseguentemente:*

all'articolo 17, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

*2-bis.* «Il Ministero della Salute e l'Agenzia Italiana del Farmaco sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2007 del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 3, comma 62, della Legge 24 dicembre 2003 n. 350. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dal Ministero della Salute, ivi inclusi quelli del personale trasferito all'Agenzia Italiana del Farmaco, sono convertiti in contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. I maggiori oneri derivanti dalla conversione dei contratti di lavoro sono finanziati, per il personale con compiti di prevenzione sanitaria, con gli stanziamenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 2004 n. 81 convertito in legge con modificazioni, con Legge 26 maggio 2004, n. 138 e, per il restante personale, con quote delle entrate da riassegnare al Ministero della Salute e all'Agenzia Italiana del Farmaco, nei limiti delle tariffe e di diritti per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati.».

---

**17.28**

D'ANDREA, COVIELLO, DI SIENA, GRUOSSO, AYALA

**Respinto**

*Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo:*

«Entro la suddetta data i Ministeri interessati, sulla base di una ricognizione delle esigenze funzionali dell'amministrazione, adottano i provvedimenti idonei alla stabilizzazione di una quota non inferiore al 50 per cento del personale di cui al presente articolo».

*Conseguentemente, all'articolo 42, sostituire il comma 17 con il comma seguente:*

«17. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è aumentata, a decorrere dall'anno 2005, l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in misura tale da assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 750 milioni di euro».

**17.29**

GARRAFFA

**Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. I Ministeri e l'Agenzia del territorio di cui al comma 2, sono autorizzati ad indire procedure concorsuali distrettuali o provinciali per la futura stabilizzazione del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, rispettivamente ai sensi: della legge 30 marzo 1998, n. 61; dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 488; dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1999, n. 494; dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 242; dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, dell'articolo 78, comma 32, della legge 23 dicembre 2000, n. 32; dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A seguito delle procedure concorsuali di cui sopra, le assunzioni, anche fuori pianta organica o fuori ruolo, saranno subordinate alle autorizzazioni del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero della funzione pubblica».



*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

**«Art. 42-bis**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1, dell'articolo 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».

**17.30**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* I Ministeri per i beni culturali, della giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati, nel triennio 2005-2007, ad espletare pubblici concorsi per la stabilizzazione, in ruolo, dei lavoratori di cui al comma 2, primo periodo, con contratti di lavoro a tempo determinato. Le procedure di selezione saranno programmate con precedenza rispetto alle altre procedure di selezione. I sopraindicati ministeri e Agenzia sono autorizzati ad avvalersi del suddetto personale con contratti di lavoro a tempo determinato fino alla stabilizzazione in molo. Analoghe procedure dovranno essere attivate in tutte le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché negli Enti Pubblici non Economici e Agenzie Fiscali, che alla data del 31.12.2004 abbiano assunto personale con contratto a tempo determinato.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).*

1. L'articolo 13 e il comma 1, dell'articolo 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

**17.31**

GARRAFFA

**Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. I Ministeri di cui al comma 2, sono autorizzati ad indire procedure concorsuali distrettuali o provinciali per la futura stabilizzazione del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi della legge 18 agosto 2000, n. 242. Dette assunzioni, anche fuori pianta organica o fuori ruolo, saranno subordinate alle autorizzazioni del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero della funzione pubblica».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.».

**17.32**

SODANO TOMMASO, MALABARBA

**Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2-bis. Per la stipula da parte delle università di contratti di ricerca e insegnamento universitario con giovani studiosi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al cofinanziamento, nella misura del 50 per cento, dell'importo minimo determinato e dei relativi oneri previdenziali, per la stipula da parte delle università di 2.000 nuovi contratti di ricerca e di insegnamento per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, da consolidarsi per gli anni successivi, sulla base dell'importo del cofinanziamento complessivo dell'anno 2007.

2-ter. Il cofinanziamento di cui al comma 2-bis avviene con le procedure e secondo le modalità già stabilite per il cofinanziamento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando il vincolo per le università di destinare complessivamente alla stipula dei contratti di cui alla presente legge una somma, comprensiva del contributo ministeriale, annualmente non inferiore al doppio dell'importo assegnato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a titolo di cofinanziamento, in attuazione dell'articolo 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e della presente disposizione.

*Conseguentemente all'articolo 43, tabella A, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 50.000  
2006: - 50.000  
2007: - 50.000.

voce Ministero dell'interno:

2005: - 50.000  
2006: - 50.000  
2007: - 50.000.

### **17.33**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

#### **Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Per la stipula da parte delle università di contratti di ricerca e insegnamento universitario con giovani studiosi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al cofinanziamento, nella misura del 50 per cento dell'importo minimo determinato e dei relativi oneri previdenziali, per la stipula da parte delle università di 2.000 nuovi contratti di ricerca e di insegnamento per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, da consolidarsi per gli anni successivi sulla base dell'importo del cofinanziamento complessivo dell'anno 2007.

*2-ter.* Il cofinanziamento di cui al comma 1 avviene con le procedure e secondo le modalità già stabilite per il cofinanziamento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando il vincolo per le università di destinare complessivamente alla stipula dei contratti di cui alla presente legge una somma, comprensiva del contributo ministeriale, annualmente non inferiore al doppio dell'importo assegnato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a titolo di cofinanziamento, in attuazione dell'articolo 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e della presente disposizione.

*Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:*

Ministero degli Affari esteri:

2005: - 50.000;  
2006: - 50.000;  
2007: - 50.000.

Ministero dell'Interno:

2005: - 50.000;

2006: - 50.000;

2007: - 50.000

---

### 17.34

GARRAFFA, ROTONDO, MONTALBANO, BATTAGLIA Giovanni

#### Respinto

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il Ministero della giustizia, è autorizzato ad indire procedure concorsuali distrettuali provinciali per la futura stabilizzazione del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato operante nei tribunali del meridione. Dette assunzioni, anche fuori pianta organica o fuori ruolo, saranno subordinate alle autorizzazioni del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero della funzione pubblica.».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente. Art. 42-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni) - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.*

---

### 17.35 (v. testo 2)

EUFEMI, IERVOLINO

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Per l'anno 2005, in deroga alle procedure previste dall'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226 le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, possono essere utilizzate, fatti salvi i posti riservati ai volontari in ferma breve delle Forze armate di cui ai bandi già emanati in applicazione dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, e successive modificazioni, per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti della predetta tabella F, mediante assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, reclutati ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 novembre 2000, n. 356, e dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche se cessati dal servizio.

2-ter. Le conseguenti posizioni in soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque

causa del personale del predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e degli ispettori.

*2-quater.* Per le assunzioni del personale femminile di polizia penitenziaria del ruolo agenti e assistenti, in base alle vacanze organiche individuate nel medesimo anno 2005, fatti salvi i posti riservati alle volontarie in ferma breve delle forze armate, si procede mediante le procedure concorsuali previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

*2-quinquies.* Con decreto del Ministro della giustizia, sono definiti i requisiti e le modalità per le predette assunzioni, nonché i criteri per la formazione della graduatoria del personale maschile e le modalità abbreviate del corso di formazione, anche in deroga agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443».

---

### 17.35 (testo 2)

EUFEMI, IERVOLINO

#### **Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«*2-bis.* Per le assunzioni del personale femminile di polizia penitenziaria del ruolo agenti e assistenti, in base alle vacanze organiche individuate nel medesimo anno 2005, fatti salvi i posti riservati alle volontarie in ferma breve delle forze armate, si procede mediante le procedure concorsuali previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

*2-ter.* Con decreto del Ministro della giustizia, sono definiti i requisiti e le modalità per le predette assunzioni, nonché i criteri per la formazione della graduatoria del personale maschile e le modalità abbreviate del corso di formazione, anche in deroga agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443».

---

### 17.36

SODANO TOMMASO, MALABARBA

#### **Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«*2-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2005, ha immediata applicazione per tutti gli aventi diritto l'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 369».

*Conseguentemente,*

1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

### **17.37 (v. testo 2)**

EUFEMI

*Al comma 3, dopo le parole: «magistratura amministrativa» aggiungere le parole: «e dall'ENPALS».*

---

**17.37 (testo 2)**

EUFEMI

**Respinto**

*Al comma 3, dopo le parole: «magistratura amministrativa», aggiungere le altre: «e dall'ENPALS».*

Copertura di spesa: gli oneri relativi continuano ad essere posti a carico del bilancio dell'ENPALS.

Il personale assunto con contratto a tempo determinato presso l'ENPALS svolge funzioni di fondamentale importanza per l'attività dell'Ente, con particolare riguardo al recupero del lavoro sommerso, all'evasione ed all'elusione contributiva, anche attraverso il potenziamento dei collegamenti telematici con le banche dati delle altre pubbliche amministrazioni, al fine di potenziare l'azione di accertamento e di riscossione dei contributi previdenziali.

La proroga dei contratti in questione consentirà di non interrompere l'avviata azione di recupero contributivo e di ottenere, quindi, positivi benefici in termini di entrate previdenziali a favore dei futuri bilanci dell'Ente.

---

**17.38**

MAGNALBÒ, BONGIORNO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 3, dopo le parole: «27 luglio 2004, n. 186», aggiungere le seguenti: «nonché quelli stipulati dall'ENPALS».*

---

**17.39**

MAGNALBÒ, BONGIORNO

**Dichiarato inammissibile**

*Alla fine del comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Possono essere altresì prorogati sino al 31 dicembre 2005 i contratti a tempo determinato stipulati dall'Associazione italiana della Croce Rossa i cui oneri non risultino a carico del bilancio di funzionamento dell'Ente».*

---

**17.39a**

D'ANDREA, COVIELLO, DI SIENA, GRUOSSO, AYALA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro i 12 mesi di proroga gli enti interessati provvedono a stabilizzare i suddetti contratti di lavoro a tempo determinato».*

*Conseguentemente alla Tabella B voce Ministero dell'economia e delle finanze modificare gli importi come segue:*

2005: - 3.000.

---

**17.40**

FABBRI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

«3-bis. Al fine di rafforzare l'attività di supporto al Dipartimento della funzione pubblica concernente l'analisi sulle eccedenze di personale e sui costi sostenuti dalle pubbliche amministrazioni nonché di consentire lo svolgimento delle rilevazioni previste dal regolamento n. 577/1998 del Consiglio dell'Unione europea, per l'anno 2005 l'ISTAT può procedere all'assunzione di personale a tempo determinato ovvero alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2004».

---

**17.41**

SODANO TOMMASO, MALABARBA

**Respinto**

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: «nel limite massimo» fino alla fine del periodo.*

*Conseguentemente,*

1. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---



**17.42**

SODANO Tommaso, MALABARBA

**Respinto**

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Al fine di consentire agli enti pubblici preposti ai servizi di vigilanza e ispezione in materia di evasione fiscale e contributiva di fronteggiare le molteplici situazioni irregolari riscontrate le molteplici situazioni irregolari riscontrate nei versamenti di legge da parte delle aziende, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di personale ispettivo, nel massimo di numero 10.000 unità, da assegnare agli Enti di previdenza e assistenza sociale, nonché ai Ministeri dell'economia e delle finanze e del lavoro.

5-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti le qualifiche e i requisiti professionali specialistici.

5-quater. Per l'attuazione del presente articolo si applicano le procedure di autorizzazione ad assumere di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

*Conseguentemente,*

1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qua-

lora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

### 17.43

SODANO TOMMASO, MALABARBA

#### **Respinto**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. In deroga al divieto di cui al comma 1, si procede all'assunzione a tempo indeterminato di 5.000 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di 5.000 unità di personale destinate all'attività degli Enti di previdenza e assistenza sociale, secondo le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 febbraio 1997, n. 449, e successive modificazioni».

*Conseguentemente,*

1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica

sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

#### 17.44

SODANO Tommaso, MALABARBA

#### Respinto

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. In deroga al divieto di cui al comma 1, si procede all'assunzione a tempo indeterminato di 1.000 unità di personale destinate al servizio ispettivo del Ministero del lavoro secondo le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 febbraio 1997, n. 449, e successive modificazioni».

*Conseguentemente,*

1. All'articolo 12, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

#### 17.45

BATAFARANO, PIZZINATO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI

#### Respinto

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. I lavoratori con contratti di formazione lavoro che hanno esaurito lo specifico percorso formativo, ovvero dalla data di scadenza del loro contratto, sono assunti a tempo indeterminato».

*Conseguentemente,*

a) all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «700 milioni di euro»;

b) all'articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 15 per cento»;

c) dopo l'**articolo 42**, *aggiungere i seguenti:*

**«Art. 42-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

**Art. 42-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**17.46**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. I lavoratori con contratti di formazione lavoro che hanno esaurito lo specifico percorso formativo, ovvero dalla data di scadenza del loro contratto, sono assunti a tempo indeterminato».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento».

**17.47**

MONTAGNINO, BATTAFARANO, TREU, DATO, GIARETTA, COVIELLO, D'ANDREA, PIZZINATO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO

**Respinto**

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. I lavoratori con contratti di formazione lavoro che hanno esaurito lo specifico percorso formativo, ovvero dalla data di scadenza del loro contratto, sono assunti a tempo indeterminato».

*Conseguentemente,*

a) all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «700 milioni di euro»;

b) all'articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 15 per cento»;

c) dopo l'articolo 42, aggiungere i seguenti:

**«Art. 42-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

**Art. 42-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

**17.48**

DI SIENA, BATTAFARANO, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI

**Respinto**

*Al comma 6, sostituire le parole: «unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle» con le seguenti: «anche in deroga alle limitazioni e alle».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

**17.49**

SAMBIN

**Respinto**

*Al comma 6, dopo le parole: «alla predetta conversione» aggiungere le seguenti: «ivi compresi i soggetti di cui ai contratti già prorogati al 31 dicembre 2004».*

**17.50**

TAROLLI, CICCANTI, FORLANI

**Dichiarato inammissibile**

*Alla fine del comma 6, aggiungere il seguente periodo: «L'INPS può attivare nel corso del 2005 le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro in essere già scaduti e prorogati, nei limiti del contingente di personale in servizio al 31 dicembre 2004 e nell'ambito delle disponibilità dell'istituto».*

---

**17.51**

MONTICONE

**Respinto**

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-bis. In deroga ai vincoli di cui all'articolo 2 e alle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di assunzioni, l'Agenzia per i servizi sanitari regionali con sede in Roma è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, a far data dal 1° gennaio 2005, 26 unità di personale fra i lavoratori già in servizio con contratti a determinato. I lavoratori, selezionati tra i suddetti con apposita procedura di valutazione, sono immessi nel ruolo dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali nelle funzioni professionali e nelle posizioni economiche già ricoperte nell'amministrazione».

*Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.*

---

**17.52**

FASOLINO

**Respinto**

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. In deroga alle limitazioni e alle modalità previste dalla normativa vigente l'Istituto superiore di sanità è autorizzato all'assunzione di personale a tempo indeterminato nell'ambito della propria pianta organica per fare fronte ai compiti inerenti il coordinamento delle attività di ricerca per la tutela della salute pubblica, la sorveglianza dei fattori critici che incidono sulla salute, nonché la gestione dei registri nazionali».

*Conseguentemente, all'attuazione della presente disposizione si provvede mediante proporzionale riduzione di tutte le voci di natura corrente della Tabella C.*

---

**17.53**

FALOMI

**Respinto**

*Al comma 7, sostituire le parole da: «sono fatte comunque salve.» fino alla fine del comma, con le seguenti: «trasformano gradualmente le assunzioni a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica, ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, in assunzioni a tempo indeterminato. Le selezioni per le assunzioni a tempo indeterminato saranno effettuate per concorso pubblico. Il servizio prestato presso i sopramenzionati enti ed Amministrazioni dovrà essere valutato ai fini concorsuali. Inoltre per l'anno 2005 deve essere prevista l'entrata in servizio dei vincitori di concorsi già effettuati».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 43, inserire i seguenti:*

**«Art. 43-bis.**

*(Sui fondi integrativi)*

1. Il comma 120, dell'articolo 3 della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 è abrogato.

**Art. 43-ter.**

*(Sulle Scommesse ed i pronostici)*

1. Il comma 10 dell'articolo 8 della legge n. 200 del 1° agosto 2003 è abrogato.

**Art. 43-quater.**

*(Sulla ricerca nelle imprese)*

1. L'articolo 1 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è abrogato.



**Art. 43-quinquies.**

*(Sulle Società quotate in borsa nei mercati europei)*

1. L'articolo 11 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è abrogato.

**Art. 43-sexies.**

*(Sulle Società di Cabotaggio)*

1. Il comma 14-*bis* dell'articolo 39 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è abrogato.

**Art. 43-septies.**

*(Sulla tassazione degli interessi per i soggetti residenti nei paradisi fiscali)*

1. Il comma 1 dell'articolo 41 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è abrogato.

**Art. 43-octies.**

*(Sui Fondi di investimento immobiliare)*

1. I commi 9 e 11 dell'articolo 41-*bis* del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 sono abrogati».

---

**17.54**

CICCANTI, TAROLLI

**Respinto**

*Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per consentire all'Istituto superiore di sanità (ISS) di fare fronte ai compiti inerenti il coordinamento delle attività di ricerca per la tutela della salute pubblica, la sorveglianza dei fattori critici che incidono sulla salute, nonché la gestione dei registri nazionali, è autorizzata in deroga l'assunzione di perso-*

nale a tempo indeterminato nell'ambito della propria dotazione e della propria pianta organica».

*Conseguentemente, all'articolo 43, tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11, della legge n. 59 del 15 marzo 1997, articolo 70, comma 2.*

Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - cap. 3890,, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 5.000;

2006: - 5.000;

2007: - 5.000.

---

## 17.55

BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI

### Respinto

*Al comma 8, sostituire le parole: «sono prorogati al 31 dicembre 2005» con le seguenti: «sono trasformati in immissione in ruolo nelle Amministrazioni nelle quali prestano attualmente servizio».*

*Conseguentemente,*

*a) all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «700 milioni di euro»;*

*b) dopo l'articolo 42, aggiungere i seguenti:*

### «Art. 42-bis.

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

---

**17.56**

MORO

**Accantonato**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Nulla è dovuto a titolo di indennità o trattamento economico aggiuntivo comunque denominato nei confronti del personale in servizio presso enti e società derivanti da processi di privatizzazione di amministrazioni pubbliche esercenti attività e servizi in regime di monopolio e già provenienti dalle predette amministrazioni pubbliche che sia trasferito a domanda con il semplice consenso dell'ente o della società e dell'amministrazione di destinazione presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

---

**17.57**

IL RELATORE

**Accantonato**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Nulla è dovuto a titolo di indennità o trattamento economico aggiuntivo comunque denominato nei confronti del personale in servizio presso enti e società derivanti da processi di privatizzazione di amministrazioni pubbliche esercenti attività e servizi in regime di monopolio e già provenienti dalle predette amministrazioni pubbliche che sia trasferito a domanda con il semplice consenso dell'ente o della società e dell'amministrazione di destinazione presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

---

**17.58**

IZZO, GENTILE, NOCCO, GIULIANO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

«8-bis. I periodi di lavoro presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, prestati in esecuzione di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche, sono considerati titolo di preferenza, a parità di merito e di titoli, per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche.

8-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano svolto presso le amministrazioni

pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, attività di tirocinio di formazione ed orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e di tirocinio estivo di orientamento di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche.

*8-quater.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono definite le modalità di applicazione delle norme di cui ai commi precedenti, con particolare riferimento ai periodi minimi di attività valutabili quale titolo di preferenza nei concorsi pubblici».

---

### 17.59

CICCANTI, TAROLLI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2005 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un anno. La durata delle idoneità conseguite nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura dei posti di professore ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, è prorogata per l'anno 2005. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate».

---

### 17.60

MAGNALBÒ, BONGIORNO

#### **Respinto**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "Il personale dirigenziale in mobilità temporanea è collocato in aspettativa senza assegni"».

---

**17.61**

PASTORE

**Accantonato**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Per il proseguimento delle attività svolte dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per l'intensificazione dei programmi di formazione destinati a dirigenti e funzionari in servizio presso le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la concessione di un contributo di 7 milioni di euro alla Scuola superiore della pubblica amministrazione. All'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione di tutte le voci di natura corrente della Tabella C».

---

**17.62**

TAROLLI, CICCANTI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 sono assunti a tempo indeterminato presidi incaricati che siano in possesso di altra laurea o diploma di accademia o di conservatorio - oltre alla laurea di accesso alla docenza ordinaria - nonché di abilitazione all'insegnamento della disciplina inerente a questi ulteriori titoli di studio».

---

**17.63**

BRIGNONE, MORO

**Respinto**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Ai fini della copertura di tutti i posti del corso-concorso per dirigente scolastico, indetto con decreto dirigenziale del 17 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - IV Serie Speciale - n. 100 del 20 dicembre 2002 dopo l'esaurimento delle operazioni di immissione nei ruoli a dirigente scolastico dei candidati triennialisti utilmente inclusi in graduatoria di merito, i posti non ancora coperti vengono assegnati, nell'ambito del medesimo contingente, ai candidati che risultino inclusi con riserva nella graduatoria di merito del suddetto corso concorso ed abbiano effettivamente ricoperto incarico di presidenza, con il conseguente e rispettivo ordine:

1) incaricati di presidenza con un triennio e oltre di effettivo servizio;

2) incaricati di presidenza con un biennio di effettivo servizio».

*Conseguentemente, all'articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 15 per cento».*

---

### **17.64**

BRIGNONE, MORO

#### **Respinto**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Al fine di realizzare la perequazione della retribuzione complessiva dei dirigenti scolastici dell'area V con i dirigenti di II fascia dell'area I, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a copertura del contratto quadriennale 2002-2005».

*Conseguentemente, all'articolo 43, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1999, n. 59 - art. 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (agenzia delle entrate) (6.1.2.8. - Agenzia delle entrate - capp. 3890), apportare la seguente variazione:*

2005: - 100 milioni di euro.

---

### **17.65**

SALVI, DI SIENA, FLAMMIA, BATTAGLIA Giovanni, BRUTTI Paolo, BARATELLA

#### **Respinto**

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

«8-bis. Nel limite complessivo di 22 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2005, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 36 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui all'articolo 78, comma 2, della legge n. 388 del 2000 è prorogato al 31 dicembre 2007.

8-ter. Il Ministro dell'interno, è autorizzato a concedere, nel limite complessivo di 98 milioni 127 mila euro, in prosecuzione degli interventi per favorire l'occupazione previsti dall'articolo 3 del decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997, contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo».

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, tutti gli stanziamenti di parte corrente sono ridotti, limitatamente all'anno 2005 dell'1 per cento.*

---

### 17.66

MONTAGNINO, BATTAFARANO, TREU, DATO, GIARETTA, COVIELLO, D'ANDREA, GRUOSSO, DI SIENA, PIZZINATO, PILONI, VIVIANI, BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO

#### **Respinto**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente.*

«8-bis. A decorrere dal 2005, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo di dotazione per le Regioni finalizzato a realizzare i corsi di formazione per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato. Il Fondo è finanziato per 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, ed è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

*Conseguentemente, all'articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «15 per cento».*

---

### 17.67

MONTALBANO, STANISCI, BATTAFARANO, GRUOSSO, DI SIENA, PILONI, VIVIANI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare nel limite complessivo di 2,5 milioni di euro, e per il solo esercizio 2005, direttamente con i comuni nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attività socialmente utili, nella disponibilità, da almeno un quinquennio, di comuni con meno di 50 mila abitanti».

*Conseguentemente, all'articolo 43, tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:*

2005: - 2.500.

## 17.68

SPECCHIA, RIZZI, MONCADA LO GIUDICE DI MONFORTE, CHINCARINI, BATTAGLIA ANTONIO, MULAS, ZAPPACOSTA, COZZOLINO, DEMASI, ULIVI

### Respinto

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

«8-bis. È inquadrato nei ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, previa selezione, il personale dipendente a tempo indeterminato di altre amministrazioni pubbliche, delle Poste Italiane S.p.a., degli Enti pubblici anche economici e della società a partecipazione pubblica, in posizione di comando, distacco o comunque in servizio presso il medesimo Ministero alla data di entrata in vigore della presente legge e il cui onere sia a carico del Ministro stesso, fatte salve le procedure di riqualificazione in atto del personale di ruolo del Ministero previste dai vigenti contratti nazionali collettivi di lavoro.

8-ter. L'inquadramento nei ruoli avviene in relazione alla qualifica posseduta negli enti di appartenenza sulla base di apposita tabella di equiparazione tra le qualifiche esistenti negli enti stessi e quella dell'amministrazione statale. approvata, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con Ministri della funzione pubblici e dell'economia e delle finanze.

8-quater. L'inquadramento può essere effettuato anche in posizione soprannumeraria riassorbibile.

8-quinquies. Il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio autorizzato ad assumere, con contratto a tempo determinato, per periodo non superiore a tre anni, e previa prova selettiva, i soggetti che operano presso il Ministero dell'ambiente a tutela del territorio per i quali è in atto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il Ministero stesso o con altri soggetti sulla base di accordi internazionali, nell'ambito di programmi nazionali di assistenza tecnica ovvero sulla base di convenzioni di supporto all'attività istituzionale, nonché ai sensi dell'articolo 6, comma 4, primo periodo, dell'ordinanza n. 3135 del 25 maggio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 4, comma 3, dell'ordinanza n. 3106 del 20 febbraio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225».



*Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 8.000;  
2006: - 8.000;  
2007: - 8.000.

---

### **17.69**

EUFEMI, IERVOLINO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Il personale delle Poste Italiane S.p.A., attualmente in posizione di comando presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è inquadrato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge nei ruoli del predetto Ministero.

L'inquadramento avviene anche in posizione soprannumeraria riassorbibile e con conseguente riduzione degli organici delle Poste S.p.A., nella qualifica posseduta nell'Ente di appartenenza, sulla base di apposita tabella di equiparazione tra le qualifiche esistenti nell'ordinamento di appartenenza e quelle dell'Amministrazione statale.

L'inquadramento è approvato con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'economia e finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

---

### **17.70**

BUCCIERO, SALERNO

#### **Respinto**

*Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:*

«8-bis. I comandi del personale delle Poste Italiane S.p.A., di cui all'articolo 3, comma 64 della legge 24 dicembre 2003, n.350, sono trasformati in immissione in ruolo nelle Amministrazioni dove vengono attualmente utilizzati».

*Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 4.000;  
2006: - 4.000;  
2007: - 4.000.

---

**17.71**

BUCCIERO, NANIA, SALERNO

**Respinto**

*Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:*

«8-bis. Per sopperire a straordinarie esigenze di supporto amministrativo sono inquadrati nei ruoli del TTAARR e del Consiglio di Stato i dipendenti provenienti dalle Poste Italiane attualmente in servizio, in posizione di comando ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, presso gli stessi TTAARR e Consiglio di Stato».

*Conseguentemente, al comma 8 sopprimere le seguenti parole: «del personale della società Poste Italiane Spa e».*

*Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 4.000;  
2006: - 4.000;  
2007: - 4.000.

---

**17.72**

GRUOSSO, DI SIENA, BATTAFARANO, PIZZINATO, PILONI, VIVIANI

**Respinto**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. È istituito un Fondo di dotazione per le regioni pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 finalizzato a realizzare i corsi di formazione per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato. Il Fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, apportare le seguenti variazioni:*

*rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali:*

2005: - 50.000;  
2006: - 50.000;  
2007: - 50.000;

*rubrica: Ministero degli affari esteri:*

2005: - 50.000;  
2006: - 50.000;  
2007: - 50.000.

---

**17.73**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Il Ministero per i beni e le attività culturali al fine di assicurare con carattere di continuità l'apertura prolungata di Musei, aree archeologiche, archivi, biblioteche e biblioteche annesse ai monumenti nazionali, d'intesa con il Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla stabilizzazione del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 34, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

*Conseguentemente all'articolo 42 dopo il comma 47 aggiungere il seguente:*

«47-bis. - 1. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è soppresso».

**17.74**

EUFEMI

**Respinto**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. I termini di validità delle graduatorie delle procedure di riqualificazione interne del Ministero della giustizia, espletate ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 del CCI di Amministrazione sottoscritto in data 5 aprile 2000, restano aperte sino alla stipula del nuovo CCI di Amministrazione».

**17.75**

TAROLLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Riallineamento del personale appartenente al ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria al corrispondente personale della polizia di stato:

a) il personale appartenente al ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio alla data di entrata in vigore della presente

legge è inquadrato anche in soprannumero riassorbibile nelle sottoelencate qualifiche del medesimo ruolo:

1) nella qualifica di commissario coordinatore penitenziario il personale che riveste la qualifica di commissario capo penitenziario;

2) nella qualifica di commissario capo penitenziario il personale che riveste la qualifica di vice commissario e commissario penitenziario.

b) gli inquadramenti di cui al punto precedente sono effettuati secondo l'ordine delle qualifiche di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo;

c) al personale di cui punto 2, del paragrafo a) precedente, ai fini della promozione anche in soprannumero riassorbibile alla qualifica di commissario coordinatore penitenziario, il periodo di permanenza previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è ridotto di due terzi;

d) la spesa complessiva derivante ammonta a 2.500 milioni.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

## 17.76

TAROLLI

### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. 1. All'articolo 17 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76 e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per i vincitori dei concorsi interni a complessivi 1757 posti per l'accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - IV serie speciale - Concorsi ed esami - n. 12 dell'11 febbraio 2000, la decorrenza giuridica della nomina è anticipata, senza alcun effetto economico anche ai fini della promozione alle qualifiche di sovrintendente e sovrintendente capo, al 31 dicembre 2000"».

---

## 17.77

TAROLLI

### Respinto

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. 1. L'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200 si interpretava nel senso che il beneficio ivi previsto della

riduzione di due anni della permanenza minima nella qualifica di ispettore, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, si riferisce anche al personale individuato ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo».

---

**17.78**

LEGNINI

**Accantonato**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. I servizi affidati a terzi, ai sensi dell'articolo 10, lettera b), del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, aventi quale finalità la stabilizzazione degli ex lavoratori socialmente utili, il cui termine di durata contrattuale è scaduto o in via di scadenza, potranno essere nuovamente concessi a terzi in appalto, nel rispetto della disciplina in materia di appalto, purché i soggetti affidatari si obblighino a trasformare i rapporti di lavoro dei lavoratori socialmente utili, addetti a servizi, in contratti a tempo indeterminato. Nelle more dell'espletamento delle gare d'appalto, in rapporti in essere sono prorogati dalle amministrazioni interessate per un periodo non superiore a sei mesi».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».

---

**17.79**

FORLANI, RONCONI, TAROLLI, CICCANTI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. In deroga alle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di assunzioni, il Ministero dell'interno è autorizzato, nel limite di spesa di 266 mila euro a decorrere dall'anno 2005, per la copertura dei corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche, alla trasformazione

immediata e diretta, da tempo determinato a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro del personale dei servizi amministrativi, tecnici e informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assunto ai sensi delle ordinanze del Ministro dell'interno n. 2794 del 27 giugno 1998, e n. 2823 del 5 agosto 1998, in relazione alle esigenze di gestione delle emergenze nel territorio dei comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e San Felice a Canello colpiti dagli eventi alluvionali e dai dissesti idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998, nonché nel territorio delle regioni Umbria e Marche colpite dalla crisi iniziata il 26 settembre 1997».

*Conseguentemente, all'articolo 43, tabella A, alla rubrica: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni.*

2005: - 266.

---

### **17.80**

FLORINO, SALERNO

#### **Respinto**

*Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:*

«8-bis. È autorizzata, in deroga alle vigenti norme, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, mediante apposite procedure per il personale già in servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a seguito di specifici provvedimenti connessi alle emergenze sismiche dell'Umbria e delle Marche e dell'emergenza di Sarno. Ciò in analogia a quanto disposto con legge 11 dicembre 2000, n. 365 per il personale degli enti locali».

*Conseguentemente, alla Tabella A ridurre gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche al netto delle regolazioni debitorie.*

---

### **17.81**

MAGNALBÒ

#### **Respinto**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. I contratti in essere del personale di cui all'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione Civile n. 2823 del 5 agosto 1998, assunto a tempo determinato presso i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di Macerata e Perugia per fronteggiare le carenze di organico e le emergenze calamitose, sono comunque prorogati al 31 dicembre 2005».

*Conseguentemente alla Tabella A, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti modifiche:*

2005 - 100.000.

---

## **17.82**

BONATESTA

### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Al fine di favorire la realizzazione dei principi di solidarietà sociale nell'ambito delle finalità per le quali è istituito il servizio civile nazionale, i volontari del servizio medesimo sono prioritariamente assegnati alle ONLUS, alle Associazioni di rappresentanza e promozione sociale e alle Associazioni di volontariato».

---

## **17.83**

IZZO

### **Accantonato**

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-bis. Il personale della SICILFOR, in servizio alla data del 15 aprile 1993, può presentare entro il 30 giugno 2005, al Ministero dell'economia e delle finanze, domanda di assegnazione per una delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro della funzione pubblica, sulla base dell'esigenze rappresentate dalle amministrazioni statali, regionali e locali e da enti pubblici non economici che gestiscono servizi pubblici, nonché da aziende municipalizzate, sono individuati le amministrazioni e gli enti ai quali è assegnato il personale di cui al presente comma e sono determinate le qualifiche attribuite al personale stesso ai fini dell'inquadramento».

*Conseguentemente, all'articolo 42, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «60 per cento».*

---

**17.84**

CURTO, SPECCHIA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Gli enti locali non dissestati e non strutturalmente deficitari che alla data del 30 settembre 2004 utilizzino personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988 n. 554, indette entro il 31 dicembre 2003, possono, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, indire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, concorsi riservati per titoli per la trasformazione dei predetti rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato secondo le procedure previste dall'articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

**17.85**

CREMA, MARINI, BISCARDINI, CASILLO, LABELLARTE, MANIERI, BASSO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Le domande di cui ai precedenti articoli e tutte quelle inoltrate dalla data di entrata in vigore del decreto n. 379 de 24 marzo 1994, devono intendersi esenti da imposta di bollo».

**17.86**

CREMA, MARINI, BISCARDINI, CASILLO, LABELLARTE, MANIERI, BASSO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. 1. Costituisce operazione di soccorso alpino e speleologico e relativa esercitazione, rispettivamente, ogni intervento alpinistico o speleologico che sia volto al soccorso degli infortunati o di chi versi in stato di pericolo, nonché al recupero dei caduti, ed ogni corrispondente attività di addestramento organizzata a carattere nazionale o regionale.

2. La dichiarazione relativa all'avvenuto impiego dei volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico in operazioni di soccorso alpino e speleologico o di esercitazione, ai fini di cui al comma 1, è attestata dal capo stazione competente per territorio per tramite del delegato di zona e del Presidente del Servizio provinciale o regionale del CNSAS che la convalida, indicandone il contingente nominativo e numerico dei volontari impiegati nelle operazioni di soccorso o di esercitazione delle operazioni effettuate.



3. Sostituito dal comma 2».

---

**17.87**

CREMA, MARINI, BISCARDINI, CASILLO, LABELLARTE, MANIERI, BASSO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis La domanda deve contenere le generalità del lavoratore che ha effettuato l'operazione di soccorso o l'esercitazione, l'importo della retribuzione corrisposta, nonché la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 2, comprovante l'avvenuto impiego nelle predette attività e i relativi tempi di durata, e la dichiarazione sottoscritta dallo stesso datore di lavoro indicante la corrispondente astensione dal lavoro».

---

**17.88**

CREMA, MARINI, BISCARDINI, CASILLO, LABELLARTE, MANIERI, BASSO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. I volontari che siano lavoratori autonomi al fine di percepire l'indennità prevista dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1992 n. 162, per il periodo di astensione dal lavoro, debbono farne richiesta all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per tramite del Presidente del Servizio provinciale o regionale del CNSAS.

Alla domanda, che deve contenere le generalità del volontario che ha effettuato l'operazione di soccorso o l'esercitazione, deve essere allegata, la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 2».

---

**17.89**

CREMA, MARINI, BISCARDINI, CASILLO, LABELLARTE, MANIERI, BASSO

**Respinto**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. 1. Ai fini della presente legge, l'attività dei membri del CNSAS si considera prestata in modo volontario e senza fine di lucro.

2. Il CNSAS, in caso di particolare necessità e al fine di ottemperare alle proprie finalità d'istituto e a gli obblighi di legge, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati, nei soli limiti imposti dalle delibere assunte dalla sede centrale del CNSAS e dai servizi provinciali e regionali del CNSAS.

3. Il CNSAS può giovare dei disposti della legge n. 383 del 7 dicembre 2000. Il CNSAS si giova, inoltre, delle sole agevolazioni di carattere fiscale previste dal decreto legislativo n. 460 del 1997».

---

**17.90**

CREMA, MARINI, BISCARDINI, CASILLO, LABELLARTE, MANIERI, BASSO

**Respinto**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. 1. La formazione, la certificazione e la verifica periodica dell'operatività dei tecnici e delle unità cinofile del CNSAS sono disciplinate dalle scuole nazionali di cui all'articolo 5.

2. L'attività formativa, le certificazioni, gli aggiornamenti e le verifiche periodiche di cui al comma 1 sono attestati su apposito libretto personale.

3. Le convenzioni previste dall'articolo 2, comma 3, disciplinano la formazione, l'aggiornamento e la verifica del personale del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne le specifiche competenze del CNSAS.

4. Le organizzazioni operanti nel settore del soccorso alpino e speleologico possono, tramite apposite convenzioni, affidare al CNSAS la formazione tecnica specifica del proprio personale.

5. Il CNSAS propone all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) le proprie osservazioni per la predisposizione delle normative SAR e di ogni altra normativa concernente i servizi di elisoccorso che operano in ambiente montano ed in genere negli ambienti ostili ed impervi del territorio nazionale.

6. Il CNSAS propone, altresì, all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) la predisposizione delle certificazioni per apposite figure professionali necessarie per l'elisoccorso in montagna.

7. Allo scopo di concretizzare i principi espressamente previsti ai commi 5 e 6 viene istituita una commissione paritetica ENAC-CNSAS».

---

**17.91**

CREMA, MARINI, BISCARDINI, CASILLO, LABELLARTE, MANIERI, BASSO

**Respinto**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis 1. Per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, il CNSAS opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dei principi stabiliti dall'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubbli-

cato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1992, e dalla presente legge, individuano nelle strutture operative regionali e provinciali del CNSAS i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, stipulano apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a normare i servizi di soccorso ed elisoccorso».

---

### 17.92

MASCIONI, DI GIROLAMO

#### Respinto

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. All'articolo 53 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 1 le parole: "conseguono" sono sostituite dalle seguenti: "sono in possesso del"».

---

### 17.0.1

CICCANTI, TAROLLI

#### Respinto

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

#### «Art. 17-bis.

*(Personale a tempo indeterminato)*

1. All'articolo 17, comma 1-bis del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 - funzioni dei dirigenti - dopo le parole: "possono delegare", vengono aggiunte le seguenti: "in mancanza di vice dirigenti".

2. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "La contrattazione collettiva del comparto ministero disciplina l'istituzione di un'apposita area della vice dirigenza" sono sostituite dalle seguenti: "Nel comparto ministeri ed in quello delle agenzie fiscali è istituito il ruolo dei vice dirigenti, disciplinato dalla contrattazione collettiva nell'apposita area denominata vice dirigenza";

b) dopo le parole: "del precedente ordinamento" è aggiunto il seguente periodo: "Il personale appartenente alla posizione C2 e C3 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbia maturato l'anzianità prevista nel precedente periodo, alla maturazione della stessa è di diritto inquadrato nell'area della vice dirigenza";

c) L'ultimo periodo (I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17) è sostituito dal seguente: "Ai vice dirigenti sono riconosciute le seguenti funzioni: sostituzione del dirigente in caso di assenza o impedimento, reggenza dell'ufficio in attesa dell'incarico al dirigente titolare, collaborazione diretta all'attività di direzione espletata del dirigente, direzione di uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o di stabilimenti di notevole complessità non riservati a qualifiche dirigenziali, prestazioni per collaborazione, studio e ricerca altamente qualificate, richiedenti capacità professionali di livello universitario nei campi amministrativo, tecnico o scientifico. I vice dirigenti accedono alla carriera dirigenziale attraverso il corso-concorso interno di cui all'articolo 28".

3. Dopo l'articolo 17-*bis* del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti i seguenti:

a) Art. 17-*ter* - (*Rappresentatività nella contrattazione*) - "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di rappresentatività ai fini dello sviluppo della contrattazione nell'apposita area contrattuale della vice dirigenza. Nella fase di prima attuazione della vice dirigenza, la contrattazione collettiva, ai fini del trattamento economico, dovrà tenere conto dell'anzianità di servizio nelle posizioni economiche e nelle qualifiche funzionali".

b) Art. 17-*quater* - (*Decorrenza*) - "Le disposizioni degli articoli 17-*bis* e 17-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2004".

4. All'articolo 28 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "avviene per concorso per esami" sono aggiunte le seguenti: "e corso-concorso interno";

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*) Al corso-concorso interno sono ammessi i vice dirigenti in possesso di laurea e che abbiano maturato 2 anni di permanenza nella posizione di vice dirigenza. Il corso-concorso interno si articola in una selezione per titoli professionali e di servizio, in un periodo di formazione di 6 mesi e in un esame finale sulle materie oggetto della formazione. Il personale che abbia già conseguito l'idoneità in concorsi per dirigente è ammesso direttamente al corso-concorso".

5. All'articolo 40 comma 2, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il periodo da: "I dirigenti" a "relativamente a uno o più comparti" è sostituito da: "e i vice dirigenti di cui all'articolo 17-*bis*, costituiscono separate aree contrattuali autonome";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "unitamente alla dirigenza" sono aggiunte le seguenti: "ed alla vice dirigenza"».

### 17.0.2

MONTAGNINO, BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO, GIARETTA, D'ANDREA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

#### **«Art. 17-bis.**

*(Personale a tempo indeterminato)*

1. Le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, dovranno procedere, entro il 31 dicembre 2005, alle assunzioni a tempo indeterminato dei vincitori dei concorsi pubblici espletati entro il 31 dicembre 2004 e dei soggetti ammessi alla disciplina del collocamento obbligatorio ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:*

#### **Art. 42-bis.**

*(Nuove norme in materia di imposizione sui redditi da capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

**17.0.3**

MAGNALBÒ, BONGIORNO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

*(Norme in materia di assunzioni di personale  
nelle amministrazioni pubbliche)*

1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali, il Ministero della salute, e il Ministero della giustizia, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali, sono autorizzati ad assumere nel triennio 2005-2007, 6.000 unità di personale. Dette assunzioni sono effettuate mediante procedure selettive per titoli ed esami. Nella valutazione dei titoli le medesime amministrazioni sono tenute a considerare prioritariamente i servizi effettivamente svolti presso le pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelli prestati presso le medesime amministrazioni, nei profili professionali richiesti dalle citate procedure di reclutamento, inclusi quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo».

L'onere derivante dalla presente disposizione, è valutato complessivamente in euro 30 milioni per l'anno 2005, e in euro 70 milioni per ciascuno degli anni 2006 e 2007».

*Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti modifiche:*

2005: - 30.000;

2006: - 70.000;

2007: - 70.000.

**17.0.4**

MAGNALBÒ, FIRRARELLO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

1. Il Ministero della giustizia, a fine di assicurare il corretto svolgimento dell'attività delle Corti d'appello su tutto il territorio nazionale, entro l'anno 2005 provvede all'assunzione dei restanti 195 vincitori del concorso per l'assunzione di 443 Ufficiali giudiziari in posizione economica

C1, di cui al bando pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* IV serie speciale del 13 dicembre 2002, n. 98».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 5.885;

2006: - 5.885;

2007: - 5.885.

### **17.0.5**

MODICA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MONTICONE, PAGANO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, VITALI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

#### **«Art. 17-bis.**

1. Per la stipula da parte delle università di contratti di ricerca e insegnamento universitario con giovani studiosi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al cofinanziamento nella misura del 50 per cento dell'importo minimo determinato e dei relativi oneri previdenziali, per la stipula da parte delle università di 2.000 nuovi contratti di ricerca e di insegnamento per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, da consolidarsi per gli anni successivi, sulla base dell'importo del cofinanziamento complessivo dell'anno 2007.

2. Il cofinanziamento di cui al comma 1 avviene con le procedure e secondo le modalità già stabilite per il cofinanziamento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando il vincolo per le università di destinare complessivamente alla stipula dei contratti di cui alla presente legge una somma, comprensiva del contributo ministeriale, annualmente non inferiore al doppio dell'importo assegnato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a titolo di cofinanziamento, in attuazione dell'articolo 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e della presente disposizione.

3. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede altresì a finanziare 500 nuovi contratti di ricerca, di importo eguale ai contratti di cui al comma precedente, da stipularsi con giovani studiosi per attività da svolgersi presso enti pubblici di ricerca».

*Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 -*

Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - cap. 3890), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 75.000;

2006: - 75.000;

2007: - 75.000.

---

### 17.0.6

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, PAGANO

#### Respinto

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

*(Disposizioni in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici)*

1. In sede di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, una quota dei posti, non superiore al 50 per cento, che saranno autorizzati per l'indizione del corso concorso per dirigente scolastico, successivo a quello bandito a seguito dell'autorizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del luglio 2004, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 206 del 2 settembre 2004. è riservata a coloro che abbiano ricoperto per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato».

*Conseguentemente,*

all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «700 milioni di euro».

---

### 17.0.7

TUNIS

#### Respinto

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

Una quota dei posti, non superiore al 60 per cento, che saranno utilizzati per l'indizione del corso-concorso per dirigenti scolastici, successivo



al primo, è riservata a coloro che abbiano ricoperto per almeno un triennio la funzione di preside incaricato».

---

**17.0.8**

CASTAGNETTI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

1. È consentito il reclutamento di ricercatori, tecnologi e tecnici addetti alla ricerca negli enti pubblici del comparto Ricerca nei limiti della metà delle vacanze organiche e senza oneri aggiuntivi, con il vincolo che l'inserimento a tempo indeterminato nell'organico sia differito di due anni dalla conclusione del concorso, e condizionato ad un'ulteriore verifica al termine del biennio, sui risultati conseguiti».

---

**17.0.9**

CASTAGNETTI, IZZO

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

*(Modifica all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)*

1. All'articolo 40, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell'ENEA", sono soppresse».

---

**17.0.10/1**

EUFEMI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento del Governo 17.0.10, all'articolo 17-bis, aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. È consentito il reclutamento di ricercatori, tecnologi e tecnici addetti alla ricerca negli enti pubblici del comparto ricerca nei limiti della metà delle vacanze organiche e senza oneri aggiuntivi, con il vincolo che

l'inserimento a tempo indeterminato nell'organico sia differito di due anni dalla conclusione del concorso, e condizionato ad un'ulteriore verifica al termine del biennio, sui risultati conseguiti».

---

**17.0.10**

IL GOVERNO

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

1. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al terzo periodo sono soppresse le seguenti parole: "i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell'ENEA"».

---

**17.0.11**

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

*(Disposizioni a favore dei lavoratori portuali)*

1. Per i lavoratori appartenenti alle società derivate dalla trasformazione delle ex Compagnie Portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera *b*), della legge n. 84 del 1994, purché le stesse non effettuino assunzioni a tempo indeterminato, nonché per i lavoratori appartenenti alle imprese o agenzie previste dall'articolo 17, commi 2 e 5 della legge n. 84 del 1994 purché le stesse non effettuino, assunzioni a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle Autorità portuali o marittime, salvo che non riguardino lavoratori provenienti dalle società di cui al predetto articolo 21, comma 1, lettera *b*), è concessa, nel limite annuo di 3 milioni di euro una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalla vigenti disposizioni nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare Per le imprese di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *b*), tale beneficio è concesso fino alla data di individuazione dell'impresa o di costituzione dell'Agenzia di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, per ogni anno solare di riferimento, il conseguente provvedimento di autorizzazione alla corresponsione della predetta indennità, sulla base degli specifici accordi annuali stipulati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ove le parti interessate individueranno le sofferenze occupazionali e le conseguenti soluzioni. L'erogazione della predetta indennità, da parte dell'I.N.P.S., è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero dei giorni di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori interessati, predisposti da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministeri competenti, effettuano, congiuntamente alle parti sociali interessate, una verifica sull'applicazione relativa all'applicazione della norma, ai soggetti aventi diritto ed alle compatibilità finanziarie.

3. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 è integrato, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, dell'ammontare di 20 milioni di euro.

4. Ai lavoratori licenziati dalle imprese o agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5. della legge n. 84 del 1994, senza alcun limite occupazionale, sono estese le disposizioni in materia di indennità di mobilità previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.

5. All'articolo 17 della legge n. 84 del 1994, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente: «15-bis Le norme di cui al precedente comma si applicano anche alle società di cui all'articolo 21, comma 1 lettera a)».

6. Al comma 3, dell'articolo 3, della legge 30 giugno 2000, n. 186, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «anche nel caso di imprese inferiori ai 15 dipendenti».

*Conseguentemente, all'articolo 43, alla Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate - capp. 3890), apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 40.000;  
2006: - 40.000;  
2007: - 40.000.

---

**17.0.12**

PIATTI, STANISCI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

1. Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 52 milioni di euro nell'esercizio finanziario 2005 a far carico sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

*Conseguentemente, all'articolo 43, alla Tabella C. rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate - capp. 3890), apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 100.000;  
2006: - 100.000;  
2007: - 100.000.

**17.0.13**

MAGNALBÒ

**Respinto**

*Dopo l'articolo 17, è inserito il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

*(Proseguimento del rapporto di lavoro)*

1. La facoltà prevista dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, riconosciuta ai sensi dell'articolo 1-*quater* del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione degli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia, del personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile e del personale dei Vigili del fuoco, decorre dal 30 aprile 2003».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero degli Affari Esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 10.000;  
2006: - 10.000;  
2007: - 10.000.

---

#### **17.0.14**

DANIELI Paolo

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

#### **«Art. 17-bis.**

*(Prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici)*

1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, al secondo periodo le parole: "con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono soppresse e il terzo periodo è altresì soppresso.

2. La facoltà prevista dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, è riconosciuta a decorrere dal 30 aprile 2003».

---

#### **17.0.15**

IZZO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

#### **«Art. 17-bis.**

*(Incremento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Per conseguire più elevati livelli di efficienza ed efficacia nel 1, svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, nonché per avviare la graduale sostituzione del contingente dei vigili del fuoco ausiliari di leva, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di cinquecento unità complessive. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per qualifiche dirigenziali e per profili pro-

fessionali delle unità portate in aumento ai sensi della presente disposizione nel limite di spesa euro 5 milioni per l'anno 2005, euro 15 milioni per l'anno 2006 ed euro milioni a decorrere dal 2007. Con successivo decreto del Ministro dell'interno, da comunicare al Ministro per la funzione pubblica, si provvede alla ripartizione per sedi di servizio delle unità portate in aumento ai sensi della presente disposizione. Alla copertura dei posti derivanti dal presente incremento di organico disponibili nel profilo di vigile del fuoco si provvede, nella misura del cinquanta per cento, mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4<sup>a</sup> serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998, per il rimanente cinquanta per cento e per i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si provvede mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso per titolo a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4<sup>a</sup> serie speciale n. 92 del 20 novembre 2001. Le predette graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre 2006. Le assunzioni del personale portato in aumento ai sensi della presente disposizione sono effettuate in deroga alle vigenti procedure di programmazione ed approvazione».

*Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 5.000.000;  
2006: - 15.000.000;  
2007: - 15.000.000.

### **17.0.16**

BRUTTI PAOLO, DI GIROLAMO, TESSITORE

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

#### **«Art. 17-bis.**

1. È autorizzata, in deroga alle vigenti norme, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, mediante apposite procedure, per il personale già in servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a seguito di specifici provvedimenti connessi alle emergenze sismiche dell'Umbria e delle Marche e dell'emergenza di Sarno».

*Conseguentemente,*

a) all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «700 milioni di euro»;

b) dopo l'articolo 42, aggiungere i seguenti:

«Art. 42-bis. (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

Art. 42-ter. (*Revisione aliquote sui prodotti alcolici*). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

---

## 17.0.17

ASCIUTTI

### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

#### «Art. 17-bis.

*(Personale già in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. In deroga alle vigenti norme e in analogia a quanto disposto dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, per il personale degli enti locali, è autorizzata la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo indeterminato a tempo indeterminato, mediante apposite procedure, per il personale già in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco a seguito di specifici provvedimenti connessi alle emergenze sismiche dell'Umbria e della Marche e dell'emergenza di Sarno».

---

**17.0.18**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

1. All'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 al comma 2, *le parole: «non superiore a trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 240 ore».*

---

**17.0.19**

FIRRARELLO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

1. Il blocco delle assunzioni non è applicabile nel caso in cui le aziende ospedaliere sanitarie con la massa salariale disponibile nel capitolo di bilancio riferita al personale nell'anno 2004, procedano alla copertura di nuovi posti atti a garantire i livelli minimi del personale degli ospedali pubblici, indispensabili per la sicurezza e il buon funzionamento delle strutture».

---

**17.0.20**

TOFANI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

*(Personale dell'Ente Poste trasferito all'INPDAP)*

1. Al personale dell'INPDAP, già dipendente dell'Ente Poste, prima comandato ai sensi dell'articolo 17, comma 18, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successivamente trasferito ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'articolo 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, inquadrato nei ruoli dell'INPDAP



in due contingenti diversi, rispettivamente in data 1.4.2000 e 1.1.2001 è conferita la posizione giuridica ordinamentale (qualifica) immediatamente superiore a quella di inquadramento.

2. Gli effetti economici derivanti dal nuovo inquadramento decorreranno dal 1.1.2005, fatte salve comunque le date più favorevoli eventualmente stabilite nei diversi giudizi di ogni ordine e grado, anche non definitivi.

3. Gli effetti giuridici, a valere quale anzianità nella nuova qualifica, decorreranno dal 31.12.1997, semprechè non sussista altra data più favorevole stabilita in via giudiziale, anche con sentenza non ancora passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per il personale dell'Ente Poste trasferito antecedentemente alle predette date del 1.4.2000 e del 1° gennaio 2001 ed inquadrato nei ruoli INPDAP in data 1 giugno 1999 gli effetti giuridici del nuovo inquadramento, ovvero della progressione ordinamentale conseguita a seguito di promozione per aver partecipato a precedente selezione interna o in virtù di sentenze di ogni ordine e grado, semprechè non siano più favorevoli, dovranno comunque avere decorrenza dal 31 dicembre 1997. Nel caso in cui il predetto personale abbia a qualsiasi titolo conseguito presso l'INPDAP una doppia progressione giuridica rimane ferma la decorrenza dell'ultimo inquadramento».

#### **17.0.21**

SPECCHIA, RIZZI, MONCADA LO GIUDICE DI MONFORTE, CHINCARINI, BATTAGLIA Antonio, MULAS, ZAPPACOSTA, COZZOLINO, DEMASI, ULIVI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

#### **«Art. 17-bis.**

*(Norme in materia di personale)*

1. In considerazione delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Agenzia per la Protezione dell'Ambientale e per i Servizi Tecnici - APAT, ed ai fini di garantirne il pieno assolvimento, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nell'istituire con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i ruoli dirigenziali dell'Agenzia in attuazione dell'articolo 1 del D.P.R. 23 aprile 2004, n. 108, provvede ad inserire, in fase di prima attuazione, nei suddetti ruoli dirigenziali della prima e della seconda fascia e nelle rispettive funzioni di attribuzione, il personale incaricato ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 8, comma 7, del D.P.R. 8 agosto 2002, n.207 con le medesime modalità già definite nell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343».

*Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica: Ministero del lavoro, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 5.000;  
2006: - 5.000;  
2007: - 5.000.

---

### **17.0.22**

BATTAFARANO, DI SIENA, PIZZINATO, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

#### **«Art. 17-bis.**

1. Dal 1° gennaio 2005 sono autorizzate le procedure di conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 34, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

*Conseguentemente, sono ridotti del 40 per cento gli stanziamenti della tabella A, relativi a tutte le rubriche.*

---

### **17.0.23**

FIRRARELLO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

#### **«Art. 17-bis.**

1. Il presidente e l'amministratore delegato delle società sotto il controllo dei comuni e delle province non possono percepire più del 50% delle indennità, di cui all'art. 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 spettanti al sindaco e al presidente della provincia.

2. I consiglieri delle società di cui al comma 1 non possono percepire più del 50% delle indennità spettanti agli assessori comunali o provinciali».

---

**17.0.24**

FIRRARELLO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

1. Le indennità previste dall'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono ridotte nella misura del 50%».

---

**17.0.25**

FIRRARELLO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

1. I dipendenti degli enti locali non possono svolgere altra attività retribuitiva».

---

**17.0.26**

BETTAMIO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

1. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 10 della legge 5 giugno 2000 n. 131, i Segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità che hanno presentato domanda di mobilità per le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo entro la data di entrata in vigore della legge n.131 del 2003 e per i quali, alla medesima data, l'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali abbia accolto la domanda di mobilità verso pubbliche amministrazioni, sono assegnati agli stessi Uffici, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per gli affari regionali e con gli altri Ministri interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La dotazione organica dei dirigenti contrattualizzati dell'Area I dei dirigenti dell'Amministrazione Civile del Ministero dell'interno da istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145, è incrementata delle unità corrispondenti al numero dei Segretari comunali e provinciali di cui al precedente comma.

3. Contestualmente all'assegnazione del personale di cui al comma 1, il Ministero dell'economia procede al corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie dal Bilancio dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali al Ministero dell'interno. Le risorse finanziarie sono determinate con riguardo alla media dei trattamenti riferiti al numero ed alla posizione professionale dei dipendenti trasferiti».

---

**17.0.27**

GENTILE

**Respinto**

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

1. Ai soggetti di cui agli articoli 31 e 32 della legge 79 del 1963 che alla data del 31 dicembre 2004 abbiano maturato un periodo di collaborazione continuativa non inferiore ai sessanta mesi con gli enti locali può essere applicato l'articolo 1 del CCNLG».

---

**17.0.28**

GRECO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

1. In riferimento all'articolo 4, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le Università procedono all'assunzione di professori ordinari ed associati tra il personale già in servizio e dei ricercatori risultanti idonei nelle procedure di valutazione comparativa, a seguito di concorsi già banditi.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede nel limite massimo di 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2005».

*Conseguentemente alla tabella A, rubrica: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

2005 – 1.500;

2006 – 1.500;

2007 – 1.500.

---

**Art. 18.**

**18.1**

BRIGNONE, MORO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 1.*

---

**18.2**

BRIGNONE, MORO

**Respinto**

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermi restanti i livelli di organico raggiunti per il personale ausiliario, tecnico e amministrativo».*

---

**18.3**

SOLIANI, MODICA, ACCIARINI, MONTICONE, FRANCO Vittoria, PAGANO, D'ANDREA, CORTIANA, TESSITORE

**Respinto**

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente,*

*a) all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «700 milioni di euro»;*

b) dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

**«Art. 42-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**18.4**

ACCIARINI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, MODICA, BETTA, CORTIANA, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, MANIERI, TOGNI, GIARETTA

**Respinto**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Per l'anno scolastico 2005-2006, la consistenza numerica della dotazione del personale docente in organico di diritto, è aumentata in rapporto alle esigenze riconosciute in fatto».

*Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, Tabella A gli stanziamenti di tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.*

---

**18.5**

SOLIANI, GIARETTA, D'ANDREA, MONTICONE, ACCIARINI, MODICA, BETTA, CORTIANA, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, MANIERI, TOGNI

**Respinto**

*Al comma 2, sostituire le parole da: «non potrà superare», fino alla fine del comma, con le seguenti: «dovrà essere adeguata per soddisfare le richieste di attività di tempo pieno e di tempo prolungato».*

*Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, Tabella A gli stanziamenti di tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.*

---

**18.6**

ACCIARINI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, MODICA, GIARETTA, BETTA, CORTIANA, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, MANIERI, TOGNI

**Respinto**

*Al comma 2, sostituire le parole da: «non potrà superare», fino alla fine del comma, con le seguenti: «deve essere adeguata alla situazione di fatto a seguito dell'eventuale incremento del numero degli alunni».*

*Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, Tabella A gli stanziamenti di tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.*

---

**18.7**

BRIGNONE, MORO

**Respinto**

*Al comma 2, dopo le parole: «nel medesimo organico di diritti» aggiungere le seguenti: «, fermo restando lo sviluppo degli organici in relazione ad incrementi accertati della popolazione scolastica».*

*Conseguentemente, all'articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 15 per cento».*

---

**18.8**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «Sono previste deroghe alla consistenza numerica di cui sopra per impedire che il numero medio degli alunni per classe di ogni istituzione scolastica sia superiore a quello dell'anno precedente; per assicurare nelle singole istituzioni scolastiche la presenza di un insegnante con le funzioni di mediatore culturale almeno ogni dieci alunni stranieri nonché un adeguato numero di insegnanti di sostegno in presenza di alunni diversamente abili che non possono essere inseriti in misura maggiore ad una unità in classi che non superino i venti alunni. Per garantire il perseguimento di tali finalità è autorizzata, per l'anno 2005 la spesa di 500 milioni di euro».*

*Conseguentemente, all'articolo 35, comma 4, sostituire le parole: «1.200 milioni» con le seguenti: «700 milioni».*

---



**18.9**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

**Respinto**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* «Sono previste deroghe alla consistenza numerica di cui sopra per impedire che il numero medio degli alunni per classe di ogni istituzione scolastica sia superiore a quello dell'anno precedente; per assicurare nelle singole istituzioni scolastiche la presenza di un insegnante con le funzioni di mediatore culturale almeno ogni dieci alunni stranieri nonché un adeguato numero di insegnanti di sostegno in presenza di alunni diversamente abili che non possono essere inseriti in misura maggiore ad una unità in classi che non superino i venti alunni. Per garantire il perseguimento di tali finalità è autorizzata, per l'anno 2005 la spesa di 500 milioni di euro».

*Conseguentemente, all'articolo 35, comma 4, sostituire le parole:* «1.200 milioni di euro» *con le seguenti:* «700 milioni di euro».

**18.10**

ACCIARINI, SOLIANI, GIARETTA, D'ANDREA, MONTICONE, MODICA, BETTA, CORTIANA, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, MANIERI, TOGNI

**Respinto**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* «Sono previste deroghe alla consistenza numerica di cui sopra per impedire che il numero medio degli alunni per classe di ogni istituzione scolastica sia superiore a quello dell'anno precedente; per assicurare nelle singole istituzioni scolastiche la presenza di un insegnante con le funzioni di mediatore culturale almeno ogni dieci alunni stranieri nonché un adeguato numero di insegnanti di sostegno in presenza di alunni diversamente abili che non possono essere inseriti in misura maggiore ad una unità in classi che non superino i venti alunni. Per garantire il perseguimento di tali finalità è autorizzata, per l'anno 2005 la spesa di 500 milioni di euro».

*Conseguentemente, all'articolo 42, dopo il comma 17, inserire il seguente:*

«17-bis. Con decreto direttoriale del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate per l'anno 2005 le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 500 milioni di euro annui».

**18.11**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale previsione non opera nei confronti degli insegnanti di sostegno per gli studenti diversamente abili nelle scuole di ogni ordine e grado, la cui dotazione organica di diritto è aumentata del 10 per cento nell'anno scolastico 2005-2006 rispetto a quella dell'anno scolastico 2004-2005».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**18.12**

SOLIANI, GIARETTA, D'ANDREA, MONTICONE, ACCIARINI, MODICA, BETTA, CORTIANA, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, MANIERI, TOGNI

**Respinto**

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione di una quota pari al turn over realizzato al termine dell'anno scolastico 2004».*

*Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, Tabella A gli stanziamenti di tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.*

**18.13**

SOLIANI, GIARETTA, D'ANDREA, MONTICONE, ACCIARINI, MODICA, BETTA, CORTIANA, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, MANIERI, TOGNI

**Respinto**

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione di una quota determinata dall'aumento delle esigenze riconosciute in fatto».*

*Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, Tabella A gli stanziamenti di tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.*

**18.14**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Nel settembre 2005 verranno immessi in ruolo 70.000 docenti precari. A tal fine viene autorizzata la spesa di 250 milioni di euro».*

*Conseguentemente all'articolo 42 dopo il comma 47 inserire il seguente:*

*«47-bis. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a partire dal 2005»*

**18.15**

SOLIANI, GIARETTA, D'ANDREA, MONTICONE

**Respinto**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. Ai fini della copertura di tutti i posti del corso-concorso per dirigente scolastico indetto con decreto dirigenziale del 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Quarta serie speciale, n. 1000 del 20 dicembre 2002, dopo l'esaurimento delle operazioni di immissione nei ruoli a dirigente scolastico dei candidati triennialisti utilmente inclusi in graduatoria di merito, i posti non ancora coperti vengono assegnati, nell'ambito del medesimo contingente, ai candidati che risultino inclusi con riserva nella graduatoria di merito del suddetto corso-concorso ed abbiano effettivamente ricoperto incarico di presidenza, con il seguente e rispettivo ordine:*

- a) incarichi di presidenza con un triennio e oltre di effettivo servizio;*
- b) incarichi di presidenza con un biennio di effettivo servizio;*
- c) incarichi di presidenza con un anno di effettivo servizio».*

*Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, Tabella A gli stanziamenti di tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie fino a concorrenza dell'eventuale onere.*

**18.16**

FAVARO, PASINATO, TREDESE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il personale ammesso con riserva al corso concorso riservato per dirigente scolastico, indetto con D.D. del 17 dicembre 2002, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 2002, che abbia comunque conseguito l'idoneità al corso concorso suddetto e che risulti collocato nelle graduatorie finali del concorso medesimo, è assunto gradualmente con rapporto a tempo indeterminato a partire dall'a.s. 2005/2006».

**18.17**

CURTO, SALERNO, BONGIORNO

**Accantonato**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 sono assunti a tempo indeterminato i presidi incaricati che siano in possesso di altra laurea o diploma di Accademia o di Conservatorio – oltre alla laurea di accesso alla docenza ordinaria – nonché di abilitazione all'insegnamento della disciplina inerente a questi ulteriori titoli di studio».

*Agli eventuali maggiori oneri si fa fronte facendo ricorso alla tabella C, capitolo 1270/p (Fondo per il funzionamento della scuola) legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 – articolo 68, comma 4, lettera b).*

**18.18**

SOLIANI, GIARETTA, D'ANDREA, MONTICONE, ACCIARINI, MODICA, FRANCO Vittoria, PAGANO

**Respinto**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 2, i posti del corso concorso ordinario previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 2004 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 2 settembre 2004, n. 206 sono aumentati di 250 unità. Con apposito atto sarà emanato un corso-concorso riservato per 250 posti secondo le indicazioni della legge n. 124 del 1999 per i presidi incaricati che abbiano prestato effettivo servizio per almeno tre anni».

*Conseguentemente all'articolo 42, dopo il comma 43, inserire il seguente:*

«43-bis. Le accise di cui all'allegato I del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative alla birra, ai prodotti alcoli intermedi e all'alcole etilico sono incrementate nella misura rispettivamente del 20 per cento del 30 per cento e del 20 per cento».

---

### 18.19

SODANO Tommaso, MALABARBA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. A decorrere dall'anno 2004-2005 sono assunti a tempo indeterminato i presidi incaricati che siano in possesso di altra laurea o diploma di accademia o di conservatorio – oltre alla laurea di accesso alla docenza ordinaria – nonché di abilitazione all'insegnamento della disciplina inerenti a questi ulteriori titoli di studio».

---

### 18.20

TESSITORE, ACCIARINI, MODICA, SOLIANI, MONTICONE, FRANCO Vittoria, CORTIANA, PAGANO, D'ANDREA

#### **Respinto**

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «è impartito» fino alla fine del comma, con le seguenti: «è assicurato tramite assunzione in organico di diritto di docenti in possesso dei requisiti richiesti dal vigente ordinamento amministrativo per i concorsi ordinari a posti d'insegnamento della scuola primaria per il conseguimento del punteggio aggiuntivo e della relativa specializzazione linguistica».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 42-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**18.21**

SODANO Tommaso, MALABARBA

**Respinto**

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «è impartito» fino alla fine del comma con le seguenti: «è assicurato tramite assunzione in organico di diritto di docenti in possesso dei requisiti necessari».*

*Conseguentemente,*

1. All'articolo 43, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.
2. È soppresso il comma 4 dell'articolo 35.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

**18.22**

BRIGNONE, MORO

**Respinto**

*Al comma 3, dopo le parole: «o da altro docente facente parte dell'organico di istituto in possesso dei requisiti richiesti» aggiungere le seguenti: «purché tale utilizzo non pregiudichi la funzione di cui all'articolo 7, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2004».*

*Conseguentemente, all'articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 15 per cento».*

**18.23**

SODANO Tommaso, MALABARBA

**Respinto**

*Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

*Conseguentemente,*

1. All'articolo 12, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».
2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

**18.24**

FRANCO Vittoria, TESSITORE, ACCIARINI, MODICA, SOLIANI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, PAGANO

**Respinto**

*Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**18.25**

D'ANDREA, COVIELLO, DI SIENA, GRUOSSO, AYALA

**Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per il triennio 2005-2007 non può darsi luogo ad alcuna riorganizzazione che preveda la soppressione di classi e scuole dell'obbligo nei comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti».

*Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.*

---

**18.26**

FORLANI, TAROLLI, CICCANTI

**Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Sono confermati i presidi incaricati in servizio all'entrata in vigore della presente legge, che abbiano ricoperto tale incarico per almeno tre anni, sino all'indizione di un corso-concorso, loro riservato, ai fini della immissione in ruolo in qualità di dirigenti».

*Conseguentemente, sono ridotte per una somma complessiva di pari importo tutte le voci contenute nella tabella C.*

---

**18.27**

SODANO Tommaso, MALABARBA

**Respinto**

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Per l'attuazione della generalizzazione dell'offerta formativa della scuola dell'infanzia è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 110 milioni di euro».

*Conseguentemente,*

1. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

2. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa».

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

**18.28**

SOLIANI, ACCIARINI, MONTICONE, FRANCO Vittoria, TESSITORE, CORTIANA, MODICA, D'ANDREA, PAGANO

**Respinto**

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Per l'attuazione della generalizzazione dell'offerta formativa della scuola dell'infanzia è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 110 milioni di euro».

**18.29**

SODANO Tommaso, MALABARBA

**Respinto**

*Al comma 4, sopprimere le parole: «anticipo delle iscrizioni e».*



**18.30**

ACCIARINI, SOLIANI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO Vittoria,  
TESSITORE, MODICA, PAGANO

**Respinto**

*Al comma 4, sopprimere le parole: «anticipo delle iscrizioni e».*

---

**18.31**

PEDRIZZI, VALDITARA

**Respinto**

*Al comma 4, dopo le parole: «del personale» aggiungere le seguenti: «contrattazione integrativa per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici».*

---

**18.32**

EUFEMI, IERVOLINO

**Respinto**

*Al comma 4, dopo le parole: «del personale» aggiungere le seguenti: «contrattazione integrativa per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici».*

---

**18.33**

BRIGNONE, MORO

**Respinto**

*Al comma 4, sostituire le parole: 110 milioni di euro» con le seguenti: «400 milioni di euro».*

*Conseguentemente all'articolo 43, comma 2, tabella C, rubrica: Ministro dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1999, n. 59 - art. 70 comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8. - Agenzia delle entrate - capp. 3890), apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 290.000;  
2006: - 290.000;  
2007: - 290.000.

---

**18.34**

CORTIANA, ACCIARINI, MONTICONE, FRANCO Vittoria, TESSITORE, MODICA, SOLIANI, D'ANDREA, PAGANO

**Respinto**

*Al comma 4, sostituire le parole: «110 milioni di euro», con le seguenti: «344 milioni di euro».*

*Conseguentemente,*

*a) all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e le parole: «500» con le altre: «700»;*

*b) all'articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unico del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 15 per cento».*

**18.35**

SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, MONTICONE, FRANCO Vittoria, TESSITORE, MODICA, D'ANDREA, PAGANO

**Respinto**

*Al comma 4, sostituire le parole: «110 milioni di euro» con le seguenti: «300 milioni di euro».*

*Conseguentemente,*

*Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

**18.36**

SOLIANI, GIARETTA, D'ANDREA, MONTICONE, ACCIARINI, MODICA, BETTA, CORTIANA, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, MANIERI, TOGNI

**Respinto**

*Al comma 4, sostituire le parole: «110 milioni di euro per i seguenti interventi:», con le seguenti: «260 milioni di euro per i seguenti interventi: incrementare le attività di tempo pieno per la scuola primaria e di tempo prolungato per la scuola secondaria inferiore; rafforzare l'integrazione sco-*

lastica degli studenti portatori di handicap; favorire l'integrazione degli studenti stranieri, anche attraverso l'ausilio di mediatori culturali;».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Incremento dell'accisa sull'alcole etilico)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'aliquota di accisa sull'alcole etilico e l'aliquota di accisa sui prodotti intermedi, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono determinate, rispettivamente, in euro 1.036,30 per ettolitro anidro e in euro 78,63 per ettolitro».

---

**18.37**

VALDITARA, BEVILACQUA, DELOGU

**Respinto**

*Al comma 4, sostituire le parole: «110 milioni» con le parole: «260 milioni».*

*Conseguentemente, alla Tabella C, voce Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - cap. 3890), apportare la seguente variazione:*

2005: - 150.000;

2006: - 150.000;

2007: - 150.000.

---

**18.38**

ACCIARINI, SOLIANI, GIARETTA, D'ANDREA, MONTICONE, MODICA, BETTA, CORTIANA, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, MANIERI, TOGNI

**Respinto**

*Al comma 4, sostituire le parole: «110 milioni di euro per i seguenti interventi:», con le seguenti: «250 milioni di euro per i seguenti interventi: rafforzare l'integrazione scolastica degli studenti portatori di handicap; fa-*

vorire l'integrazione degli studenti stranieri, anche attraverso l'ausilio di mediatori culturali;».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Incremento dell'accisa sull'alcole etilico)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'aliquota di accisa sull'alcole etilico e l'aliquota di accisa sui prodotti intermedi, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono determinate, rispettivamente, in euro 1.036,30 per ettolitro anidro e in euro 78,63 per ettolitro».

---

**18.39**

ACCIARINI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, MODICA, BETTA, CORTIANA, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, MANIERI, TOGNI, GIARETTA

**Respinto**

*Al comma 4, sostituire le parole: «110 milioni di euro per i seguenti interventi:», con le seguenti: «250 milioni di euro per i seguenti interventi: favorire l'integrazione degli studenti stranieri, anche attraverso l'ausilio di mediatori culturali;».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Incremento dell'accisa sull'alcole etilico)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'aliquota di accisa sull'alcole etilico e l'aliquota di accisa sui prodotti intermedi, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono determinate, rispettivamente, in euro 1.036,30 per ettolitro anidro e in euro 78,63 per ettolitro».

---

**18.40**

SOLIANI, GIARETTA, D'ANDREA, MONTICONE, ACCIARINI, MODICA, BETTA, CORTIANA, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, MANIERI, TOGNI

**Respinto**

*Al comma 4, sostituire le parole: «110 milioni di euro per i seguenti interventi:», con le seguenti: «250 milioni di euro per i seguenti interventi: incrementare le attività di tempo pieno per la scuola primaria e di tempo prolungato per la scuola secondaria inferiore;».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Incremento dell'accisa sull'alcole etilico)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'aliquota di accisa sull'alcole etilico e l'aliquota di accisa sui prodotti intermedi, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono determinate, rispettivamente, in euro 1.036,30 per ettolitro anidro e in euro 78,63 per ettolitro».

**18.41**

SODANO Tommaso, MALABARBA

**Respinto**

*Al comma 4, sostituire le parole: «110 milioni di euro» con la seguente: «200 milioni di euro».*

*Conseguentemente,*

1. All'A.s. 3223, articolo 43, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

2. È soppresso il comma 4 dell'articolo 35 A.S. 3223.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

**18.42**

ACCIARINI, SOLIANI, GIARETTA, D'ANDREA, MONTICONE, MODICA, BETTA, CORTIANA, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, MANIERI, TOGNI

**Respinto**

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. A decorrere dall'anno 2005 è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro al fine di corrispondere a tutte le domande di tempo pieno e prolungato, per assicurare la piena gratuità della scuola dell'obbligo, ivi compresi i libri di testo scolastici, a partire dalle famiglie con redditi fino a 20 mila euro annui.»

*Conseguentemente all'articolo 42, sostituire il comma 17 con il seguente:*

«17. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è aumentata, a decorrere dall'anno 2005, l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in misura tale da assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 800 milioni di euro.»

**18.43**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

**Respinto**

*Al comma 4, aggiungere le seguenti parole:*

«Per l'anno 2005 al fine di consentire ai Comuni di sostenere le maggiori spese in conseguenza della applicazione della legge 53/2003, in particolare per il costo dei nuovi obbligati al diritto-dovere dei 125.000 nuovi utenti all'anno, relativamente a mense scolastiche e trasporti, libri di testo, materiale didattico, arredamento, assistenza disabili e per quanto compreso nel concetto di diritto-dovere, è stanziata la somma di 50 milioni di euro.»

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento».

**18.44**

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

**Respinto**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

«Per l'anno 2005 al fine di consentire ai Comuni di sostenere le maggiori spese in conseguenza della applicazione della legge 53/2003, in particolare per il costo dei nuovi obbligati al diritto-dovere dei 125.000 nuovi utenti all'anno relativamente a mense scolastiche e trasporti, libri di testo, materiale didattico, arredamento, assistenza disabili e per quanto compreso nel concetto di diritto-dovere, è stanziata la somma di 50 milioni di euro.».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento».

---

**18.45**

BASSO, VITALI, BRUNALE, BATTAGLIA Giovanni, MARITATI, BARATELLA

**Respinto**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

«Per l'anno 2005 al fine di consentire ai Comuni di sostenere le maggiori spese in conseguenza della applicazione della legge 28 marzo 2003, n. 53 in particolare per il costo dei nuovi obbligati al diritto-dovere dei 125.000 nuovi utenti all'anno, relativamente a mense scolastiche e trasporti, libri di testo, materiale didattico, arredamento, assistenza disabili e per quanto compreso nel concetto diritto-dovere, è stanziata la somma di 50 milioni di euro».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento».

---

**18.46**

SODANO Tommaso, MALABARBA

**Respinto**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Ai fini di garantire e sostenere l'integrazione scolastica degli alunni portatori di *handicap* si applicano i principi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. la dotazione organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni handicappati è fissata nella misura di un insegnante per ogni alunno disabile. Sono possibili interventi ulteriori adeguati al tipo e alla gravità dell'*handicap*. È prescritta la presenza di un solo alunno disabile per classe che non dovrà essere composta di più di venti alunni. È assicurata la continuità didattica degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola».

*Conseguentemente,*

1. La lettera *b)*, comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*



**18.47**

RUVOLO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis Nelle more dell'espletamento del concorso ordinario per il reclutamento del personale dirigente delle scuole, autorizzato a seguito della delibera del Consiglio de Ministri del 25 giugno 2004, i posti, messi a concorso con il corso-concorso selettivo di formazione previsto dall'articolo 29, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 22, comma 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non ancora coperti vengono assegnati, nell'ambito del medesimo contingente, al personale che, pur ammesso con riserva a tutte le procedure concorsuali, le abbia superate e conseguito l'idoneità.

4-ter. Con decreto del Direttore dell'ufficio scolastico regionale, detto personale verrà nominato dirigente scolastico con decorrenza giuridica dal 1.09.2004 ed economica con decorrenza 1.09.2005; il personale risultato idoneo al suddetto concorso riservato, non nominato per indisponibilità di posti, viene inserito in una apposita graduatoria ad esaurimento, valida fino alla pubblicazione dei vincitori del concorso ordinario per coprire i posti che si renderanno vacanti a seguito del pensionamento dei vincitori del summenzionato concorso riservato.».

**18.48**

RUVOLO, CICCANTI

**Accantonato**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, al quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: "che nell'anno scolastico 2002/03 sono al terzo anno di incarico dirigenziale e abbiano, sebbene con riserva, superato il colloquio di ammissione, frequentato il corso di formazione e superato l'esame finale vengono inseriti in graduatoria aggiuntiva ad esaurimento"».

**18.49**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

**Respinto**

*Al comma 5, dopo le parole: «interventi di edilizia», aggiungere le parole: «previsti dalla legge 23/96, nonché» e dopo le parole: «la spesa», sostituire la cifra: «10 milioni di euro», con la seguente: «30 milioni di euro».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 6 per cento».

---

**18.50**

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

**Respinto**

*Al comma 5, dopo le parole: «interventi di edilizia», aggiungere le parole: «previsti dalla legge 23/96, nonché» e dopo le parole: «la spesa», sostituire la cifra: «10 milioni di euro», con la seguente: «30 milioni di euro».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 6 per cento».

---

**18.51**

CORTIANA, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 5, dopo le parole: «interventi di edilizia», aggiungere le seguenti: «previsti dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23, nonché» e dopo le parole: «la spesa» sostituire le parole: «10 milioni di euro», con le seguenti: «30 milioni di euro».*

*Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:*

Ministero degli affari esteri:

2005: - 20.000;  
2006: - 20.000;  
2007: - 20.000.

---

**18.52**

BISCARDINI, LABELLARTE, CASILLO

**Respinto**

*Al comma 5, dopo le parole: «interventi di edilizia» aggiungere le seguenti: «previsti dalla legge 23/96,» e dopo le parole: «la spesa» sostituire le parole: «10 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro».*

*Conseguentemente, alla Tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2005, ridurre gli stanziamenti di 20 milioni di euro.*

**18.53**

SODANO TOMMASO, MALABARBA

**Respinto**

*Al comma 5, sostituire le parole: «10 milioni di euro» con le seguenti: «244 milioni di euro».*

*Conseguentemente:*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

**18.54**

TESSITORE, ACCIARINI, SOLIANI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO  
Vittoria, MODICA, PAGANO

**Respinto**

*Al comma 5, sostituire le parole: «10 milioni di euro» con le seguenti: «244 milioni di euro».*

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 205» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «700 milioni di euro»;

b) dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

**«Art. 42-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

**18.55**

CORTIANA, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Alla fine del comma 5, aggiungere le seguenti parole: «Per l'anno 2005 al fine di consentire ai Comuni di sostenere le maggiori spese in conseguenza della applicazione della legge n. 53 del 2003, in particolare per il costo dei nuovi obbligati al diritto-dovere dei 125.000 nuovi utenti all'anno, relativamente a mense scolastiche e trasporti, libri di testo, materiale didattico, arredamento, assistenza disabili e per quanto compreso nel concetto di diritto-dovere, è stanziata la somma di 50 milioni di euro».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento».

**18.56**

SOLIANI, GIARETTA, D'ANDREA, MONTICONE, ACCIARINI, MODICA, BETTA, CORTIANA, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, MANIERI, TOGNI

**Respinto**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Per l'anno 2005 al fine di consentire ai Comuni di sostenere le spese relativamente a: mense scolastiche e trasporti, libri di testo, materiale didattico, arredamento, assistenza disabili è stanziata la somma di 50 milioni di euro».

*Conseguentemente all'articolo 42, comma 2, Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: «Legge 468 del 1978 – Art. 9-ter., Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa» apportare la seguente modifica:*

2005: – 50.000.

---

**18.57**

GIARETTA, TOIA, BAIÒ DOSSI, DATO

**Respinto**

*Dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

«5-bis. Ferma restando la disciplina della gratuità dei libri di testo fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico, alle famiglie con almeno un figlio in età scolare di età non superiore a 18 anni, dal 1° gennaio 2005, è riconosciuto un assegno annuo di importo pari a 250 euro, a titolo di sostegno all'acquisto di libri e materiali didattici, anche su supporto elettronico, secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 5-ter.

5-ter. L'assegno di cui al comma 5-bis spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza delle madri risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari ad euro 20.000 annui con riferimento a nuclei familiari monoreddito con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

5-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di erogazione dell'assegno, nonché le tipologie di spese ammesse al beneficio e le forme di certificazione delle stesse».

*Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.*

---

**18.58**

Nocco

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

«5-bis. I docenti italiani con contratto di lavoro a tempo indeterminato, collocati fuori ruolo a disposizione del Ministero degli affari esteri, i quali siano stati inviati presso istituzioni universitarie estere a seguito di concorsi ai sensi della legge n. 604 del 1982 o del decreto legislativo n. 297 del 1994 e abbiano colà prestato servizio per almeno nove anni, anche non consecutivi, nella funzione di lettori di italiano presso Università straniere sulla base di accordi internazionali, hanno titolo all'inquadramento a domanda nei ruoli dei ricercatori universitari, quali ricercatori confermati, presso un Dipartimento di indirizzo linguistico o letterario in una Università dello Stato, a condizione di aver precedentemente conseguito un'idoneità ovvero di aver sostenuto con esito positivo un concorso per l'accesso ai ruoli dei ricercatori universitari in Italia.

5-ter. Le istanze di inquadramento possono essere presentate ad una Università e per una facoltà di scelta del candidato in costanza di servizio all'estero o entro un anno dal rientro nei ruoli metropolitani.

5-quater. Ai fini della successiva carriera, il servizio prestato all'estero come lettore nominato dal Ministero degli affari esteri è valutato come servizio di ruolo effettivo in patria come ricercatore universitario. Al personale di cui ai commi precedenti, si applica la facoltà di proroga dell'assunzione prevista dall'articolo 24 della legge n. 417 del 1989».

---

**18.59**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. A decorrere dall'anno 2005 è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro al fine di realizzare la generalizzazione della scuola per l'infanzia, per corrispondere a tutte le domande di tempo pieno e prolungato, per assicurare la piena gratuità della scuola dell'obbligo, ivi compresi i libri di testo scolastici, a partire dalle famiglie con redditi fino a 30 milioni di euro annui».

*Conseguentemente, l'articolo 13 ed il comma 1 dell'articolo 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.*

---

### **18.60**

CORTIANA, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

#### **Respinto**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. A decorrere dall'anno 2005 è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro al fine di realizzare la generalizzazione della scuola per l'infanzia, per corrispondere a tutte le domande di tempo pieno e prolungato, per assicurare la piena gratuità della scuola dell'obbligo, ivi compresi i libri di testo scolastici, a partire dalle famiglie con redditi fino a 30 milioni di euro annui».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:*

#### **«Art. 42-bis.**

1. L'articolo 13 ed il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, non abrogati».

---

### **18.61**

MARITATI, VITALI, BRUNALE, BATTAGLIA Giovanni, BASSO, BARATELLA

#### **Respinto**

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Per l'anno 2005 sono confermati fondi di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

*Conseguentemente, all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «640 milioni di euro».*

---

**18.62**

BRIGNONE, MORO

**Respinto**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Per garantire la fornitura gratuita dei libri di testo, di cui all'articolo 27 della legge n. 448 del 1998, è autorizzata per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 la somma di 103,291 milioni di euro».

*Conseguentemente, alla Tabella A di cui all'articolo 43, comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

Ministero degli affari esteri:

2005: - 103.291;

2006: - 103.291;

2007: - 103.291.

---

**18.63**

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

**Respinto**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Per l'anno 2005 sono confermati i fondi di cui all'articolo 27 della legge n. 448/1998».

*Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Agenzie Fiscali (articolo 70, comma 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999), apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 103.291.

---

**18.64**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

**Respinto**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Per l'anno 2005 sono confermati i fondi di cui all'articolo 27 della legge n. 448/1998».

*Conseguentemente, ridurre, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Agenzie Fiscali (articolo 70, comma 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999), apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 103.291.

---



**18.65**

BRIGNONE, MORO

**Respinto**

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. In deroga a quanto disposto dalla legge n. 56 del 1987 e successive modificazioni ed integrazioni, le assunzioni a tempo determinato del personale appartenente al profilo ata avvengono tramite graduatorie provinciali integrabili con cadenza triennale».

*Conseguentemente all'articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le parole: «con una ritenuta unica del 15 per cento».*

*Conseguentemente, all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e sostituire le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «700 milioni di euro».*

---

**18.66**

BRIGNONE, MORO

**Respinto**

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. A decorrere dall'anno 2007 è bandito con cadenza triennale il concorso ordinario a dirigente scolastico al fine di garantire la copertura dei posti vacanti».

*Conseguentemente all'articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le parole: «con una ritenuta unica del 15 per cento».*

*Conseguentemente, all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e sostituire le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «700 milioni di euro».*

---

**18.67**

ACCIARINI, SOLIANI, CORTIANA, PAGANO, TESSITORE, D'ANDREA, MONTICONE,  
FRANCO Vittoria, MODICA

**Respinto**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un Fondo per il finanziamento di tutte le spese di funzionamento degli Istituti di alta cultura di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508. La dotazione del Fondo è determinata in 120 milioni di euro per l'anno 2005 e in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006».

*Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 120.000;  
2006: - 40.000;  
2007: - 40.000.

**18.68**

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

**Respinto**

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Il personale di segreteria, inquadrato alla data di entrata in vigore della presente legge nella figura dell'Assistente amministrativo in Area B, come previsto dal CCNL del comparto scuola del 1999 e dal successivo CCNL integrativo, viene collocato, a partire dal 1° gennaio 2005, automaticamente nell'Area C prevista dallo stesso contratto. Le modalità di tale passaggio sono le stesse con le quali è stato definito, dall'articolo 34 del citato CCNL e dall'articolo 49 del CCNL integrativo, il passaggio degli ex Responsabili amministrativi alla Area D, assumendo la definizione di Direttore dei servizi generali ed amministrativi. Il passaggio di ruolo in Area C estingue la figura dell'Assistente amministrativo dell'Area B e la figura del Coordinatore amministrativo come unica figura».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 43, al fine di far fronte alla spesa prevista di euro 105.000.000, aggiungere il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1,5 per cento».

**18.69**

EUFEMI, IERVOLINO

**Respinto**

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. «Trasferimento del personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni comunali alle dipendenze dello Stato»

1. Il personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni comunali, in possesso del diploma di abilitazione o maturità magistrale, che presta servizio per le scuole elementari statali, è trasferito alle dipendenze dello Stato ed inquadrato, a decorrere dal 1° settembre 2004, nei ruoli provinciali del personale insegnante delle scuole elementari statali. Al predetto personale sono riconosciuti, agli effetti giuridici ed economici, l'anzianità di servizio maturata e la rivalutazione di punteggio vigente per il personale statale per gli anni di servizio prestati presso le amministrazioni comunali, nonché i titoli valutabili all'atto del trasferimento nei ruoli dello Stato.

2. Il trasferimento del personale di cui al comma 1 avviene previa richiesta da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nell'assegnazione della sede di servizio si tiene conto delle preferenze espresse dal predetto personale».

*Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze - decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:*

Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzie delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - cap. 3890), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 10.000;

2006: - 10.000;

2007: - 10.000.

**18.70**

BEVILACQUA

**Respinto**

*Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Per il contratto della dirigenza scolastica relativa al quadriennio 2002-2005 sono stanziati 100 milioni di euro per il 2005 finalizzati alla corresponsione degli aumenti del secondo biennio 2004-2005 e per l'equiparazione della retribuzione complessiva con quella della dirigenza dell'Area I».

*Conseguentemente, alla Tabella A ridurre gli importi di tutte le rubriche al netto delle regolazioni debitorie.*

---

### **18.71**

GABURRO

#### **Respinto**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Per garantire un'effettiva parità scolastica di cui alla legge n. 62 del 2000 è autorizzata, a decorrere dal 2005, la spesa aggiuntiva di 40 milioni di euro annui a favore del Fondo per l'integrazione dei finanziamenti alle scuole non statali del Ministero dell'istruzione, università e ricerca».

*Conseguentemente, all'articolo 43, Tabella C, voce: Ministero economia e finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie delle entrate (U.P.B. 6.1. 2.8 - cap. 3898) apportare le seguenti modifiche:*

2005: - 40.000.000;

2006: - 40.000.000;

2007: - 40.000.000.

---

### **18.72**

BRIGNONE, MORO

#### **Respinto**

*Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Il personale ausiliario, tecnico e amministrativo già inserito nelle graduatorie permanenti provinciali dei concorsi per soli titoli, indetti ai sensi dell'articolo 554 del decreto legislativo n. 297 del 1994, può produrre domanda di inserimento nella graduatoria permanente di altra provincia per il medesimo profilo professionale. In tal caso la domanda presentata in precedenza si intende revocata. Per l'attuazione del presente comma si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca.

«5-ter. Analoga possibilità viene prevista per il personale ausiliario, tecnico e amministrativo incluso negli elenchi provinciali compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto ministeriale 430 del 13 dicembre 2000 emanato in attuazione dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124».

---

**18.73**

PEDRIZZI, VALDITARA

**Dichiarato inammissibile***Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il numero delle unità di personale docente di cui all'articolo 25, comma 5, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è determinato dal dirigente dell'istituzione scolastica in base alle esigenze generali e specifiche di organizzazione dell'ufficio. La retribuzione spettante a tale personale è a carico del fondo dell'istituzione scolastica. La disposizione di cui al presente comma non è derogabile dai contratti e dagli accordi collettivi stipulati in base alle norme vigenti in materia di contrattazione collettiva di lavoro nelle pubbliche amministrazioni».

---

**18.74**

EUFEMI, IERVOLINO

**Dichiarato inammissibile***Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il numero delle unità di personale docente di cui all'articolo 25, comma 5, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è determinato dal dirigente dell'istituzione scolastica in base alle esigenze generali e specifiche di organizzazione dell'ufficio. La retribuzione spettante a tale personale è a carico del fondo dell'istituzione scolastica. La disposizione di cui al presente comma non è derogabile dai contratti e dagli accordi collettivi stipulati in base alle norme vigenti in materia di contrattazione collettiva di lavoro nelle pubbliche amministrazioni».

---

**18.75**

PEDRIZZI

**Respinto***Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. L'articolo 459 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente: "Nei confronti di uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per attività di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni

organizzative ed amministrative, a norma dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può essere disposto l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento; l'esonero è disposto per ogni istituzione scolastica autonoma la cui popolazione scolastica rientra nei parametri definiti dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998 n. 233", il semiesonero è disposto per le istituzioni scolastiche autonome non rientranti nei predetti parametri».

---

### 18.76

EUFEMI, IERVOLINO

#### Respinto

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. L'articolo 459 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente: "Nei confronti di uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per attività di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, a norma dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può essere disposto l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento; l'esonero è disposto per ogni istituzione scolastica autonoma la cui popolazione scolastica rientra nei parametri definiti dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998 n. 233", il semiesonero è disposto per le istituzioni scolastiche autonome non rientranti nei predetti parametri».

---

### 18.77

FERRARA

#### Accantonato

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i periodi da 3 a 6 sono sostituiti dai seguenti: "I docenti di cui al presente comma nonché quelli già collocati fuori ruolo o in altro modo utilizzati per inidoneità permanente ai compiti di istituto sono inseriti in apposito ruolo ai fini dell'utilizzazione da parte delle istituzioni scolastiche e delle altre amministrazioni richiedenti. Le modalità di utilizzo sono regolate da convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed i soggetti interessati con oneri a carico dell'ente di destinazione».

---

**18.78**

PEDRINI

**Respinto**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. A tutti i dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, viene estesa la rideterminazione della retribuzione individuale di anzianità, con il procedimento e la decorrenza di cui all'articolo 11, comma 12, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

All'onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento previsto nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente ("Fondo speciale") dello stato di previsione del Ministero dell'economia, utilizzando allo scopo l'accantonamento relativo al MIUR. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente comma».

*Conseguentemente, all'articolo 43, Tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 400;

2006: - 400;

2007: - 400.

**18.79**

BEVILACQUA, SALERNO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. A tutti i dirigenti tecnici in servizio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è conservata la retribuzione individuale di anzianità acquisita con la progressione economica nella qualifica di provenienza».

**18.80**

FILIPPELLI

**Respinto**

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. A partire dal corrente anno scolastico 2004-2005, gli insegnanti di sostegno, nell'interesse dei rispettivi alunni in situazione di *handicap*, non possono essere soggetti a mobilità per tutta la durata del ciclo di studi frequentati, salvo espresso parere favorevole del gruppo di lavoro

sul caso, previsto dall'accordo di programma di cui all'articolo 13, comma 1 lettera a) della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Il parere dovrà essere formulato soltanto dopo aver raccolto gli orientamenti dei genitori o del legale rappresentante dell'alunno/a interessato. Tale norma si applica anche agli insegnanti con incarichi e/o supplenze annuali, con la sola esclusione dei casi di rientro in servizio, per qualsiasi motivo, da parte di insegnanti di sostegno di ruolo».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa su superalcolici è aumentata del 0,5 per cento».

**18.81**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

**Respinto**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Ai fini dell'integrazione egli alunni stranieri sono previsti corsi di formazione per il personale docente sugli aspetti sociali, didattici e pedagogici relativi all'inserimento dei predetti alunni. È assicurata inoltre la presenza nell'organico della scuola di un numero di mediatori culturali rapportato all'entità della presenza di alunni stranieri e comunque non inferiore ad uno per ogni istituto scolastico».

*Conseguentemente l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.*

**18.82**

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

**Respinto**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al fine di consentire la completa utilizzazione delle risorse stanziare per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici, le Regioni, a fronte di comprovate esigenze, possono fissare una nuova scadenza del termine indicato dall'articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, comunque non successiva al 31 dicembre 2006, relativamente alle opere di edilizia scolastica comprese nei rispettivi programmi di intervento».



**18.83**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

**Respinto**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al fine di consentire la completa utilizzazione delle risorse stanziare per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici, le Regioni, a fronte di comprovate esigenze, possono fissare una nuova scadenza del termine indicato dall'articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, comunque non successiva al 31 dicembre 2006, relativamente alle opere di edilizia scolastica comprese nei rispettivi programmi di intervento».

**18.84**

BERGAMO, TAROLLI, GABURRO

**Respinto**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Nell'ambito delle risorse preordinate sul fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e la modalità per la destinazione dell'importo aggiuntivo di tre milioni di euro per il 2005, per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

**18.85**

BERGAMO, TAROLLI, GABURRO

**Respinto**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Nell'ambito delle risorse preordinate sul fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità per la destinazione dell'importo aggiuntivo di tre milioni di euro per il 2005, per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

*Conseguentemente alla tabella A, rubrica: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 3.000.

---

### **18.86**

EUFEMI, IERVOLINO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «non si applicano» sono inserite le seguenti: «agli istituti scule di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative».

---

### **18.87**

PEDRIZZI, VALDITARA

#### **Respinto**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. A decorrere dal primo settembre 2005 l'anno finanziario delle istituzioni scolastiche ed educative coincide con l'anno scolastico».

---

### **18.88**

EUFEMI, IERVOLINO

#### **Respinto**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. A decorrere dal primo settembre 2005 l'anno finanziario delle istituzioni scolastiche ed educative coincide con l'anno scolastico».

---

**18.0.1**

ACCIARINI, TESSITORE, SOLIANI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO  
Vittoria, MODICA, PAGANO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

1. Per le finalità di cui all'articolo 27 della legge n. 448 del 8 per l'anno 2005 è autorizzata la spesa di 103 milioni di euro».

*Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 103.000.

---

**18.0.2**

ASCIUTTI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Scuole e sgravio)*

1. La lettera *b*) del primo comma dell'articolo 156 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è sostituita dalla seguente:

"*b*) i cui enti di riferimento possano dimostrare una loro condizione di deficit"».

---

**18.0.3**

DATO, SOLIANI, GIARETTA, MONTAGNINO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Incentivi per l'assunzione di ricercatori)*

1. Ai soggetti in attività alla data di entrata in vigore della presente legge che incrementano la base occupazionale attraverso l'assunzione a tempo indeterminato di ricercatori italiani e comunitari ricompresi nell'elenco di cui al comma 2, in aggiunta alle ordinarie deduzioni, è riconosciuta l'esclusione dal reddito d'impresa di un importo pari al 50 per cento del maggiore costo del lavoro a tal fine sostenuto.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito elenco dei ricercatori cui si applica la disciplina agevolata. Possono accedere a tale elenco i cittadini italiani e comunitari, in possesso di un titolo universitario, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono attività di ricerca in strutture pubbliche o private.

3. Le modalità di iscrizione all'elenco, nonché di tenuta, aggiornamento e pubblicizzazione del medesimo, sono disciplinate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'incentivo di cui al presente articolo si applica ai costi sostenuti per ciascuna nuova assunzione nei primi tre periodi d'imposta successivi all'assunzione medesima».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Nuove norme in materia di imposizione sui redditi da capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**18.0.4**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Reclutamento straordinario ed aggiuntivo di ricercatori universitari)*

1. Al fine di mantenere elevata la qualità del sistema universitario nazionale, della ricerca e della didattica, a valere su apposito fondo istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le università programmano un piano pluriennale di reclutamento straordinario ed aggiuntivo di ricercatori, tenuto conto delle esigenze didattiche e di ricerca, anche in attuazione del decreto ministeriale n. 509 del 1999.

2. L'articolo 4 del decreto-legge n. 269 del 2003 è abrogato e la corrispondente riduzione di spesa va a costituire il fondo di cui al precedente comma per gli anni 2005, 2006 e 2007.

3. Il fondo viene ripartito tra le Università con decreto del Ministero dell'IUR, sentito il CU, in base alle esigenze didattiche e di ricerca di ciascuna.

4. Il Fondo di Finanziamento Ordinario di ciascuna università verrà incrementato nei limiti delle risorse di cui al comma 2 di una quota parte pari alla retribuzione lorda di un ricercatore non confermato, all'atto della presa di servizio di ciascun ricercatore assunto in forza del piano di cui al comma 1, nei limiti della quota di fondo destinata a ciascun ateneo».

**18.0.5**

BEVILACQUA, BARELLI, SALERNO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Riconoscimento retroattivo del periodo di formazione agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni dal 1983 al 1991)*

1. Ai medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1982-1983 all'anno accademico 1990-1991, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano presentato domanda presso gli organi giudiziari per il riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde per tutta la durata del corso, a titolo forfettario, una borsa di studio annua onnicomprensiva di importo pari a 4.500 euro. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria.

2. Il diritto alla corresponsione della borsa di studio di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca delle seguenti condizioni:

a) frequenza di un corso di specializzazione in base alla normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 e successive modificazioni, per l'intera durata legale del corso di formazione;

b) impegno di servizio a tempo pieno o ridotto, attestato dal direttore della scuola di specializzazione o da relativa autocertificazione secondo la normativa vigente in materia.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati il termine entro il quale, a pena di decadenza, deve essere trasmessa l'istanza di corresponsione delle borse di studio previste dal presente articolo, le modalità di inoltro, di sottoscrizione e di autocertificazione secondo la normativa vigente in materia, nonché l'effettuazione di controlli a campione non inferiori al 10 per cento delle istanze presentate. Lo stesso decreto individua le modalità di riscossione degli importi annualmente dovuti ai sensi del comma 3, prevedendo altresì che l'inoltro delle domande e i pagamenti degli importi possano essere effettuati attraverso le associazioni rappresentative dei soggetti beneficiari. I giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge s'intendono abbandonati con compensazione delle spese. Ai fini dell'applicazione della presente legge, non valgono le istanze di corresponsione delle borse di studio presentate ai sensi di precedenti disposizioni normative.

4. Il 50 per cento degli importi dovuti per i crediti riconosciuti ai sensi del presente articolo è corrisposto nel triennio 2005-2007, secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 3, attraverso rate annuali di pari importo. La restante parte degli importi è corrisposta, a decorrere dall'anno 2008, nella forma di crediti d'imposta riconosciuti ai soggetti beneficiari fino a concorrenza del credito residuo, per non oltre cinque periodi di imposta successivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente comma.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 28 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al netto delle regolazioni debitorie, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

*Conseguentemente, alla tabella A, ridurre gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie, come segue:*

2005: - 28.000;  
2006: - 28.000;  
2007: - 28.000.

---

### **18.0.6**

TESSITORE, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

1. Per finanziare misure adatte a migliorare l'accoglienza degli studenti stranieri e ad aumentare l'attrattività delle università italiane nei confronti dei paesi emergenti, a decorrere dal 2005 è stanziato un apposito fondo di 20 milioni di euro.

2. Il fondo è ripartito annualmente tra gli atenei con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio nazionale degli studenti universitari (Cnsu), la conferenza dei rettori delle università italiane (Cru) e il Comitato per la valutazione del sistema universitario (Cnvsu)».

*Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 10.000;  
2006: - 10.000;  
2007: - 10.000.

---

### **18.0.7**

CAVALLARO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

*(Prestiti fiduciari agli studenti e mobilità internazionale degli studenti)*

1. In attuazione del disposto dell'articolo 34, terzo comma della Costituzione, agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione e di dottorato di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica n.509,

in possesso dei requisiti di merito e di reddito individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *a*) della legge n. 390 del 1991, sono concessi prestiti fiduciari destinati a sopperire alle esigenze di ordine economico connesse alla frequenza degli studi nonché borse di studio speciali, cumulabili con le altre provvidenze del diritto allo studio universitario, finalizzate a consentire la frequenza di periodi di studio, *stages*, corsi, incontri e di ogni altra attività scientifica, culturale e didattica presso istituzioni culturali e scientifiche di tipo universitario all'estero.

2. Con il provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera *a*) della legge n. 390 del 1991 sono altresì individuati i requisiti di merito e di reddito per la concessione agli studenti di contributi in conto interessi sul prestito fiduciario e delle borse di studio di cui al comma che precede ed i criteri speciali per la concessione di prestiti fiduciari e di contributi in conto interessi e di borse di studio per la mobilità internazionale agli studenti residenti nelle aree sotto utilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3. Ad integrazione delle disponibilità finanziarie destinate dalle regioni agli interventi di cui al presente articolo, è istituito, a decorrere dall'anno 2005, presso il Ministero, un «Fondo di intervento integrativo per la concessione di prestiti fiduciari e di contributi in conto interessi sui prestiti fiduciari per la mobilità internazionale degli studenti». Per gli anni 2005, 2006 e 2007, il Fondo è finanziato nella misura di 10 milioni di euro in ragione d'anno.

4. Le regioni a statuto ordinario disciplinano le modalità per il rimborso dei prestiti e quelle per la concessione dei prestiti fiduciari e dei contributi in conto interessi attraverso gli enti e le aziende per il diritto allo studio ed i soggetti istituzionali attuatori secondo i singoli ordinamenti regionali del diritto allo studio universitario, mediante convenzioni con aziende ed istituti di credito, anche in deroga a disposizioni di legge e di statuto, provvedono direttamente o mediante idonee istituzioni finanziarie alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla corresponsione degli interessi, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca scientifica di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza dei rettori e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

5. Le convenzioni che in materia le regioni stipulano con aziende ed istituti di credito devono disciplinare:

- a*) i termini e le modalità di erogazione del prestito;
- b*) le penali a carico dell'azienda o dell'istituto di credito per il ritardo nell'erogazione delle rate del prestito;
- c*) le modalità e la misura del rimborso del prestito che deve intervenire comunque soltanto dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi e non prima dell'inizio di un'attività di lavoro dipendente o autonomo.

6. Le regioni a statuto ordinario disciplinano altresì le modalità per l'erogazione attraverso gli enti e le aziende per il diritto allo studio uni-



versitario competenti per i singoli ordinamenti regionali ai soggetti aventi titolo delle borse di studio per la mobilità internazionale, previa intesa con le Università, anche mediante convenzioni con Università ed istituzioni scientifiche e culturali estere.

7. Il Fondo è ripartito fra le regioni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'istruzione, università e ricerca scientifica, sentita la Conferenza dei rettori e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

8. Nell'utilizzo dei fondi regionali è riconosciuta la priorità di destinazione a favore degli studenti di prima immatricolazione. I Fondi regionali possono essere integrati con contributi di fondazioni, privati ed altri enti pubblici.

9. È abrogato il comma 99 delle legge 2 dicembre 2004. n. 350».

*Conseguentemente, all'articolo 42, dopo il comma 43, inserire il seguente:*

«43-bis. Le accise di cui all'allegato I del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative agli oli lubrificanti e ai bitumi di petrolio sono incrementate nella misura del 10 per cento.

## **18.0.8**

BEVILACQUA

### **Respinto**

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

*(Prestito d'onore agli studenti universitari)*

1. E istituito il fondo rotativo per il finanziamento degli studi agli studenti universitari.

2. Il finanziamento viene concesso agli studenti universitari di nazionalità italiana che sono in regola con gli esami, a coloro che ne fanno richiesta fino al tetto massimo dei fondi disponibili per l'anno accademico, con priorità alle domande su base temporale.

3. Le domande possono essere presentate dal mese di giugno di ogni anno, i finanziamenti devono essere assegnati effettivamente entro ottobre.

4. L'importo massimo previsto per il prestito ammonta a euro 5.000 per anno accademico e viene restituito dal beneficiario con prelievo dalla retribuzione con un interesse equivalente al primo rateo più 0,25 per cento su base annua.

5. Il fondo è finanziato con 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2005-2007.

6 Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emana il decreto attuativo del Fondo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 20.000;

2006: - 20.000;

2007: - 20.000.

### 18.0.9

PEDRIZZI, VALDITARA

#### Respinto

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

*(Reclutamento dei dirigenti scolastici)*

1. Il numero di posti da mettere a bando nel primo corso-concorso ordinato per il reclutamento di dirigenti scolastici è rideterminato, aggiungendo alle millecinquecento unità di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2004: il 50 per cento di quelli vacanti e disponibili alla data del 1° settembre 2004 e l'ulteriore 50 per cento di quelli che si renderanno presumibilmente vacanti nel periodo successivo e fino a tutto il 1° settembre 2008. Ai fini di tale calcolo, si assume come base di partenza il numero medio annuo delle cessazioni dal servizio per il periodo compreso fra il 1° settembre 2001 ed il 31 agosto 2004, moltiplicato per quattro.

2. È indetto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un secondo corso-concorso riservato, da svolgersi secondo le modalità previste dall'articolo 29 decreto legislativo n. 165 del 2001, cui viene assegnato un numero di posti pari a quelli aggiunti al primo corso-concorso ordinario ai sensi del comma precedente. A tale corso-concorso riservato sono ammessi gli aspiranti che abbiano ricoperto in anni precedenti, o ricoprono alla data del bando, incarichi di presidenza, di qualunque durata.

3. Ai candidati ammessi al corso-concorso riservato di cui al comma 2 del presente articolo, che abbiano superato le prove finali del precedente corsoconcorso riservato indetto con decreto del Direttore generale del personale della scuola e dell'amministrazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 17 dicembre 2002, ma non abbiano conseguito la nomina, è riconosciuto un credito formativo consistente nell'esonero dalla frequenza del corso di formazione e dallo svolgimento di tutte le prove previste dal bando. Essi saranno iscritti direttamente nella graduatoria

finale con un punteggio pari a quello riportato nel precedente corso-concorso riservato, aggiornato con i titoli nel frattempo maturati. In alternativa, è data loro facoltà di svolgere per intero tutte le fasi del corso-concorso di cui al comma 2 e di utilizzare nella graduatoria finale il punteggio più favorevole fra quello già acquisito in precedenza e quello così conseguito.

4. Ai candidati che abbiano superato la preselezione per titoli prevista per il primo corso-concorso ordinario e che abbiano superato le prove finali del precedente corso-concorso riservato di cui al comma 3, ma non abbiano conseguito la nomina, è parimenti riconosciuto un credito formativo, consistente nell'esonero dalla frequenza del corso di formazione e dallo svolgimento di tutte le prove, successive alla preselezione, previste dal bando, titoli nel frattempo maturati. In alternativa, è data loro facoltà di svolgere per intero tutte le fasi del corso-concorso ordinario e di utilizzare nella graduatoria finale il punteggio più favorevole fra quello già acquisito in precedenza e quello così conseguito.

5. Il corso di formazione per il corso-concorso ordinario, di cui ai commi precedenti, non deve eccedere la durata complessiva di sei mesi.

6. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, non sono conferiti incarichi di presidenza ad aspiranti che non li abbiano già ricoperti in anni precedenti.

7. A decorrere dal termine del primo corso-concorso ordinario, non si fa più luogo al conferimento di alcun incarico di presidenza. Per la copertura delle sedi vacanti e disponibili, si utilizzano parallelamente le graduatorie di merito del predetto corso-concorso ordinario e del corso-concorso riservato di cui ai commi precedenti.

8. Per la copertura delle sedi di dirigenze scolastiche di fatto vacanti per almeno un anno scolastico, ma non disponibili, si ricorre all'istituto della reggenza. In subordine, si conferiscono incarichi di durata annuale agli idonei inclusi nelle predette graduatorie di merito.

9. Per la copertura di sedi di dirigenza scolastica vacanti per una durata inferiore all'anno scolastico, si ricorre unicamente all'istituto della reggenza.

10. Le graduatorie di merito del primo corso-concorso ordinario e del corsoconcorso riservato conservano validità fino ad esaurimento.

11. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole "comprensivo di moduli di formazione comune e di moduli di formazione specifica per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi" sono soppresse. Nel secondo periodo dello stesso comma sono altresì soppresse le parole "nei rispettivi settori formativi".

12. Al comma 2, dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole "rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative" sono soppresse.

13. Al comma 3, secondo periodo, dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole "rispettivamente per la scuola

elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative" sono soppresse.

14. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole "comune e specifica" sono soppresse.

15. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole "rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative" sono soppresse.

16. È soppresso il comma 6 dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

### 18.0.10

EUFEMI, IERVOLINO

#### Respinto

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

#### «Art. 18-bis.

*(Reclutamento dei dirigenti scolastici)*

1. Il numero di posti da mettere a bando nel primo corso-concorso ordinato per il reclutamento di dirigenti scolastici è rideterminato, aggiungendo alle millecinquecento unità di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2004: il 50 per cento di quelli vacanti e disponibili alla data del 1° settembre 2004 e l'ulteriore 50 per cento di quelli che si renderanno presumibilmente vacanti nel periodo successivo e fino a tutto il 1° settembre 2008. Ai fini di tale calcolo, si assume come base di partenza il numero medio annuo delle cessazioni dal servizio per il periodo compreso fra il 1° settembre 2001 ed il 31 agosto 2004, moltiplicato per quattro.

2. È indetto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un secondo corso-concorso riservato, da svolgersi secondo le modalità previste dall'articolo 29 decreto legislativo n. 165 del 2001, cui viene assegnato un numero di posti pari a quelli aggiunti al primo corso-concorso ordinario ai sensi del comma precedente. A tale corso-concorso riservato sono ammessi gli aspiranti che abbiano ricoperto in anni precedenti, o ricoprono alla data del bando, incarichi di presidenza, di qualunque durata.

3. Ai candidati ammessi al corso-concorso riservato di cui al comma 2 del presente articolo, che abbiano superato le prove finali del precedente corsoconcorso riservato indetto con decreto del Direttore generale del personale della scuola e dell'amministrazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 17 dicembre 2002, ma non abbiano conseguito la nomina, è riconosciuto un credito formativo consistente nell'e-

sonero dalla frequenza del corso di formazione e dallo svolgimento di tutte le prove previste dal bando. Essi saranno iscritti direttamente nella graduatoria finale con un punteggio pari a quello riportato nel precedente corso-concorso riservato, aggiornato con i titoli nel frattempo maturati. In alternativa, è data loro facoltà di svolgere per intero tutte le fasi del corso-concorso di cui al comma 2 e di utilizzare nella graduatoria finale il punteggio più favorevole fra quello già acquisito in precedenza e quello così conseguito.

4. Ai candidati che abbiano superato la preselezione per titoli prevista per il primo corso-concorso ordinario e che abbiano superato le prove finali del precedente corso-concorso riservato di cui al comma 3, ma non abbiano conseguito la nomina, è parimenti riconosciuto un credito formativo, consistente nell'esonero dalla frequenza del corso di formazione e dallo svolgimento di tutte le prove, successive alla preselezione, previste dal bando, titoli nel frattempo maturati. In alternativa, è data loro facoltà di svolgere per intero tutte le fasi del corso-concorso ordinario e di utilizzare nella graduatoria finale il punteggio più favorevole fra quello già acquisito in precedenza e quello così conseguito.

5. Il corso di formazione per i<sup>o</sup> corso-concorso ordinario, di cui ai commi precedenti, non deve eccedere la durata complessiva di sei mesi.

6. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, non sono conferiti incarichi di presidenza ad aspiranti che non li abbiano già ricoperti in anni precedenti.

7. A decorrere dal termine del primo corso-concorso ordinario, non si fa più luogo al conferimento di alcun incarico di presidenza. Per la copertura delle sedi vacanti e disponibili, si utilizzano parallelamente le graduatorie di merito del predetto corso-concorso ordinario e del corso-concorso riservato di cui ai commi precedenti.

8. Per la copertura delle sedi di dirigenze scolastiche di fatto vacanti per almeno un anno scolastico, ma non disponibili, si ricorre all'istituto della reggenza. In subordine, si conferiscono incarichi di durata annuale agli idonei inclusi nelle predette graduatorie di merito.

9. Per la copertura di sedi di dirigenza scolastica vacanti per una durata inferiore all'anno scolastico, si ricorre unicamente all'istituto della reggenza.

10. Le graduatorie di merito del primo corso-concorso ordinario e del corsoconcorso riservato conservano validità fino ad esaurimento.

11. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole "comprensivo di moduli di formazione comune e di moduli di formazione specifica per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi" sono soppresse. Nel secondo periodo dello stesso comma sono altresì soppresse le parole "nei rispettivi settori formativi".

12. Al comma 2, dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole "rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative" sono soppresse.

13. Al comma 3, secondo periodo, dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole "rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative" sono soppresse.

14. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole "comune e specifica" sono soppresse.

15. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole "rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative" sono soppresse.

16. È soppresso il comma 6 dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

---

### 18.0.11

RONCONI, TAROLLI, COMPAGNA

#### **Ritirato e trasformato in ordine del giorno**

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

1. Ai fini della copertura di tutti i posti del corso-concorso per dirigente scolastico, indetto con decreto dirigenziale del 17 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - IV serie speciale - n. 100 del 20 dicembre 2002, dopo l'esaurimento delle operazioni di immissione nei ruoli a dirigente scolastico dei candidati triennialisti utilmente inclusi in graduatorie di merito, i posti non ancora coperti vengono assegnati, nell'ambito del medesimo contingente, ai candidati che risultino inclusi con riserva nella graduatoria in merito del suddetto corso-concorso ed abbiano effettivamente ricoperto incarico di presidenza per almeno un triennio di effettivo servizio al termine della procedura concorsuale.

2. I posti ulteriormente residuali del corso-concorso per dirigenti scolastici, dopo gli inquadramenti di cui all'articolo 18-bis, comma 1 saranno assegnati ai candidati, titolari di specifica funzione di incarico di presidenza inclusi nella graduatoria di merito ancorché ammessi con riserva, al raggiungimento del requisito della triennialità, come previsto dall'articolo 29, comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001».

---

**18.0.12**

MONTAGNINO, D'ANDREA, GIARETTA, BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO, PETRINI

**Ritirato e trasformato in ordine del giorno***Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:***«Art. 18-bis.**

1. Ai fini della copertura di tutti i posti del corso – concorso per Dirigente scolastico indetto con decreto dirigenziale del 17/12/2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – IV serie speciale - n. 100 del 20/12/2002, dopo l'esaurimento delle operazioni di immissione nei ruoli a dirigente scolastico dei candidati triennialisti utilmente inclusi in graduatoria di merito, i posti non ancora coperti, vengono assegnati, nell'ambito del medesimo contingente, ai candidati che risultino inclusi con riserva nella graduatoria di merito del suddetto corso-concorso ed abbiano effettivamente ricoperto incarico di presidenza, con il seguente e rispettivo ordine:

- a) incaricati di Presidenza con un triennio e oltre di effettivo servizio;
- b) incaricati di Presidenza con un biennio di effettivo servizio;
- c) incaricati di Presidenza con un anno di effettivo servizio.

*Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.*

**18.0.13**

BALBONI, SALERNO

**Ritirato e trasformato in ordine del giorno***Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:***«Art. 18-bis.**

1. Ai fini della copertura di tutti i posti del corso-concorso per dirigente scolastico, indetto con decreto dirigenziale del 17 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – IV Serie speciale – n. 100 del 20 dicembre 2002, dopo l'esaurimento delle operazioni di immissione nei ruoli a dirigente scolastico dei candidati triennialisti utilmente inclusi in graduatoria di merito, i posti non ancora coperti vengono assegnati, nell'ambito del medesimo contingente, ai candidati che risultino inclusi con riserva nella graduatoria di merito del suddetto corso-concorso ed abbiano effettivamente ricoperto incarico di presidenza per almeno un triennio di effettivo servizio al termine della procedura concorsuale».

**18.0.14**

LAURO

**Ritirato e trasformato in ordine del giorno***Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:***«Art. 18-bis.***(Personale della scuola e dell'università)*

1. Ai fini della copertura di tutti i posti del corso-concorso per dirigente scolastico, indetto con decreto dirigenziale del 17 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – IV Serie speciale – n. 100 del 20 dicembre 2002, dopo l'esaurimento delle operazioni di immissione nei ruoli a dirigente scolastico dei candidati triennalisti utilmente inclusi in graduatoria di merito, i posti non ancora coperti vengono assegnati, nell'ambito del medesimo contingente regionale ai candidati che risultino inclusi con riserva nella graduatoria di merito purché abbiano maturato o vengano maturando il requisito dei tre anni di servizio di preside incaricato.

Al fine di consentire il conseguimento di tale requisito, detto personale ha diritto alla conferma o al conferimento, in via prioritaria, all'incarico di presidenza. Sarà, pertanto, conferita la nomina a dirigente scolastico a coloro che, sulla base della graduatoria di merito, avranno maturato il requisito del triennio in qualità preside incaricato.

Il personale risultato idoneo al suddetto corso-concorso riservato, non nominato per indisponibilità di posti, viene inserito in un'apposita graduatoria ad esaurimento utilizzabile per coprire i posti vacanti.

2. Il comma 1 non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato».

**18.0.15**

LAURO

**Ritirato e trasformato in ordine del giorno***Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:***«Art. 18-bis.***(Personale della scuola e dell'università)*

1. Ai fini della copertura di tutti i posti del corso-concorso per dirigente scolastico, indetto con decreto dirigenziale del 17 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – IV serie speciale – n. 100 del 20 dicembre 2002, dopo l'esaurimento delle operazioni di immissione nei ruoli a dirigente scolastico dei candidati triennalisti utilmente inclusi in graduatoria di merito, i posti non ancora coperti vengono assegnati, nell'ambito del medesimo contingente, ai candidati che risultino inclusi con riserva



nella graduatoria di merito del suddetto corso-concorso ed abbiano effettivamente ricoperto incarico di presidenza per almeno un triennio di effettivo servizio al termine della procedura concorsuale».

---

**18.0.16**

FALCIER, DE RIGO, ARCHIUTTI, GABURRO, FERRARA

**Ritirato e trasformato in ordine del giorno**

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

1. Il personale ammesso con riserva al concorso riservato per dirigente scolastico, indetto con decreto dirigenziale del 17 dicembre 2002, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 20 dicembre 2002 - serie speciale - che abbia comunque conseguito l'idoneità al corso concorso suddetto e che risulti utilmente collocato nelle graduatorie finali del concorso medesimo, è assunto gradualmente con rapporto a tempo indeterminato a partire dall'a.s. 2005/2006 le assunzioni di cui al presente comma sono subordinate al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, e 3-bis. della legge 27 dicembre 1997 n. 447».

*Conseguentemente alla tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le voci di natura corrente pari al 3 per cento.*

---

**18.0.17**

ASCIUTTI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Rideterminazione della retribuzione individuale di anzianità)*

1. La rideterminazione della retribuzione individuale di anzianità, con il procedimento e la decorrenza di cui all'articolo 11, comma 12, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è estesa a tutti i dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in servizio alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 124 del 1999».

*Conseguentemente, nella tabella A allegata, ridurre di 318.500 euro gli accantonamenti relativi alla voce «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».*

---

**18.0.18**

GIRFATTI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Rideterminazione della retribuzione individuale di anzianità)*

1. È estesa a tutti i dirigenti tecnici del Ministero dell'Istruzione, università e ricerca la rideterminazione della retribuzione individuale di anzianità con il procedimento e la decorrenza previsti dal comma 12 dell'articolo 11 della legge n. 124 del 3 maggio 1999 a favore degli ispettori tecnici in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 357 del 6 novembre 1989, convertito nella legge n. 417 del 27 dicembre 1989».

*Conseguentemente alla tabella C ridurre gli importi relativi a tutte le voci di natura corrente in misura pari al 2 per cento.*

---

**18.0.19**

IZZO, GIULIANO, GENTILE, NOCCO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Modalità di svolgimento delle funzioni dirigenziali)*

1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Ente o Amministrazione di appartenenza, i dirigenti dello Stato e degli Enti pubblici non economici di cui agli articoli 16 e 17 articolano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, con riferimento sia all'impegno orario giornaliero che ai giorni di presenza settimanale, correlandoli in modo flessibile alle esigenze delle strutture ed uffici cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato alla loro responsabilità, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.

2. Nei giorni in cui non svolge la propria attività lavorativa in ufficio, dirigente è considerato in servizio, ad ogni effetto e conseguenza. In tali giorni il dirigente svolge di regola presso il domicilio presso cui è reperi-

bile, anche su incarico dell'Ente o Amministrazione di appartenenza, attività di studio e ricerca ed aggiornamento professionale, nonché di elaborazione e predisposizione di atti e documenti inerenti all'incarico ricoperto ed alle funzioni esercitate.

3. La contrattazione collettiva può prevedere, individuando le risorse finanziarie occorrenti, l'assunzione a carico degli Enti ed Amministrazioni degli oneri connessi alla fornitura ai dirigenti di postazioni di lavoro informatiche e di apparecchiature per il collegamento telematico con il proprio ufficio.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al personale di cui all'articolo 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate le Amministrazioni dello Stato per le quali le disposizioni di cui al presente articolo non sono applicabili al proprio personale con qualifica dirigenziale, in relazione alla natura delle funzioni istituzionali ed alle peculiarità dei compiti assolti».

---

#### **18.0.20**

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

*(Norme sui dirigenti scolastici)*

1. Considerato che il numero dei posti messi a concorso con il corso-concorso per dirigenti scolastici bandito con d.d.g. del MIUR del 17 dicembre 2002 è risultato superiore ai candidati in possesso del requisito del triennio, vengono immessi in ruolo, secondo l'ordine previsto dalle graduatorie di merito regionale a copertura dei posti disponibili in ogni regione, i candidati che, pur non avendo al momento della domanda il requisito del triennio di incarico di presidenza, hanno superato con esito positivo tutte le prove del corso-concorso».

---

#### **18.0.21**

MONTAGNINO, D'ANDREA, GIARETTA, BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 sono assunti a tempo indeterminato i presidi incaricati che siano in possesso di altra laurea o

diploma di Accademia o di Conservatorio, oltre alla laurea di accesso alla docenza ordinaria, nonché di abilitazione all'insegnamento della disciplina inerente a questi ulteriori titoli di studio».

*Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.*

---

### **18.0.22**

LAURO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

*(Disposizioni in materia di organizzazione scolastica)*

1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 sono assunti a tempo indeterminato i presidi incaricati che siano in possesso di altra laurea o diploma di Accademia o di Conservatorio – oltre alla laurea di accesso alla docenza ordinaria – nonché di abilitazione all'insegnamento della disciplina inerente a questi ulteriori titoli di studio».

---

### **18.0.23**

GABURRO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente*

#### **«Art. 18-bis.**

1. Il personale ammesso con riserva al concorso riservato per dirigente scolastico, indetto con D.D. del 17 dicembre 2002, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 2002, che abbia comunque conseguito l'idoneità al corso concorso suddetto e che risulti collocato nelle graduatorie finali del concorso medesimo, è assunto gradualmente con rapporto a tempo indeterminato a partire dall'a.s. 2005/2006 nei limiti dei posti ancora disponibili messi a concorso in ambito regionale con il succitato D.D. Con decreto del direttore dell'Ufficio scolastico regionale, detto personale verrà nominato dirigente scolastico con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2004 ed economica con decorrenza 1° settembre 2005.

2. Il personale risultato idoneo al suddetto concorso riservato, non nominato per indisponibilità di posti, viene inserito in una apposita graduatoria ad esaurimento, valida fino alla pubblicazione dei vincitori del concorso ordinario, per coprire i posti che si renderanno disponibili, anno per anno, a seguito del pensionamento dei vincitori del summenzionato concorso riservato. Con decreto del Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, detto personale verrà nominato dirigente scolastico con decorrenza giuridica ed economica dalla data di progressiva cessazione dal servizio dei vincitori di concorso riservato.

3. In osservanza dell'articolo 29 comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a partire dall'anno scolastico 2005/2006 e per ciascun anno fino alla data di approvazione della graduatoria del corso concorso ordinario bandito a seguito dell'autorizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2004 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 206 del 2 settembre 2004, la graduatoria, di cui al comma 2, del personale risultato idoneo al concorso riservato per dirigente scolastico, indetto con D.D. del 17 dicembre 2002, e non nominato a norma del comma 2, per indisponibilità di posti dopo i pensionamenti dei dirigenti appartenenti al contingente autorizzato con il suddetto concorso riservato, viene utilizzata, con priorità rispetto alle graduatorie provinciali, per il conferimento, su base regionale, di incarichi dirigenziali su posti vacanti.

4. Dalla data di approvazione della graduatoria del corso concorso ordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2004 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 206 del 2 settembre 2004, all'eventuale contingente di idonei ancora presente nella graduatoria di cui al comma 2, viene conferito, con priorità e fino all'esaurimento su base regionale, il ruolo sugli ulteriori pensionamenti determinatisi anno per anno nell'ambito del medesimo contingente autorizzato per il concorso riservato per dirigente scolastico, indetto con D.D. del 17 dicembre 2002, e in subordine l'incarico dirigenziale per la copertura di posti vacanti su base regionale.

5. Dette assunzioni sono subordinate al regime autorizzatorio di cui al comma 3-bis della legge 27 dicembre 1997 n. 449. L'assunzione in ruolo dell'intero contingente di personale di cui al comma 1 non comporta nessun aggravio di spesa per il bilancio dello Stato, in quanto già previsto dalla finanziaria del 2003, articolo 35, comma 8».

**18.0.24**

ASCIUTTI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Norme transitorie per il personale docente)*

1. Hanno titolo all'inclusione nelle graduatorie permanenti, di cui all'articolo 401 del Testo unico, i docenti che, pur avendone diritto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 3 maggio 1999 n. 124, non hanno esercitato tale facoltà in sede di prima integrazione delle graduatorie permanenti, così come disposto dall'articolo 2, comma 1, alinea, della medesima legge n. 124 del 1999.»

---

**18.0.25**

ASCIUTTI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Abilitazione all'insegnamento)*

1. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie conseguita ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, e successive modificazioni, e degli articoli 1 e 2 della legge 14 agosto 1974, n. 358, costituisce titolo di accesso ai fini dell'inserimento nell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materie di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Resta fermo quanto disposto dal punto A.1) della tabella di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni, ai fini della determinazione del conteggio da attribuire ai soggetti in possesso dell'abilitazione di cui al presente comma.»

---

**8.0.26**

MARINO, MURINEDDU, BOCO, COLETTI, MUZIO, PAGLIARULO

**Respinto***Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:***«Art. 18-bis.***(Modifiche ai ruoli del personale dirigente del Corpo forestale dello Stato)*1. La tabella *B* allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, è così modificata:

Livello di funzione	Qualifiche	Posti di qualifica	Funzione
B	Dirigente generale forestale di livello B	1	Comandante generale del Corpo forestale dello Stato
C	Dirigente generale forestale	1	Vice comandante generale del Corpo forestale dello Stato
D	Dirigente superiore forestale	22	Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, capo servizio centrale direttore scuola del Corpo forestale dello Stato, comandante di ufficio periferico a livello regionale

*Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 500;

2006: - 500;

2007: - 500.

**18.0.27**

MARINO, MURINEDDU, COLETTI, BOCO, MUZIO, PAGLIARULO

**Respinto***Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:***«Art. 18-bis.***(Modifiche ai ruoli del personale dirigente del Corpo forestale dello Stato)*1. La tabella *B* allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, è così modificata:

Livello di funzione	Qualifiche	Posti di qualifica	Funzione
B	Dirigente generale	1	Comandante generale del Corpo forestale dello Stato
C	Dirigente generale	1	Vice comandante generale del Corpo forestale dello Stato
D	Dirigente superiore	22	Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, capo servizio centrale direttore scuola del Corpo forestale dello Stato, comandante di ufficio periferico a livello regionale

2. Alla tabella B di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 al livello funzione E primo dirigente le parole: «direttore dell'ufficio periferico a livello regionale», sono sostituite dalle seguenti: «vice comandante di ufficio periferico a livello regionale».

*Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 500;  
2006: - 500;  
2007: - 500.

## 18.0.28

SALERNO

### Respinto

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

#### «Art. 18-bis.

*(Modifiche ai ruoli del personale dirigente del Corpo forestale dello Stato)*

1. La tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, è così modificata:

Livello di funzione	Qualifiche	Posti di qualifica	Funzione
B	Dirigente generale	1	Comandante generale del Corpo forestale dello Stato
C	Dirigente generale	1	Vice comandante generale del Corpo forestale dello Stato
D	Dirigente superiore	22	Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, capo servizio centrale direttore scuola del Corpo forestale dello Stato, comandante di ufficio periferico a livello regionale

2. Alla tabella B di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 al livello funzione E primo dirigente le parole: «direttore dell'ufficio periferico a livello regionale», sono sostituite dalle seguenti: «vice comandante di ufficio periferico a livello regionale».

*Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 500;  
2006: - 500;  
2007: - 500.



**18.0.29**

EUFEMI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Modifiche ai ruoli del personale dirigente  
del Corpo forestale dello Stato)*

1. La tabella *B* allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, è così modificata:

Livello di funzione	Qualifiche	Posti di qualifica	Funzione
B	Dirigente generale forestale di livello B	1	Comandante generale del Corpo forestale dello Stato
C	Dirigente generale forestale	1	Vice comandante generale del Corpo forestale dello Stato
D	Dirigente superiore forestale	22	Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, capo servizio centrale direttore scuola del Corpo forestale dello Stato, comandante di ufficio periferico a livello regionale

*Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 300;

2006: - 300;

2007: - 300.

**18.0.30**

TAROLLI, CICCANTI, RONCONI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Modifiche ai ruoli del personale dirigente  
del Corpo forestale dello Stato)*

1. La tabella *B* allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, è così modificata:

Livello di funzione	Qualifiche	Posti di qualifica	Funzione
B	Dirigente generale forestale di livello B	1	Comandante generale del Corpo forestale dello Stato
C	Dirigente generale forestale	1	Vice comandante generale del Corpo forestale dello Stato
D	Dirigente superiore forestale	22	Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, capo servizio centrale direttore scuola del Corpo forestale dello Stato, comandante di ufficio periferico a livello regionale

*Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 300;

2006: - 300;

2007: - 300.

### 18.0.31

MARINO, MURINEDDU, BOCO, COLETTI, MUZIO, PAGLIARULO

#### Respinto

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

#### «Art. 18-bis.

*(Modifiche ai ruoli del personale dirigente del Corpo forestale dello Stato)*

1. La tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, è così modificata:

Livello di funzione	Qualifiche	Posti di qualifica	Funzione
B	Dirigente generale forestale di livello B	1	Comandante generale del Corpo forestale dello Stato
C	Dirigente generale forestale	1	Vice comandante generale del Corpo forestale dello Stato
D	Dirigente superiore forestale	22	Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, capo servizio centrale direttore scuola del Corpo forestale dello Stato, comandante di ufficio periferico a livello regionale

*Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 300;  
2006: - 300;  
2007: - 300.

---

### **18.0.32**

IZZO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

*(Disposizioni in materia di dirigenti della Polizia di Stato)*

1. Per meglio distinguere il quadro ordinamentale delle forze di polizia e delle forze armate in un contesto più funzionale e omogeneo, a decorrere dal 1° gennaio 2005 è stanziata la somma di 17.800 euro per l'estensione delle disposizioni dell'articolo 30-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, anche al dirigente generale medico della Polizia di Stato che abbia maturato la permanenza minima di un anno nella qualifica, ferme restando le funzioni di direttore centrale di sanità. A tale fine il conferimento della qualifica di dirigente generale di livello B è effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche del ruolo dei dirigenti medici previste dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e non dà luogo a vacanza organica nella qualifica di dirigente generale medico prevista dalla medesima tabella.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è stanziata la somma di 14.000 euro per la istituzione, nell'ambito dei ruoli dei dirigenti del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico scientifica o tecnica, della qualifica unica di dirigente generale tecnico per le funzioni di ispettore generale capo. A tal fine la nomina alla predetta qualifica non dà luogo a vacanza organica nella qualifica di dirigente superiore tecnico precedentemente rivestita nei ruoli di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337. Si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334».

*Conseguentemente alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 31.800 euro;  
2006: - 31.800 euro;  
2007: - 31.800 euro.

---

**18.0.33**

BAIO DOSSI, D'ANDREA

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:***Art. 18-bis.**

1. Per interventi straordinari di edilizia universitaria finalizzati al decongestionamento è disposto uno stanziamento aggiuntivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 in favore del Polo di Lecco.

*Conseguentemente alla Tabella A voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 50.000;

2006: - 50 000;

2007: - 50.000.

**18.0.34**

MONTICONE

**Respinto***Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:***«Art. 18-bis.**

1. Ad integrazione dei contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, lo Stato assegna alle predette università ed istituti un contributo integrativo annuo di 30 milioni di euro per il triennio 2005-2007. Il contributo di cui al presente comma è assegnato, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti i quali, nei tre anni accademici precedenti quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si siano conformati ai seguenti criteri:

a) aver applicato importi e contributi delle tasse universitarie non superiori alla media delle università statali;

b) aver esentato da tasse e contributi universitari gli studenti con *handicap* o aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme sul diritto allo studio;

c) aver presentato un rapporto studenti-docenti di ruolo pari o inferiore a 50».

*Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre uniformemente tutte le rubriche, escluse le regolazioni debitorie, nella seguente misura:*

2005: – 30.000;

2006: – 30.000;

2007: – 30.000.

---

### **18.0.35**

VITALI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

1. Al fine di evitare la proliferazione di nuove sedi universitarie e di accelerare contestualmente il riequilibrio di cui all'articolo 5, comma 8, della legge n. 537 del 1993, lo stanziamento sul capitolo 5507 del MIUR è incrementato di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 da destinarsi a quelle università che sono caratterizzate da un consistente decentramento territoriale e il cui fondo di funzionamento ordinario risulti inferiore al fondo di funzionamento teorico calcolato secondo il modello messo a punto dal comitato nazionale di valutazione del sistema universitario.

2. Lo stanziamento è ripartito proporzionalmente tra le predette università in base al numero degli studenti iscritti nelle sedi decentrate».

*Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997. n. 59: – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 6.000;

2006: – 6.000;

2007: – 6.000.

---

**18.0.36**

FORCIERI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Contributo alle Accademie di belle arti non statali)*

1. Al fine di favorire l'adeguamento ai nuovi ordinamenti didattici definiti in base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, senza pregiudicare la qualità dei corsi e l'apprendimento degli studenti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad erogare alle Accademie di belle arti non statali, finanziate in misura prevalente dagli enti locali, la somma di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

*Conseguentemente, nella Tabella A, apportare le seguenti variazioni:*

Ministero dell'economia e delle finanze

2005: - 1.000;

2006: - 1.000;

2007: - 1.000.

Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca

2005: - 500;

2006: - 500;

2007: - 500.

**18.0.37**

MORRA, SPECCHIA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

1. A decorrere dall'anno accademico 2005-2006 l'Istituto musicale di Ceglie Messapico viene accorpato al Conservatorio statale di musica di Lecce in qualità di sezione staccata.

2. Con apposita convenzione da stipulare tra il Ministero di Ceglie Messapico saranno stabilite modalità e termini del passaggio, l'inquadramento del personale nei ruoli del comparto dell'Alta formazione artistica

e musicale, gli obblighi del Comune in ordine allo stabile e alla sua manutenzione».

*Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, apportare le seguenti variazioni: alla lettera b) sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «60 per cento».*

---

### **18.0.38**

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, BISCARDINI, BEDIN

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

*(Misure straordinarie per la sospensione anticipata del servizio di leva)*

1. Il Ministro della difesa, mediante l'utilizzo di aree demaniali, assegnate o in uso al Ministero della difesa, realizza, in concorso con gli enti locali, piani di costruzione o acquisizione di alloggi di edilizia economica e popolare da assegnare in misura non inferiore al 60 per cento al personale militare e prevalentemente ai volontari di truppa in servizio permanente.

2. Il Ministro della difesa presenta alle commissioni parlamentari competenti entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge un piano per la realizzazione di progetti di ristrutturazione delle caserme e delle strutture logistiche ad esse pertinenti, che siano sede di servizio di entità numericamente significative di volontari in ferma prefissata, breve o in servizio permanente, o dislocate in aree territorialmente disagiate.

3. Per far fronte alle spese derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, il Ministro della difesa utilizza quota parte dei proventi derivanti dalla vendita diretta agli utenti di alloggi di servizio individuati ai sensi dell'articolo 43, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

*Conseguentemente, all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «500 milioni di euro» con le parole: «575 milioni di euro».*

---

**Art. 19.****19.1**

SODANO Tommaso, MALABARBA

**Respinto***Sopprimere l'articolo 19.**Conseguentemente,*

1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*



**19.2**

CAVALLARO

**Respinto***Sopprimere l'articolo.**Conseguentemente, dopo l'articolo 42 inserire il seguente:***«Art. 42-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento».

---

**19.3**

CAVALLARO

**Respinto***Sopprimere il comma 1.**Conseguentemente, dopo l'articolo 42 inserire il seguente:***«Art. 42-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento».

---

**19.4**

LEGNINI, CALVI, AYALA, MARITATI, FASSONE

**Respinto***Sopprimere il comma 1.*

**19.5**

LEGNINI, CALVI, AYALA, MARITATI, FASSONE

**Accantonato***Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per il triennio 2005-2007 tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, prima di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche, devono richiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica apposita autorizzazione, che dovrà essere concessa o negata con provvedimento motivato entro il termine di 60 giorni».

**19.6**

PEDRIZZI, PALOMBO

**Respinto***Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: «, di adottare» aggiungere le seguenti: «d'ufficio»,

b) alla fine del comma, aggiungere il seguente periodo: «Le estensioni di giudicati giurisdizionali costituenti "res judicata" sono attribuite a domanda degli interessati e gli emolumenti arretrati verranno corrisposti entro sei mesi rateizzandoli per la durata di cinque anni».

**19.7**

SALERNO

**Respinto***Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente con le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall'articolo 72, comma 1, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, è esteso ai lavoratori dipendenti che siano stati posti in pensione di anzianità a seguito di procedure di "mobilità" con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, avvenuta per iniziativa del datore di lavoro, che ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, ha proceduto al recesso dal rapporto di lavoro dopo avere esperito la procedura prevista dalla legge sopraindicata. È inoltre consentito il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo

e "l'indennità di mobilità", ai lavoratori dipendenti collocati "in mobilità" nell'attesa di maturare i requisiti previsti per il diritto alla pensione di anzianità, ai sensi delle procedure previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223».

*Conseguentemente alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, art. 70, comma 2 «Finanziamento agenzie fiscali (agenzia delle entrate)» apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 50.000;  
2006: - 50.000;  
2007: - 50.000.

---

### 19.8

CAVALLARO

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-bis. L'ARAN assicura con appositi provvedimenti che nella contrattazione collettiva dei contratti degli enti locali vi sia prevalente rappresentanza di parte pubblica composta da soggetti che siano espressione dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM».

---

### 19.9

FALOMI

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«5. Il termine di decadenza di quarantotto mesi stabilito dagli articoli 37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973 si applica, rispettivamente, dalla data del versamento e dalla data in cui la ritenuta è stata operata, anche se era intervenuta la decadenza di diciotto mesi stabilita dalla precedente formulazione».

---

### 19.10

FERRARA, IZZO, NOCCO, LAURO

#### Accantonato

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può sempre essere disposto l'annullamento di

ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso. L'annullamento di cui al primo periodo di provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati deve tenere indenni i citati privati dell'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante, e comunque non può essere adottato oltre tre anni dall'acquisizione di efficacia del provvedimento, anche se la relativa esecuzione sia perdurante».

### 19.11

FLORINO

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni, le parole da: "esclusivamente innanzi al giudice" fino a: "la procedura esecutiva è promossa" sono sostituite con le seguenti: "innanzi al giudice di uno dei tribunali aventi sede nella regione"».

### 19.0.1

ZANOLETTI

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 19-bis.

*(Personale delle Camere di commercio)*

1. Il personale dipendente delle Camere di commercio, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, che alla data del 15 ottobre 1984 risultava inquadrato nella 8ª qualifica, secondo l'ordinamento vigente alla predetta data, è inquadrato anche in soprannumero, con decorrenza giuridica dal 16 ottobre 1984 e con decorrenza economica dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella 8ª qualifica bis, di cui al regolamento-tipo per il personale delle CCIAA, approvato con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il ministro del tesoro, in data 12 luglio 1982.

2. Al personale di cui al comma 1 si applicano pertanto, ora per allora, le norme entrate in vigore successivamente alla predetta data del 15

ottobre 1984, aventi ad oggetto la classificazione delle posizioni giuridiche di carriera e le relative tabelle di equiparazione.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

---

### 19.0.1a

TAROLLI, CICCANTI

#### Respinto

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 19-bis.

*(Oneri per rinnovi contrattuali)*

1. Il primo comma dell'articolo 19 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, viene così sostituito: "L'ordinamento del personale delle Camere di commercio e degli enti di cui agli articoli 4, secondo comma, 6 e 7 della presente legge, è disciplinato dall'articolo 70, quarto comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in unico comparto, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato"».

---

### 19.0.1b

ZANOLETTI

#### Respinto

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 19-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è sostituito dal seguente:

"1. L'ordinamento del personale delle Camere di commercio e degli enti di cui agli articoli 4, secondo comma, 6 e 7 della presente legge, è disciplinato dall'articolo 70, quarto comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in un unico comparto, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato"».

---

**19.0.1c**

MORO, VANZO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

1. Le Camere di commercio e l'Unioncamere effettuano assunzioni a tempo indeterminato per il 2005 tenendo conto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese del personale di cui all'articolo 39, comma 20-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché all'articolo 3, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 3, comma 69 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. I criteri e le modalità di attuazione, previa definizione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario delle Camere stesse, saranno stabiliti dall'Unioncamere, d'intesa con il Ministero delle Attività produttive, il Dipartimento della Funzione pubblica e il Ministero dell'economia.

2. Le Camere di commercio e l'Unioncamere possono avvalersi di personale a tempo determinato o di collaborazioni coordinate e continuative secondo i criteri di cui al comma precedente».

**19.0.1d**

BONGIORNO, GRILLOTTI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

1. Il primo comma dell'articolo 19 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è sostituito dal seguente: "L'ordinamento del personale delle camere di commercio e degli enti di cui agli articoli 4, secondo comma, 6 e 7, della presente legge è disciplinato dall'articolo 70, quarto comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in unico comparto, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato"».

**19.0.1e**

BETTAMIO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Personale a tempo determinato)*

1. Le Camere di commercio e l'Unioncamere effettuano assunzioni a tempo indeterminato per il 2005 tenendo conto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese del personale di cui all'articolo 39, comma 20-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché all'articolo 34, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 3, comma 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. I criteri e le modalità di attuazione, previa definizione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario delle Camere stesse, saranno stabiliti dall'Unioncamere, d'intesa con il Ministero delle Attività produttive, il Dipartimento della Funzione pubblica e il Ministero dell'economia.

2. Le Camere di commercio e l'Unioncamere possono avvalersi di personale a tempo determinato o di collaborazioni coordinate e continuative secondo i criteri di cui al comma precedente».

**19.0.1f**

SEMERARO, PONTONE, CURTO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Personale a tempo determinato)*

1. Le Camere di commercio e l'Unioncamere effettuano assunzioni a tempo indeterminato per il 2005 tenendo conto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese del personale di cui all'articolo 39, comma 20-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché all'articolo 34, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 3, comma 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. I criteri e le modalità di attuazione, previa definizione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario delle Camere stesse, saranno stabiliti dall'Unioncamere, d'intesa con il Ministero delle Attività produttive, il Dipartimento della Funzione pubblica e il Ministero dell'economia.

2. Le Camere di commercio e l'Unioncamere possono avvalersi di personale a tempo determinato o di collaborazioni coordinate e continuative secondo i criteri di cui al comma precedente».

---

### **19.0.1g**

EUFEMI, IERVOLINO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 19-bis.**

1. Le Camere di commercio e l'Unioncamere effettuano assunzioni a tempo indeterminato per il 2005 tenendo conto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese del personale di cui all'articolo 39, comma 20-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché all'articolo 3, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 34, comma 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. I criteri e le modalità di attuazione, previa definizione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario delle Camere stesse, saranno stabiliti dall'Unioncamere, d'intesa con il Ministero delle Attività produttive, il Dipartimento della Funzione pubblica e il Ministero dell'economia.

2. Le Camere di commercio e l'Unioncamere possono avvalersi di personale a tempo determinato o di collaborazioni coordinate e continuative secondo i criteri di cui al comma precedente».

---

### **19.0.2**

BARELLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 19-bis.**

1. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2005:

1) al comma 2 dell'articolo 8 le parole: "deve aver compiuto il 34° anno di età e non aver superato il 42° anno di età" sono sostituite dalle seguenti: "deve aver compiuto, rispettivamente, il 34° e il 30° anno di età";



2) al comma 4, lettera *a*), dell'articolo 53, le parole: "che hanno compiuto il 44° anno di età ed" sono soppresse e le parole: "degli altri requisiti" sono sostituite dalle seguenti: "dei requisiti";

*b*) il comma 2 dell'articolo 14, è così modificato:

1) dopo le parole: "servizio permanente effettivo" sono aggiunte le seguenti: "tranne che ricoprono cariche le quali importino la partecipazione a tali Commissioni";

2) le parole: "per incarichi non previsti dalle norme di ordinamento e che implicino la dipendenza, anche funzionale, da altre amministrazioni o enti dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: ", ancorché per incarichi previsti dalle norme di ordinamento";

*c*) al comma 1 dell'articolo 16, dopo le parole: "generali di corpo d'armata della Guardia di finanza" sono aggiunte le seguenti: "che ricoprono cariche di vertice nell'ambito del Corpo"».

### 19.0.3

SALERNO

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 19-bis.

*(Disposizioni integrative e modificative del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di incarichi dirigenziali)*

Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è integrato come segue:

*a*) all'articolo 5, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali nonché i provvedimenti di valutazione delle prestazioni dirigenziali non costituiscono atti di organizzazione degli uffici né atti di gestione dei rapporti di lavoro assunti dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri di privato datore di lavoro";

*b*) all'articolo 19, comma 2, secondo e terzo periodo, dopo la parola "provvedimento" è aggiunto la seguente: "amministrativo";

*c*) all'articolo 63, comma 1, sono soppresse le parole "il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale";

*d*) all'articolo 63, comma 4, dopo le parole "le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3" sono aggiunte le seguenti: "nonché quelle concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale"».

**19.0.4**

SALERNO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

Al fine di garantire il principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, di perseguire la riduzione dei costi di selezione del personale e di ridurre i tempi per la copertura dei posti disponibili presso le pubbliche amministrazioni, l'attribuzione di questi ultimi, entro i limiti delle disponibilità organiche, è riservata prioritariamente ai candidati risultati vincitori o idonei nei concorsi già indetti presso le stesse pubbliche amministrazioni che procedono alla copertura dei posti vacanti entro cinque anni dalla pubblicazione delle relative graduatorie.

L'osservanza da parte delle pubbliche amministrazioni delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce il presupposto per l'attivazione di ulteriori procedure di selezione per l'attribuzione delle posizioni disponibili per le medesime funzioni

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai regolamenti delle Agenzie fiscali».

**19.0.5**

SALERNO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Disposizioni integrative e modificative del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva e di istituzione della vicedirigenza)*

1. All'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 1, le parole: "La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di una apposita area della vicedirigenza" sono sostituite dalle seguenti: "Nell'ambito della contrattazione collettiva del comparto Ministeri è istituita l'area della vicedirigenza".

2. All'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 5, è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso, sono ammesse alla contrattazione integrativa le organizzazioni sindacali che abbiano nelle singole amministrazioni dell'area o del comparto alle quali si riferisce la contrattazione integrativa una rappresentatività non inferiore al cinque per cento secondo i criteri di cui al comma 1".

3. All'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, al comma 6, dopo le parole: "contrattazione collettiva nazionale", sono aggiunte le seguenti: "nonché le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva"».

### 19.0.6

IZZO

#### Respinto

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente articolo:*

#### «Art. 19-bis.

*(Poliziotto e carabiniere di quartiere)*

1. Per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, al fine di potenziare l'impiego del poliziotto e del carabiniere di quartiere, oltre alle autorizzazioni alle assunzioni eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 3, commi 54 e 55, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono stanziati 41 milioni di euro per l'anno 2005, 62 milioni di euro per l'anno 2006 e 99 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, per l'assunzione, in deroga a quanto previsto dal comma 53 del medesimo articolo 3 della legge n. 350 del 2003, di 1.560 agenti della Polizia di Stato e di 1.670 carabinieri, come incremento d'organico dei rispettivi ruoli.

2. Alla copertura dei posti per agente della Polizia di Stato, di cui al comma 1, si provvede:

a) nel limite di 860 posti per l'anno 2005, mediante reclutamento riservato prioritariamente agli agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato, in servizio al momento della presentazione delle domande e, per il restante, ai giovani che, al momento della presentazione delle domande, hanno concluso il periodo di servizio di leva nella Polizia di Stato o nell'Arma dei carabinieri quali ausiliari da almeno un anno e da non più di quattro anni, secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, d'intesa con il capo di stato maggiore della difesa. Anche al predetto personale si applica la disciplina prevista per gli agenti ausiliari trattenuti che abbiano chiesto di essere ammessi nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;

b) per i restanti 700 posti, per l'anno 2006 attraverso i volontari di truppa delle Forze armate, in congedo o in servizio, che abbiano concluso o concludano il periodo di ferma prefissata entro il 2005, utilizzando, fino ad esaurimento degli idonei, le graduatorie di merito dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato, a partire dal concorso indetto con bando in data 26 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 43, del 1º giugno 1999. Per i posti eventualmente non coperti al 31 dicembre 2006 si provvede attraverso il reclutamento di cui alla lettera a).

3. Alla copertura dei posti per carabiniere di cui al comma 1, l'Arma dei carabinieri è autorizzata a procedere ad un reclutamento di carabinieri in ferma quadriennale:

a) nel limite di 920 posti, per l'anno 2005 mediante reclutamento riservato ai carabinieri ausiliari che abbiano completato il servizio di leva, ovvero in ferma biennale o richiamati nelle forze di completamento, oppure ai carabinieri ausiliari, congedati da non oltre un anno, da riammettere in servizio ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 198 del 1995 come modificato dal decreto legislativo n. 83 del 2001;

b) per i restanti 750 posti, per l'anno 2006 attraverso i volontari di truppa delle Forze armate reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 1997, in congedo o in servizio, che abbiano svolto almeno due anni di servizio. Per i posti eventualmente non coperti al 31 dicembre 2006 si provvede attraverso il reclutamento di cui alla lettera a)».

*Conseguentemente:*

*Alla tabella A, rubrica: Ministero dell'interno, sono apportate le seguenti variazioni:*

2005	-	41.000.000;
2006	-	62.000.000;
2007	-	99.000.000.

## **19.0.7**

IERVOLINO

### **Respinto**

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 19-bis.**

*(Servizi sostitutivi di mensa nel settore pubblico e privato)*

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano all'aggiudicazione, da parte delle amministrazioni pubbliche di cui al successivo comma 2 nonché dei soggetti di cui al comma 3, degli appalti relativi al servizio sostitutivo di mensa aziendale attraverso l'emissione dei buoni pasto il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) è pari o superiore a 249.000,00 euro.

2. Sono amministrazioni aggiudicatrici le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici, compresi quelli economici, gli enti e le amministrazioni locali, le loro associazioni e consorzi, le centrali di committenza, nonché gli altri organismi di diritto pubblico ed amministrazioni aggiudicatrici come definiti dalle direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE.

3. Sono sottoposti alle disposizioni del presente articolo anche gli appalti relativi al servizio sostitutivo di mensa aziendale attraverso l'emissione dei buoni pasto, aggiudicati da soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 2 attraverso procedure di pubblico incanto o licitazione privata come definite dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 157 del 1995.

4. L'aggiudicazione degli appalti aventi ad oggetto il servizio sostitutivo di mensa aziendale attraverso l'emissione di buoni pasto avviene attraverso pubblico incanto o licitazione privata ed esclusivamente secondo il criterio del prezzo più basso, ossia lo sconto maggiore sul valore nominale del buono pasto oggetto di gara, con l'applicazione della disciplina comunitaria e nazionale relativa al controllo sull'anomalia dell'offerta.

5. Il bando di gara o la lettera d'invito non può prevedere limiti massimi o minimi di sconto sul valore nominale del buono pasto oggetto di gara.

6. Gli appalti di cui al presente articolo possono esser aggiudicati a trattativa privata, previa pubblicazione di un bando, nei soli casi e con le eccezioni previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 157 del 1995. Gli appalti di cui al presente articolo possono essere aggiudicati a trattativa privata senza pubblicazione di un bando nelle sole ipotesi di cui all'articolo 7, comma 2, lettere *a*) e *d*) del medesimo decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

7. In tutti i casi l'aggiudicazione avviene sulla base del prezzo più basso ed il numero dei candidati alla trattativa deve comunque garantire una effettiva concorrenza.

8. Costituiscono esclusivamente requisiti di partecipazione dei concorrenti il livello di fatturato realizzato, il numero di esercizi convenzionati dai medesimi e il numero annuo di buoni pasto emessi. Tali requisiti devono essere stabiliti in proporzione al valore della gara e al numero dei lavoratori che si avvarranno della fornitura in aggiudicazione. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono chiedere, ai fini dell'ammissione alla gara, alle imprese concorrenti:

– il possesso di un fatturato relativo all'emissione di buoni pasto nell'ultimo anno superiore al 50 per cento del valore stimato dell'appalto posto a base di gara;

– un numero di esercizi convenzionati superiore al rapporto di un esercizio ogni 25 dipendenti fruitori del servizio.

9. È fatto divieto alle amministrazioni aggiudicatrici di prevedere, quale requisito di partecipazione, un numero minimo di esercizi convenzionati "attivi" nel territorio di riferimento, ovverosia di esercizi convenzionati con rapporti effettivi di fatturazione con l'impresa emittente.

10. Fatte salve le speciali disposizioni di cui ai commi precedenti, agli appalti pubblici di cui al presente capo si applicano gli articoli 2, 3, da 35 a 39, da 44 a 49 e 55 della direttiva comunitaria 2004/18/CE, nonchè le relative norme nazionali di recepimento. Sino alla emanazione della disciplina nazionale di attuazione della direttiva comunitaria 2004/

18/CE valgono, se ed in quanto compatibili con essa, le disposizioni contenute negli articoli da 8 a 18 e 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157».

---

### 19.0.8

FILIPPELLI

#### Respinto

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare)*

1. All'articolo 5, comma 3, lettera *a*), della legge 8 agosto 1990, n. 231, come modificata dall'articolo 5, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86, le parole: "nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante" sono soppresse.

2. All'articolo 5, comma 3, lettera *b*), della legge 8 agosto 1990, n. 231, come modificata dall'articolo 5, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86, le parole: "nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante" sono soppresse».

*Conseguentemente aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 42-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento».

---

### 19.0.9

FILIPPELLI

#### Respinto

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici)*

1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, al secondo periodo le parole: "con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento

militare e ad ordinamento civile, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono soppresse e il terzo periodo è altresì soppresso.

2. La facoltà prevista dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, è riconosciuta a decorrere dal 30 aprile 2003».

*Conseguentemente aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 42-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 6 per cento».

**19.0.10**

CICCANTI, TAROLLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Personale dell'ex ente poste presso altre P.A.)*

1. al personale già dipendente dell'ente poste, prima comandato ai sensi dell'articolo 17, comma 18 della legge n. 127 del 1997 presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successivamente trasferito ai sensi dell'articolo 53, comma 10 della legge n. 449 del 1997 e dell'articolo 45, comma 10, della legge n. 448 del 1998, inquadrato nei ruoli presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 185 del 2001 sulla base di specifici decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, dovrà essere conferita la posizione ordinamentale immediatamente superiore a quella di inquadramento a far tempo dall'entrata in vigore della presente disposizione, sempreché gli interessati non abbiano già conseguito analoga progressione in virtù di selezioni giuridiche interne già espletate o di sentenza passata in giudicato.

2. I giudizi pendenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto l'inquadramento del personale di cui al comma precedente nell'amministrazione di destinazione sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto».

**19.0.11**

DANZI, CICCANTI, TAROLLI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

1. L'ultimo periodo dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge 2004 n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, è abrogato».

---

**19.0.12**

TAROLLI, PASINATO, CICCANTI, LAURO, IZZO, FERRARA, MORO, BONGIORNO, SALERNO

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Modifiche alla disciplina recante il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, dopo le parole: "di comunicazione o di trasporto" sono aggiunte le seguenti: "nonché le aziende private";

b) il titolo III è così rinominato: "Della cessione degli stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non garantiti dal fondo, degli impiegati e dei salariati non dipendenti dallo Stato e dei dipendenti di soggetti privati";

c) l'articolo 34 è abrogato;

d) al primo comma dell'articolo 54 le parole: "A norma del presente Titolo", sono sostituite dalle seguenti: "a norma del presente e del precedente Titolo".

2. L'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 è abrogato».

---